F. L. 301

ABB.E SAC.E
D. BERARDINO GRECO.

4. 4. 24

ISTITUZIONI

DEL DRITTO

DI POLIZIA CRIMINALE DEL REGNO DI NAPOLI

DELL' ABBATE SACERDOTE

D. BERARDINO GRECO.

DIVISE IN TRE LIBRI.

PRIMA EDIZIONE.

NAPOLI MDCCCV.

Nella Stamperia di Aniello de Dominicis qu. Giuſ.

A ſpeſe dell' Autore.

Con licenza de' Superiori.

S. R. M.

SIGNORE.

ANiello de Dominicis qu. Giuseppe pubblico Stampatore di questa vostra fedelissima Città, supplicando espone a V. M., come desidera dare alle stampe un' Opera intitolata: *Istituzioni del Dritto di Polizia Criminale del Regno di Napoli* in 8.. Composta dal Sacerdote Secolare Abbate D. Berardino Greco. Perciò supplica la M. V. di commetterne la revisione a chi meglio le parerà, *ut Deus*.

U. J. D. D. Joannes Baptista Gratiosi perlegat, & in scriptis referat. Neapoli die XXV. mensis Septembris 1804.

F. A. CAP. MAJ.

S. R. M.

SIGNORE

ESeguendo i Sovrani Ordini di V. M. ho letta l' Opera che porta il titolo: *Istituzioni del Dritto di Polizia Criminale del Regno di Napoli*. Questa parte interessante della Giurisprudenza non si era finora ridotta a sistema. L' Autore di quest' Opera con ottimo metodo tratta tal materia spargendola di opportuna legal erudizione, onde non serva solo ad istruzion dei giovani a' quali è diretta, ma si gusti con piacere da tutti. E non avendov' incontrata cosa che offenda il costume nè i Sovrani diritti, stimo che si permetta di pubblicarsi colla stampa, se tanto alla M. V. piacerà di ordinare.

Napoli 16. Gennajo 1805.

Umiliss., e Fedeliss. Vassallo
Giambattista Graziosi Dragolovich.

Visis approbatione Regii Revisoris D. Joannis Baptistæ Gratiosi Dragolovich, Relatione Reverendi Regii Cappellani Majoris, Consultatione Regalis Cameræ S. Claræ, ac Regali Rescripto de die 22. elapsi mensis Maii currentis anni.

Die 5. mensis Junii 1805. *Neap.*

Regalis Cameræ S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Regii Revisoris; verum non publicetur nisi per ipsum Revisorem, facta iterum revisione affirmetur, quod concordat servata forma Regalium Ordinum; ac etiam in publicatione servatur Regia Pragmatica. Hoc suum &c.

MASCARO. CIANCIULLI. FRAMMARINO.
V. A. R. C.

Izzo Cancelliere.

Reg. fol. 58. *a t.* PASCALE.

Illustris Marchio de Jorio Præs. S. C., & cæteri Spectabiles Aularum Præfecti, tempore subscriptionis impediti.

Reg. fol. 24.
Lama.

EMINENTIS.MO SIG.RE

ANiello de Dominicis qu. Giuseppe pubblico Stampatore di questa Città, supplicando espone all' E. V. Reverendiss., come desidera dare alle stampe un' Opera, intitolata: *Istituzioni del Dritto di Polizia Criminale del Regno di Napoli* in 8., del Sacerdote Secolare Abbate D. Berardino Greco. Perciò supplica V. E. Reverendiss. di commetterne la revisione a chi meglio parerà, *ut Deus*.

Adm. Rev. Dom. P. M. F. Ludovicus Gratioso S. Th. Prof. perlegat authographum operis superius enunciati, & scripto referat. Die 10. *mensis Novembris* 1805.

F. Rossi Can. Dep.

EMINENZA.

HO letto l' Opera intitolata: *Istituzioni del Dritto di Polizia Criminale del Regno di Napoli*, e l' ho trovata tanto nella Teoria, quanto nella Pratica piena di Leggi, e Prammatiche al proprio uso adattate, e necessarie, utilissima, ed attiva nelle sue giuste provvidenze a procurare la pubblica tranquillità, prevenendo le frodi, che potrebbero disturbarla, non trascurando di mettere freno anche al mal costume. Perciò sono di sentimento, se altrimenti ad ella non sembrerà, permetterne la stampa. E pieno di rispetto le bacio la S. Porpora, e mi rassegno

D. E. S.

S. Domenico Maggiore 17. del 1805.

Umiliss. e Divotiss. Servo
P. M. Ludovico Grazioso Rev.

Visa Relatione Domini Revisoris, imprimatur. Die 23. *mensis Junii* 1805.

D. PESCE VIC. GEN.

F. ROSSI CAN. DEP.

PROSPETTO DELL'OPERA:

LA legge è il verace nunzio della Giuſtizia, ed il regolo delle umane azioni. Senza la legge non può il Padre comprendere i confini della paterna poteſtà, ripoſti ſolamente nella pietà, e non già nella fierezza. L. 5. D. ad legem Pomp. de Parric.. *Non sa il Giudice punire i delitti dei Rei.* L. reſpiciendum D. de pœnis. *Non conoſce il Cittadino i ſuoi doveri. Laſciò all' oggetto ſcritto il Giureconſulto Pomponio nella* L. 2. D. de origine juris, §. 43., *di eſſere tacciato d' infamia chiunque nobile Cittadino, che traſcuraſſe lo ſtudio della Legge.* Turpe eſt Patricio, & Nobili, & caulas oranti, jus, in quo verſatur ignorare; *e molto più, ſe ſi traſcuri dalla nobile Gioventù lo ſtudio del Dritto di Polizia, che*

conduce a prevenire i disordini, rende i Cittadini costumati, e gli esenta dall' orribile rigore delle pene; onde a preferenza degli altri studj legali, dee apprendersi, studiarsi, e piantarsi nel cuore degli uomini.

Nello Stato le leggi sono i mezz' infallibili della pubblica tranquillità, e salvezza, mentre il lor' oggetto è la Giustizia, e la Religione; perciò l' Imperatore Giustiniano nell' Auth. de Hered., & Falcid. *ne inculca ai Principi le premurose occupazioni; siccome in effetti il nostro felicissimo Monarca ha sempre su di tale oggetto badato, promulgando da tempo, in tempo moltissimi salutari stabilimenti, per rendere felicissimi i suoi Popoli, ed esentarli dalle altrui oppressioni, e specialmente colla* Pragm. de' 7. Novembre 1798., *mediante la quale, non ha cercato di punire i delitti, ma d' interamente prevenirli pell' universal vantaggio.*

L' Au-

L' Autore, perchè applicato allo ſtudio della Giuriſprudenza con ſommo ſpiacere mirava, che le leggi di Polizia non aveano il di loro neceſſario Codice, non oſtante le iterate premure di S. M.; nè ſoffrendo, che ulteriormente la Gioventù applicata agli ſtudj legali, ſii ſtata priva della cognizione del Dritto di Polizia, che forma l' oggetto più intereſſante del Dritto Pubblico, e che regola la pubblica Diſciplina, e la quiete dello Stato, e delle Famiglie; ha procurato formare le preſenti Iſtituzioni del Dritto di Polizia Criminale per queſta Capitale, e pel Regno intero, diviſo in tre libri, *acciò s' inſegni nelle ſcuole, e ſe ne ſappia l' origine, il proſeguimento, ed il vantaggio.*

Si è eſſo Autore ſtudiato di ſcriverle in idioma Italiano, per eſſere più intelligibili, e ſi proteſta cb' egli nato nella Terra di Paludi Provincia di Coſenza, ed educato in Napoli, non è mai uſcito fuori

i termini della dilei guarnigione, nè ha ſtudiato pella compilazione delle preſenti Iſtituzioni gli Codici ſtranieri, ſendoſi contentato ſolamente dei Codici continenti la ſavia legislazione di queſto florido Regno, e può accertare il Pubblico, che la Polizia ſia pria nata in Italia, ed indi ſia paſſata di là dei Monti, in dove i pennelli del vivo ritratto, hanno da detti Codici modellata la Polizia dei diloro Paeſi. E che ſia così, leggansi le celebri Coſtituzioni di Federico II. promulgate nel principio del Secolo terzo decimo, che incominciano: De pace tenenda, & eorum violatoribus, *regiſtrata nel* C. l. 11. Feudorum tit. 27. = Hi qui per inquiſitiones = Et mores diſſolute viventium, *regiſtrate queſte ultime nella collezione delle Coſtituzioni del Regno dell' una, e dell' altra Sicilia, ed in eſſe vedeſi ſcolpito il Dritto di Polizia; cioè, la prevenzione de' delitti.*

L' or-

L' ordine dato dall' Autore alle preſenti Iſtituzioni è quello ſteſſo adottato da Giuſtiniano nella compilazione delle Pandette, avendo pria trattato dell' Origine, e progreſſo delle Leggi di Polizia, derivate dal Dritto di Natura, Divino, Civile, e Municipale.

Ha diſcorſo delle Perſone, che compongono il Magiſtrato di Polizia, prerogative e preminenze di cadauna, e della riſpettiva dilor giuriſdizione, paragonandoli ai Magiſtrati Romani addetti alla Polizia di Roma, colle LL., e colle autorità degli Storici contemporanei.

Ha voluto apparecchiare le preſenti Iſtituzioni di Polizia Criminale con i principj generali per la cognizione dei delitti, e delle pene, colla più chiara partizione, e con altre neceſſarie cognizioni, per irrogarſi le pene con quella diſtinzione neceſſaria, che riguarda la condizione, e la qualità delle Perſone, ſeparandoſi gl' infa-

mi

mi dagli oneſti, ed i Nobili dagl' Ignobili.

Ed ha in fine l' Autore ſpiegati con profonda filoſofia gli delitti deſcritti nella citata novella Pram. de' 7. Novembre 1798., *che furono ſpecialmente delegati al Magiſtrato di Polizia, coll' iſteſs' ordine contenuto in detta Prammatica, applicandoci le pene corriſpondenti.*

E poichè in primo luogo s' inculca con eſſa Prammatica l' eſtirpazione della Mendicità, ha l' Autore poſto in chiaro aſpetto, coſa ſia mendicità, quale ſia quella riprovata dalle LL., *e nociv' allo Stato, e quali pene devono ſubire gli Mendici validi.*

Ha dimoſtrato quali ſiano i Vagabondi, i Riſſoſi, e gl' Inquietatori dei Quartieri, e quai pene le LL., *le Prammatiche, e Diſpacci hanno contro di coſtoro preſcritte.*

Ha eſpoſto gli recenti ordini emanati dal Magiſtrato di Polizia contro gli Aſportatori

tatori, Detentori, e Venditori delle armi proibite.

Ha proposto dei legali regolamenti pei sospetti ladri, e per i Fuggitivi dalle Galee, dagli Presidj, e dagli Ergastoli, colle pene corrispondenti.

Ha esposto parimenti gli novelli stabilimenti pella condizionata dimora dei Forastieri in questa Capitale.

Ha trattato dei delitti, che possonsi commettere dai Domestici, o siano Gente di servizio, e quali pene contro di essi hanno le LL. Comuni, e Patrie comminate.

Ha trattato dei delitti, che si commettono nei Luoghi pubblici, e per quegli luoghi ove si unisce Gente, per evitarsi le conventicole.

Ha ragionato sulla estirpazione, e punizione de' Giuocatori di professione; dei Giuochi proibiti, e delle Donne prostitute, colle rispettive pene; Ed in fine ha trattato delle Carceri, e dei regolamenti delli

li medeſimi, per non eſſere gl' Infelici Carcerati oppreſſi dalla tirannia dei Carcerieri, colle pene corriſpondenti.

Tutti gli enunziati delitti ſono ſtati dall' Autore trattati nelle preſenti Iſtituzioni, perchè, quelli, e non altri ſono ſtati delegati al Magiſtrato di Polizia, ſebbene dalle nozioni generali ſcritte nel primo libro dell' Opera, ſi abbia un apparecchio, a tutta la materia Criminale. E per ultimo ha trattato dell' Ordine dei Giudizj, praticaſi da eſſo Magiſtrato di Polizia nel formare i Proceſſi, e della corriſpondenza, che ha la Polizia di queſta Capitale, colla Polizia del Regno.

L' Autore prega i Letterati di compatire tali ſue immature produzioni, ma lo zelo pe'l Pubblico bene, e per non metterſi in oblìo gli ſalutari Stabilimenti di Polizia, li quali appena pubblicati, erano già involati dalla memoria di ciaſcuno; lo hanno obbligato alle ſuddette laborioſe

applicazioni, acciò insegnandosi nelle Scuole, si possa scolpire nel cuore degli Uomini, e venderſi felici dagl' Insulti, ed aggravj; discacciandosi da questo giusto Governo, anche il pensiere dei delitti; nè mancherà l' Autore stesso di leggere le suddette Istituzioni agli Alunni del suo privato uditorio.

Questo, e non altro, è stato l' oggetto delle sue fatiche, desiderandone dal Pubblico intero un benigno compatimento, e dal Magistrato di Polizia la protezione.

PREFAZIONE STORICA.

IL Dritto di Polizia contenuto nella Prammatica de' 7. Novembre 1798., e che forma la più interessante parte del Dritto Pubblico ha bisogno delle Istituzioni, acciò la Gioventù applicata alla Giurisprudenza potesse apprendere i principj di una vasta, ed utilissima Facoltà, e rendersi conosciuta a tutt'i Cittadini, che alle Leggi di Polizia devono ubbedire; ci siam serviti perciò degli ammaestramenti dell'Imperatore Giustiniano descritti nel §.2. *delle Istituzioni civili de Justitia & Jure*, e nella *L.2. C. de veteri Jur. enucl.*, incominciando dalle cose facili, per così ordinatamente avanzarci alla cognizione delle cose difficili: *A facilioribus est inchoandum, & gradatim ad rerum cognitionem procedendum est*. Abbiamo intanto stimato premettere una breve prefazione

ne Storica del Dritto, o sieno Leggi di Polizia, e del di loro progredimento, per preparare alla Gioventù un quadro distinto della intera materia contiensi nelle presenti Istituzioni, siccome c'insegna il Giureconsulto Gajo nella *L. 1. ff. De Orig. Jur. facturus . . . istæ præfationes, & cum ibi venerimus evidentiorem præstant intellectum.*

CAPITOLO I.

Dell'Origine del Dritto di Polizia Criminale.

NOn trovando gli Uomini da principio altro mezzo più efficace a godere la propria sicurezza, e di evitare tutte le violenze, e disordini, pensarono unirsi insieme, e vivere socialmente nelle Città, concatenandosi reciprocamente con un certo legame, che andava a reprimere la moltiplicità delle idee, e delle diverse oppinioni, sottomettendosi alla volontà di un solo, conoscendolo pella volontà di tutti, e riputandolo come Sommo Imperante, colla facoltà, fralle altre, annessa a tale Suprema Potestà di punire a proporzione i discoli, e gli dissubbedienti, medianti quelle Leggi ne-

ces-

cessarie pe 'l sostegno delle Società formate ; stante , nè l' unione delle volontà , nè la soggezione , sarebbero state bastevoli a reprimere e punire l' altrui alteriggia , nè di conservare nelle Società stabilite , quella bramata sicurezza , e tranquillità , se punto si trascurasse la punigione de' delitti .

Questa sicurezza è quella , che chiamasi *Polizia* , e le Leggi emanate per tale oggetto , diconsi Leggi di Polizia ; cioè quelle , che prevengono i delitti , frenano le arbitrarie licenze de' scostumati , e de' malvaggi , facendogli argine colle pene stabilite , non avendo esse Leggi altra mira , che di mantenere la sicurezza interna , e la tranquillità de' Cittadini nel perfetto equilibrio , ch' è la base principale della Società umana . *Cicer. 2. de Legib.*

Le Leggi di Polizia traggono la loro sorgente dal *Dritto di Natura* , *e delle Genti* , dal *Dritto Divino positivo* , dal *Dritto Civile* , e dal *Dritto Municipale* .

Che derivino dal Dritto Naturale , e delle Genti è fuor di dubbio ; perchè le Leggi di Polizia altr' oggetto non hanno , che quello della pace , e sicurezza de' Cittadini riposto su di quel natural principio : *Quod tibi non*

vis, alteri ne feceris; qual principio applicato alle cause, necessità, e negozj di tutte le Genti, produce i tre noti salutari precetti, *honeste vivere*; *alterum non ledere*; *jus suum unicuique tribuere*.

Che traggono l'origine dal Dritto Divino positivo, ce lo additano le Sagre paggine, ivi nel Deuteronomio 25. 27. *Monet lex filios, ut caveant a scortatione, & Magistratum ut non toleret in Politia sua publicam scortationem, & lupanaria*. E ch'esse Leggi di Polizia in fine traggon l'origine dal Dritto Civile, e Municipale, lo ravviseremo tratto tratto ne' seguenti paragrafi.

L'oggetto principale della presente Prefazione storica è appunto quello di far passaggiera mienzione di quei Magistrati Romani, che furono addetti alla Polizia di quella Città, per vedersi a quali di essi possono somigliare i degni Soggetti, che compongono il Magistrato di Polizia di questa Città di Napoli, e se le stesse dignità, e preminenza concorrono nelle Persone addette ad esso Magistrato.

La Polizia, ossia la pubblica sicurezza, si vide posta in maggior attività nella Città di Roma sotto l'Impero di Augusto, che creò

all'

all' oggetto taluni Magistrati, acciò procurato avessero la quiete, e sicurezza de' Cittadini. *Come dice l' Istorico Isacco Casaubonio nelle note a Svetonio in vit. Aug. num.* 30.; avendo esso Imperatore divisa la Città di Roma in 14. Regioni, e 424. vichi, ossieno strade, assegnando a ciascuna di esse due *Curatori*, e *due Denunciatori*. I primi avean la cura di procurare il commodo delle Regioni, il decoro, e la polizia della Città. I secondi avean il pensiere di far inteso il Principe di ciocchè in pubblico, od in privato accadea ne' luoghi a loro commessi. Elesse ancora i *Vicomagistri* distinguendone quattro per cadauna strada, acciò custodita l'avessero da qualunque disordine *Rosin. Antiq. Roman. cap.* 33.

Crebbe sotto l' Imperatore Augusto la potestà del *Prefetto al Pretorio*, e del *Prefetto alla Città*, avendo Egli creato il *Prefetto de' Vigili*, acciò badato si fosse in tutt' i conti da essi Supremi Magistrati alla pubblica tranquillità, ed alla sicurezza di Roma.

Il Prefetto al Pretorio fu un Magistrato Supremo, ed avea il comando de' Soldati Pretoriani, e la potestà d' invigilare sulla emendazione della pubblica Disciplina. *L.* 1. *ff. de*

offic. Præf. Præt. Voet lib. 1. *D. tit. eod.*. Avendogli l'Imperatore Commodo conceduta la intera potestà nelle cause di giustizia. *Lampid. in Commod.*

Lo stesso Prefetto al Pretorio proponeva gli Editti, che doveansi perpetuamente osservare, ed avean forza di Legge. *L.2. C. de Offic. Præfect. Præt. Orien.*. Prescriveva il numero de' Giudici, e se taluno di essi inciampava in qualche morbo cronico, od era negligente, lo poteva a suo piacere rimuovere; e se lo scovriva malvaggio, lo castigava a tenore delle Leggi *L.* 3. *C. de Offic. Prefect. Preter. Orient. & Hyllirici*.

Assistevano il Prefetto al Pretorio due Assessori Giureconsulti, col consiglio de' quali giudicava, *Gravin. de Ort. & progress. Jur. Cap.* 206. *& seq. Cujac. Paratil. de Off. Præfect. Præt.*. Le dilui sentenze erano inappellabili, *L.* 19. *C. de Appellat.*, e rivedea le sentenze de' Magistrati inferiori.

Il sullodato Imperatore Augusto accordò più ampie facoltà al Prefetto alla Città, dichiarandolo Magistrato perpetuo, concedendogli ancora il Dritto sulla vita de' Cittadini, perciò fu grandissima la dilui potestà, perchè presedea

al

al Senato, castigava, e puniva tutt' i delitti, procurava la quiete de' Cittadini, sospendea i Collegj illeciti, e puniva gli uomini facinorosi.

Esso Prefetto alla Città avea a se subordinati gli altri Magistrati inferiori, è specialmente il Prefetto de' Vigili: *Samuel. Pitisc. Lexic. Antiquit. Roman. & L. 7. C. ad Legem Fabiam.*

L' Imperatore Giustiniano col suo Codice confermò quel tanto stabilito aveano gli antecessori Imperatori circa la carica del Prefetto alla Città, avendo inserito in detto suo Codice sotto il titolo *de Offic. Præfecti Urbi*, ciocchè ritrovavasi stabilito dagl' Imperatori Valente, Valentiniano, Graziano, e Teodosio, da' quali era stato dichiarato il Prefetto alla Città uguale al Prefetto al Pretorio, e Magistrato perpetuo, colla potestà di castigare tutti i delitti, che commetteansi in Roma, e nell' Italia.

Istituì l' Imperatore Augusto un' altro Magistrato, che chiamò *Præfectus Vigilum*, perchè avendo egli stabilito ne' luoghi opportuni della Città le Compagnie de' soldati, acciò cadauna di esse avesse guardato due Regioni;

assegnò per capo di cadauna Regione i Tribuni, e per Capo generale di quelli, il Prefetto de' Vigili, concedendole le facoltà contenute nella *L.* 3. *C. de Off. Præf. Vigil.*

L'Imperatore Giustiniano decorò grandemente il Prefetto de' Vigili, ordinando, che tal Magistrato in avvenire fosse stato eletto fra gl'individui dell'Ordine equestre, e che venisse molto stimato dal Prefetto alla Città, e dagli altri Magistrati. *Novel.* 13. *cap.* 4.

I Sovrani di questo Regno non han punto trascurato di badare alla pubblica sicurezza, ossia Polizia, hanno perciò da tempo in tempo emanate moltissime Costituzioni, Prammatiche, e Bandi, e specialmente le celebri Costituzioni dell'Imperatore Federico, che incominciano: *Mores dissolute viventium. De pace tenenda, & ejus violatoribus lib.* 2. *feudor. tit.* 27., *& His qui per inquisitionem*, senzachè mai ottenuto se ne fosse il desiato effetto; percui il provvido nostro Monarca FERDINANDO IV., intento sempre alla felicità de' suoi amatissimi Sudditi avend'osservato con sommo spiacimento crescere vieppiù i disordini, creò nell'anno 1792. la Giunta di buon Governo, acciò colla massima energia avesse fatto esegui-

guire quanto veniva stabilito colle Leggi di Polizia, ma ciò non ostante non si videro estirpati quei delitti, che sempreppiù disturbavano la pubblica tranquillità dello Stato; stimò espediente esso felicissimo Monarca di emanare sotto il dì 7. Novembre 1798. la salutare Prammatica, colla quale venne ad istallare il novello Magistrato di Polizia, composto da molti degni Individui, designando con essa l' uffizio di cadauno, la diloro rispettiva Giurisdizione, e su di quai delitti devono privativamente inquirere.

Avendo la prefata Maestà del nostro Sovrano conosciuto a prova i vantaggi, che i suoi fedelissimi sudditi risentivano dal Magistrato di Polizia, stimò espediente col Real Decreto del dì 11. Maggio 1803., di abolire la carica del Direttore generale di Polizia, e formare una nuova Commissione, composta da un Soprantendente Generale di Polizia, e Giustizia Criminale, e da un Capo Generale di Polizia, confermando gli stessi Magistrati, ed articoli contenuti nella citata Prammatica de' 7. Novembre 1798.. Dall'epoca di detto Real Decreto in poi, puol costantemente asseverarsi, che la Polizia del nostro Regno si è veduta posta

in

in tale attività, che senza dubio i Magistrati, degnamente la compongono, han fatto acquistare a questa Città, ed al Regno intero la bramata sicurezza, e tranquillità.

CAPITOLO II.

Del Dritto di Polizia Criminale.

IL vocabolo *jus*, ossia Dritto contiene in se stesso varj significati, ed ha varie definizioni *L.* 11. *&* 12. *ff. de Just. & Jur.*; ma nelle presenti Istituzioni si deve intendere, l' unione delle Leggi, e Stabilimenti, che riguardano la Polizia di questo Regno, diretti al principal fine di prevenire i delitti.

Il Dritto di Polizia adunque puol definirsi: *Leges, & Statuta a Principe prolata ad prævenienda Crimina, & ad ordinandam disciplinam Civium*; tirandone l' argomento dalla *L.* 5. *C. In quibus caus. in integrum restit. Melius etenim intacta jura servari, quam post vulneratam causam remedium quærere. Sallust. de Sedit.*

Gli oggetti principali su de' quali si versa il Dritto di Polizia sono tre: *le Persone, i Delitti, e Pene, e l' Ordine de' Giudizj*, per-

ciò

ciò le presenti Istituzioni vengono divise in tre libri.

Col primo si tratterà delle Persone, che compongono il Magistrato di Polizia, e de' di loro rispettivi uffizj, giusta l' ordine tenuto dall' Imperatore Giustiniano nella compilazione del *Dig. lib.* 1. *Tit. II. de Origine Juris & omnium Magist.*, e de' Delitti in generale.

Col secondo si tratteranno i delitti di special delegazione del Magistrato di Polizia, e delle pene a quelli corrispondenti.

Col terzo si darà una breve nozione dell' Ordine giudiziario praticasi da esso Magistrato di Polizia nella compilazione de' Processi criminali, e delle Istruzioni generali circa il modo di trattare gli oggetti di Polizia in tutte le Provincie del Regno, e della corrispondenza di quelli colla Polizia della Capitale, in esecuzione del Real Dispaccio de' 22. Settembre 1802., e del Real Decreto de' 11. Maggio 1803.

Il Magistrato di Polizia vien composto da un Soprantendente generale, da un Capo generale, da 12. Ministri Togati col nome di Commessarj, da 36. Ispettori, e da 72. Subispettori: Ha la sua Segreteria, Razionalia, e

l' Of-

l'Officina de' passaporti, ed un competente numero di Scrivani Fiscali, Esecutori, e Famiglia armata.

LIBRO I.

TITOLO I.

Dell'Officio, e potestà del Soprantendente Generale della Polizia, e Giustizia Criminale.

§. 1. LA carica luminosa del Soprantendente Generale di Polizia ha molt' analogia con quella del Prefetto al Pretorio, e del Prefetto alla Città di Roma, decorati dall'Imperatore Giustiniano con più alte preminenze: ed in fatti riscontrandosi il Real Decreto del dì 11. Maggio 1803., si vede, che la Carica sudetta abbia molta somiglianza agl' indicati Magistrati Romani, anzi in talune facoltà gli supera di gran lunga.

§. 2. Non solamente ha egl' il Soprantendente particolar cura di far eseguire quanto trovasi stabilito colla citata Prammatica de' 7. Novembre,

bre, ma di prevenire interamente i delitti, e di conservare la pubblica tranquillità in questa Capitale, e nel Regno.

§. 3. Il Prefetto al Pretorio era Capo delle milizie Pretoriane, ed avea la piena potestà sulla pubblica disciplina *L. 1. ff. de Offic. Præfect. Prat.*, ed al dir del Giureconsulto Gio: Voet *Lib. 1. tit. eodem: Præfectus Prætorio sub Imperatoribus erat, qui præerat militibus Prætorianis ad custodiam Principis lectis: plenioremque habebat licentiam ad disciplinæ publicæ emendationem.* Sebbene colla *L. 1. C. de Offic. Magist. milit.*, le fu tolta l'autorità tenea sopra le milizie Pretoriane.

§. 4. La stessa facoltà si vede dal nostro Invitto Sovrano conceduta al Soprantendente Generale di Polizia, il quale ha il Supremo comando, ed ispezione del Corpo de' Fucilieri di Città, che gli si appartiene privativamente, ed indipendentemente, giusta il Real Dispaccio, ed Istruzioni pe'l sudetto nuovo Corpo. E rispetto alla emendazione della pubblica disciplina; ha esso Soprantendente Generale la facoltà di far dare esecuzione alla citata Prammatica del 1798., colla veduta della nuova più estesa dipendenza sulla Polizia

Ge-

Generale della Capitale, e del Regno, e sulla Giustizia Criminale. *Real Decreto del dì* 11. *Maggio* 1803. Art. 4.

§. 5. Il Soprantendente Generale di Polizia ha la facoltà di pubblicare Editti, Bandi, e Decreti, attinenti al buon regolamento della Polizia, che devonsi da tutti indistintamente osservare. Lo stesso praticava il Prefetto al Pretorio; siccome dalla *L. 2. C. de Offic. Præfect. Præt. Orien.*: *Formam a Præfecto Prætorio datam; etsi generalis sit, minime legibus, & Constitutionibus contraria; si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari æquum est.*

§. 6. Esso Soprantendente ha la facoltà di rimuovere, così gl' Ispettoi, e Subispettori, e gli altr' Individui minori della Polizia, e della Giustizia Criminale, con doverne indi dar parte al Real Trono; come di proporre con rappresentanza a S. M. ne' casi occorrenti la sospenzione, ed anche la privazione d' Impiego de' Giudici di Polizia, e della Giustizia Criminale. In questi rincontri pare di avere la quasi potestà del Prefetto al Pretorio il quale a tenore della *L. 3. C. de Præfect. Præt. Orien.*, rimmovea i Giudici infermi, o negligenti, e castigava i malvaggi . . . *Si quos Judices, vel*

Pro-

propter adversam; & longinquam corporis valetudinem, vel propter negligentiam, aut furtum, aut simile aliquod vitium, sublimitas tua inutiles esse repererit: his ab administratione remotis, & vicè eorum aliis subrogatis; furibus pœnis legitimè subactis, ad nostræ mansuetudinis sententiam non crimina, sed vindicta referatur.

§. 7. Esercita la duplice incombenza pella Capitale, e pe 'l resto del Regno, ed ha l' Ispezione sopra la G. C. del Criminale: e colui il quale occupa la carica di Capo di Polizia Generale è il suo Assessore, e disimpegna tutte le funzioni attribuite all' abolita carica di Direttore di Polizia, sotto gli ordini però di esso Soprantendente, anche per quella che ha rapporto colla Polizia generale della Capitale, e del Regno. E per quello poi ha rapporto colla Giustizia Criminale, il suo Assessore è il Presidente della G. C., e nelle occorrenze i Capiruota della Vicaria Criminale, Al Prefetto al Pretorio assistevano anche due Assessori Giureconsulti, col consiglio de' quali esso giudicava. *Gravin. de Orig. & Progres. Jur. cap. 126. Sveton. in Tiber. & Claud.*

§. 8. La carica del Soprantendente generale di Polizia, siccome abbiam premesso, ha parimente

te molta somiglianza a quella del Prefetto alla Città di Roma, cui vantava molte facoltà concedutegli dagl' Imperatori Valentiniano, Valente, Graziano, e Teodosio, i quali lo aveano paragonato al Prefetto al Pretorio, e costituito per Magistrato perpetuo, e colle altre più ampie facoltà, *Nov.* 62. §. 2. *Urbicaria Præfectura omnibus aliis præsideat dignitatibus, idest ante Sedeat.*

§. 9. Dee con tutta sollecitudine agire pel disimpegno della sua luminosa Commessione, ed acciò non trovi ostacolo nella esecuzione delle sue disposizioni, tutte le Autorità Militari, Politiche, e Chiesastiche sono nell' obbligo di prestarsi con prontezza alle di lui richieste relative alla sua Commessione.

§. 10. Riceve ogni giorno i Rapporti, che dee formare il Capo Generale della Polizia, ed Egli forma i simili, che rimette a S. M., ed alla Segreteria di Giustizia. Gli stessi Rapporti doveansi formare al Prefetto alla Città di Roma, da coloro ch' erano addetti a mantenere la quiete della Città *dict. L.* 1. *ff. de Offic. Præfecti Urbi. Quies... & ad referendum sibi quid in Urbe agatur.*

§. 11. Dovendosi trattare cause gravi di cogni-

gnizione del Magistrato di Polizia, esso Soprantendente presiede in tempo della discussione, parlate, e decisioni delle medesime, senza però votare, reggendo Tribunale nella propria Casa.

§. 12. Riceve mese per mese da' Presidi Provinciali, e dal Commessario di Campagna l'elenco, che ricaveranno dalle Rappresentanze de' Governatori Locali, dovendo esso Soprantendente a proporzione del bisogno, coll' intelligenza del Capo della Polizia, rimetterlo al Giudice destinato per la Provincia, intendendosi ciò pe' casi andanti, mentre pe' casi ardui, che possono riguardare la tranquillità dello Stato, hanno la facoltà tutti gl' Incaricati Locali di riferire addirittura al Soprantendente Generale, ed anche al Re Nostro Signore.

§. 13. Tiene presso di se due Ajutanti di Campo, uno destinato pe 'l carteggio degli affari relativi agli assunti Militari, e pelle operazioni di particolar fiducia di esso Soprantendente in tali affari. L'altro è destinato pella giornaliera corrispondenza, occorrente tra 'l medesimo, e la dipendenza Militare della Piazza di Napoli, sendole stat' assegnata una Guardia Mi-

litare di Fanteria, composta di 12. Uomini, comandata da un basso Uffiziale, la quale deve permanere in Casa di esso Soprantendente, e dipendere unicamente da' dilui ordini, per agire militarmente nelle occorrenze, mutandosi ogni due settimane.

§. 14. Ha la sua Segreteria composta di probi, e degni Soggetti, e di altri Individui occupati all' Archivio della Polizia, in quel numero, che stima opportuno.

§. 15. La Carica di Soprantendente Generale di Polizia, e della Giustizia Criminale si vede affidata col testè citato Real Decreto del dì 11. Maggio 1803. all' Illustre Cavaliere D. Trojano Marulli, Duca d' Ascoli, Tenente Colonnello, e primo Cavallerizzo onorario di S. M., che disimpegna la sua luminosa Commessione, con tanta energia, vigilanza, e zelo, mercè le quali, ha fatto acquistare in breve tempo a' Sudditi della prefata Maestà la tanto sospirata sicurezza, e tranquillità.

TITOLO II.

Dell' Uffizio, e Potestà del Capo Generale della Polizia.

§. 16. IL Capo Generale della Polizia, creato dal Nostro Sovrano col citato Real Decreto del dì 11. Maggio 1803., è differente del Prefetto de' Vigili, istituito dall' Imperatore Augusto, essendo decorato di talune preminenze, e facoltà, che vedeansi annesse, così al Prefetto al Pretorio, come al Prefetto alla Città, ed in picciolissima parte al Prefetto de' Vigili, per quel tanto riguarda la dipendenza dal Soprantendente della Polizia, e per quel che ritrovasi scritto nella *L.* 1. *ff. de Off. Præf. Vigil.* §. 1. *Cognoscit Præfectus Vigilum de incendiariis, effractoribus, furibus, raptoribus .... Aut fustibus castigat eos, aut severa interlocutione comminatus, fustium castigationem remittit.*

§. 17. Ha però esso Capo Generale di Polizia molt' analogia col Prefetto del Popolo, creato dall' Imperatore Giustiniano, e descritto nella Nov. 13. Cap. 1. *Nos igitur & Nyctepar-chum, nullatenus de cætero appellari: curam enim habebunt eorum, quæ in diem, & noctem, præ-*

ter quod competens est, aguntur. Protestandosi lo stesso Imperatore col Cap. 3. della citata Nov. di voler assunti a tal Carica gli Uomini Illustri, e di sperimentata condotta. *Nos igitur nulli prædictam Dignitatem tradamus, nisi Magnificis, Illustribus, aut spectabilibus Comitibus Consistorianis, aut Clarissimis Tribunis Prætorianis, qui hanc suscipiant Dignitatem*.

§. 18. La somiglianza, che ha il Capo Generale della Polizia col Prefetto al Pretorio, puol desumersi dalle *LL.* 19., *&* 32. *Cod. de Appellat.*. Colla prima di esse si ordina, che le Sentenze del Prefetto al Pretorio sieno inappellabili. Colla seconda poi si accordava a quegli la facoltà di rivedere le Sentenze de' Giudici inferiori. Le stesse facoltà veggonsi communicate dal Nostro Sovrano al Capo Generale della Polizia, mentre i suoi Decreti sono inappellabili, e rivede quelli fatti da' Giudici Commessarj di Polizia, o confermandoli, o rivocandoli, senzacchè sia tenuto darne conto.

§. 19. Esso Capo Generale di Polizia puol' anche paragonarsi in talune parti al Prefetto alla Città, perchè questi avea a se subordinati i Magistrati inferiori: *L.* 1. *Cod. de Off. Præf. Vigil.*

Vigil., ed avea il Dritto di castigare i malvagi colla frusta, giusta il prescritto nella *L.* 1. §. 10. *de Off. Præf. Urbi*: *Præfectus Urbi adire solet, & pro modo querelæ corrigere eum, aut comminare, aut fustibus castigare, aut ulterius procedere in pœna potest*. Avea inoltre esso Prefetto alla Città la cura d' invigilare alla quiete della Plebe, alla disciplina e buon' ordine de' pubblici Spettacoli, e la direzione, e comando de' Soldati stazionarj: *L.* 1. §. 12. *ff. de Offic. Præfecti Urbi*. *Quies quoque Popularium, & ad disciplinam spectaculorum, ad Præfecti Urbi curam pertinere videtur, & sane debet etiam dispositos Milites Stationarios habere, ad tuendam Popularium quietem, & ad referendum sibi quid in Urbe agatur*: *L.* 6. *ff. de Interdict., & Relegat.*

§. 20. La Magistratura del Capo Generale di Polizia supera di gran lunga quella, ch' esercitavano i passati Reggenti della G. C. della Vicaria, che, quantunque luminosa sia stata la Carica di quelli, pure eran tenuti ubbidire alle decretazioni del Presidente del S. R. C., nè potean da se soli far cos' alcuna, nè devenire a carcerazioni, senza il voto almeno di un Giudice della G. C. della Vicaria: Pram. 52.

§. 40. *de Official., & his, quæ eis prohib.*. Al contrario il Capo Generale della Polizia non conosce Magistrato, che possa inibirlo, e di se solo, senza veruna dipendenza arresta, carcera, e fa tutto, e quanto stima opportuno pella conservazione della Pubblica tranquillità. Ed a somiglianza de' passati Reggenti della G.C. della Vicaria, ha il Dritto di creare, e patentare i Camerlenghi, e Giurati de' Casali di questa Capitale, giusta il Real Dispaccio de' 29. Maggio 1804.

§. 21. Il Capo Generale della Polizia ha molta similitudine con quel Magistrato, che diceasi *Judex Supremus*, *& a latere Principis*, siccome ha scritto Geronimo Calà nella sua Opera intitolata *de Præeminentiis M. C. V.*, giacchè il medesimo poteasi servire della Potestà economica, e politica per prevenire i delitti: *Judex Supremus, & qui adsistit ad latus Principis utitur potestate Œconomica, ut obviam iret damnis futuris: Ramires de L. Reg. §. 54. n. 13.* Qual Giudice Supremo avea la facoltà di punire i disprezzatori de' suoi stabilimenti, e delle LL., emanate pella prevenzione de' delitti, colla carcerazione, coll' esilio, e colla relegazione, senza processo, e far tutto e quanto

tro-

trovasi stabilito dalla *L. 7. ff. de Interdict. & Releg.*, *Mastrill. de Magistrat. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 227.

§. 22. La stessa facoltà di castigare i Rei economicamente *de facto*, senza processo, e senz' ordine giudiziario è riserbata al solo Principe, ed un tempo si appartenea al Collateral Consiglio: *Less. de Just., & Jur. lib.* 2. *Cap.* 29. *Reg. de Pont. de Potest. Proreg. tit. de Provis. fieri solitis n.* 11. *&* 12.

§. 23. Al Capo Generale di Polizia, oltre di esserle stata comunicata la Potestà economica, e politica pella prevenzione de' Delitti, tutta la Magistratura di Polizia, sebbene sembri divisa in più rami, pure dalla citata Prammatica de' 7. Novembre 1798., chiaramente si rileva, che nella sola Persona di detto Capo Generale risiede tutta la Delegazione del Magistrato di Polizia della Capitale, e del Regno; e perciò oltre di partecipare della Prefettura Pretoriana, Urbana, e Popolare, può giustamente chiamarsi. *Judex Supremus, & a latere Principis*,

§. 24. Esso Capo Generale è decorato di toga con tutte le onorificenze, e prerogative dovute a' Capi di Tribunali della Capitale. E' Capo ancora della Suprema Giunta di Buon Go-

verno, che si regge in sua Casa, unitamente a due Giudici di Polizia, Segretario, ed Avvocato de' Poveri.

§. 25. Ha la Suprema direzione di tutte le Guardie di Polizia.

§. 26. Riceve i rapporti, gli avvisi, e le notizie da' Giudici Commessarj di Polizia, dando loro quelle disposizioni, che stima opportune per lo arresto de' Delinquenti, per lo appuramento de' Delitti, e per tutt' altro, che riguarda il mantenimento del buon ordine pubblico, e la tranquillità della Capitale.

§. 27. Rivede inappellabilmente tutt' i Decreti, che i Giudici Commessarj di Polizia pronunziano. Accorre di persona nel caso d'incendj, e di ogni altro avvenimento, che possa turbare la pubblica tranquillità, e necessitando il braccio forte, gli si concede dal ramo Militare in tutte le occorrenze.

§. 28. Cura a prevenire i disordini in quei luoghi, ne' quali il Popolo a folla si raduna per occasioni di Feste, Spettacoli, o per altre ricorrenze.

§. 29. Riferisce ogni giorno al Soprantendente Generale tutto, e quanto accade, e da questi se ne fa rapporto alla Maestà del Sovrano pe 'l

ca-

canale della Segreteria di Grazia, e Giustizia.

§. 30. Come special Delegato pella prevenzione de' Delitti, puol' esso Capo Generale di Polizia dare tutte quelle disposizioni, che crede necessarie, sia nelle circostanze da per se, sia ne' punti generali coll' approvazione del Re.

§. 31. La prima pruova de' Delitti commettonsi nella Capitale, è specialmente delegata al Capo Generale di Polizia; e seguito l' assodamento del Delitto, passa Egli le carte a' Tribunali competenti, sien' ordinarj, sieno privilegiati, co' lumi corrispondenti, che la Polizia averà acquistati.

§. 32. Colla stessa Delegazione ordina gli arresti di tutt' i delinquenti nella Capitale, di qualunque Foro, e Giurisdizione, anche privilegiatissimi.

§. 33. Qualunque arresto debba farsi nella Capitale, anche per disposizione degli altri Magistrati, e Tribunali, dev' eseguirsi per mezzo del suddetto Capo Generale di Polizia, cui con lettera di Officio de' Commessarj de' respettivi Tribunali, e Magistrati Delegati, si significa l' ordine *de Capiendo*, che vi sia contro un Individuo: la Polizia lo arresta, e ne da l' avviso a' Commessarj, e Delegati.

§. 34.

§. 34. Il Capo Generale di Polizia, procedendo all' arresto di persone, che godono privilegio, od esenzione di Foro, le fa eseguire come Delegato del Foro privilegiato, cui la persona che dee arrestarsi appartiene; la ritiene nelle carceri in nome del Foro, che gode, per quindi passarsi al medesimo, dopo l' assodamento delle prime pruove co' lumi corrispondenti, per prendersi dal Foro competente la Giudiziaria informazione, ed indi dallo stesso proprio competente Foro giudicarsi. Con dichiarazione, che quando si deve arrestare un' Officiale de' Reali Esercitti per delitti comuni, e per materie attinenti alla Polizia, ne dee avvisare il ramo Militare per farlo eseguire.

§. 35. Puole addirittura in caso di flagranza pe' delitti comuni, e di materie attinenti alla Polizia, arrestare i semplici soldati, ed i bassi Uffiziali; e ne' casi fuori della flagranza, dee domandar l' assistenza, e 'l braccio forte al ramo Militare. I Tribunali rispettivi però nel recinto de' Tribunali stessi, possono procedere per mezzo de' proprj Subalterni all' arresto delle persone, senzacchè vi ha bisogno di farlo eseguire per mezzo del Capo Generale

del-

della Polizia ; e che i medesimi, ed i Giudici privilegiati possono procedere benanche addirittura all' arresto , per le mancanze in officio degl' Individui sudditi degli stessi Tribunali , e de' Giudici privilegiati .

§. 36. Il Capo Generale della Polizia ha riunite in se stesso tutte le facoltà , che si veggono accordate a' Giudici Commessarj di Polizia , i quali si considerano come tanti cooperatori del Capo medesimo ne' proprj Quartieri, ed interamente a lui subordinati , in guisacchè ciascun Giudice Commessario nel proprio Quartiere puol disimpegnare tuttocciò , che riguarda la Polizia , dandone avviso ad esso Capo Generale, il quale quando trovi, che ciocchè fanno va in regola , gli lascia agire ; ma quando vede , che siavi bisogno di provvedimento di sua parte , o Egli stesso prende la opportuna ingerenza , oppure da la norma, e le prescrizioni a' Giudici Commessarj .

§. 37. Tutte le relazioni tralla Polizia , ed il Governo, e tra quelli , ed i Magistrati della Capitale , e delle Provincie , non debbono aver luogo , che per mezzo di esso Capo Generale di Polizia, il quale dee nel suo rapporto generale dare ogni giorno ragguaglio al Sopran-

prantendente di ciocchè viene ad esso riferito da' Giudici Commessarj de' Quartieri, sulle rivele de' Forastieri.

§. 38. Ha parimenti la Suprema direzione, e Soprantendenza di tutte le Carceri della Capitale, destinando per ciascun Carcere un Giudice Commessario di Polizia, che ha la cura d' invigilarvi sotto i dilui ordini.

§. 39. Dev'esattamente vegghiare sopra tutti gl' Individui di Polizia, prendendo conto delle dilor' operazioni, e tiene benanche subordinato il Soprantendente della guardia di Polizia della Capitale.

§. 40. Ha presso di se quattro de' più abili e probi Scrivani Fiscali, de' quali può avvalersi ne' disimpegni, che dev' Egli stesso praticare. Destina i Scrivani a ciascun Giudice Commessario de' Quartieri; e 'l ramo de' Scrivani Fiscali di Polizia è interamente sotto la di lui scelta, sendo amovibili *ad nutum* del medesimo. Ha in oltre l' Officina della Segreteria, disimpegnata da più Individui dipendenti da esso Capo Generale di Polizia.

§. 41. Tal sublime Magistratura si esercita attualmente dall' Emeritissimo Regio Consigliere del S. R. C., e Caporuota della G. C. Cri-

mi-

minale Signor D. Gregorio Lamanna con quella esattezza, e zelo, che ha meritato, e merita le lodi Universali.

TITOLO III.

Dell' Uffizio de' Giudici Commessarj di Polizia.

§. 42. I Giudici di Polizia, può dirsi, di esser succeduti a quelli, che Augusto creò pella Polizia di Roma, addetti alla cura di cadauna strada, coll' obbligo di far stare inteso il Principe di ciocchè in pubblico, od in privato accadea ne' luoghi a loro commessi. Questo stess' obbligo hanno i Giudici di Polizia Commessarj de' Quartieri di questa Capitale, di avvisare, cioè, ogni giorno il Capo Generale di Polizia quanto accade ne' suddetti Quartieri. E perch' essi Giudici hanno benanche la cura delle Carceri, ed esercitano altre Cariche, potrebbonsi somigliare *al Triumvirato Capitale* in certe facoltà, come dice Pomponio nella *L.* 2. *ff. de Orig. Jur.* §. 30. *Qui carceris custodiam haberent, ut cum adverti oporteret, interventu eorum fieret.* Sebbene al dir dell' Imperator Giu-

sti-

stiniano nella citata Novella 13. sembrino essi Giudici di Polizia di esser succeduti piuttosto a quei Magistrati chiamati *Conjudici*, che lo stesso Imperatore destinò al Prefetto del Popolo per la rett' amministrazione della sua Carica. *Attamen hæ Dignitates judicantur magnæ, & multotiens etiam Conjudices dantur, & innumerabiles nobis sollicitudines sunt, ut causæ sine judicio procedant, quomodo non competens est de Judicibus, quibus super animabus Judicantium, & periculum omnem ponere providentiam.*

§. 43. Tai Giudici di Polizia pare che traggon l' origine dalla suddetta Novella 13. per essere interamente dipendenti dal Capo Generale della Polizia, equiparandosi, come sopra, al Prefetto del Popolo.

§. 44. I Giudici di Polizia son decorati di toga: hanno il dilor Quartiere separato, ove cadaun di essi è un vero Magistrato. Ricevono tutti gli avvisi, notizie, e rapporti dagl' Ispettori, e Subispettori. Dispongono gl' ordini corrispondenti, e ne fan rapporto al Capo Generale della Polizia. Sono parimenti obbligati di fare in ciascun giorno duplicato rapporto, uno cioè diretto al Soprantendente, e l' altro al Capo Generale della Polizia sulle ri-

vele

vele ricevono pe' Forestieri, citato Bando de' 30. Agosto 1804.. Ed invigilano ancora, che gl' Ispettori, e Subispettori adempiscono esattamente a' loro doveri.

§. 45. Accadendo delitti gravi ne' loro Quartieri, devono subito portarsi sulla faccia del luogo per prendere l'ingenere, assistiti da' di loro Scrivani Fiscali. Sentono la deposizione de' Principali, facendone stendere il detto nella loro presenza. Dispongono, occorrendo, il pronto ed immediato arresto de' delinquenti. Prendono la sommaria cognizione del fatto, con esaminare stragiudizialmente quelle persone, che ne sono probabilmente intese, notando i detti di tutti, e del risultato, ne formano breve, e distinta relazione, onde si abbia una chiara idea dell' accaduto, e delle circostanze, che lo hanno accompagnato.

§. 46. Essi Giudici di Polizia devono fare tutte le indicate operazioni con semplici diligenze, nè possono occuparsi in questa sommaria cognizione del fatto, che pe 'l corso di una settimana, a contare dal dì del delitto commesso; ed elasso il detto termine di giorni sette, quando non si tratti di materie attinenti alla Polizia, che si dilucideranno nel lib. 2.

e 3. di queste Istituzioni, trasmettono le carte al Capo Generale di Polizia, cui ne dispone il passaggio a' Tribunali competenti pelle ulteriori provvidenze di giustizia. Ed occorrendo delitti leggieri, ne commetton' essi Giudici l'ingenere, e l' esame de' Testimonj ad uno de' Scrivani Fiscali, che glie ne rendi conto.

§. 47. Ne' casi appartenenti alla Polizia, deesi da essi Giudici, coll' ajuto de' loro Scrivani formare un processo sommario, e verbale; condannano i Rei, od assolveno gl' imputati. I processi, e decreti di Polizia devon' essere in lingua volgare, ossia Italiana, che passano al Capo Generale di Polizia, per essere dal medesimo confermati, od annullati, con doversi poi inappellabilmente eseguire, quanto dal Capo di Polizia sugli assunti viene stabilito.

§. 48. Devono i Giudici Commessarj di Polizia procurare, che ne' loro Quartieri non si turbi in verun modo il buon' ordine, e la tranquillità pubblica. Concordano bonariamente tutte le picciole risse, e dissenzioni, con far mandato alle parti di non offendersi, dandone sempre avviso al Capo Generale della Polizia.

§. 49. Sono essi Giudici ne' diloro rispettivi

Quar-

Quartieri veri Direttori de' medesimi, rivestiti di tutta la Giurisdizione della stessa Polizia, ma sempre, ed in tutto dipendenti dal Capo Generale della medesima, il quale, come si è detto, tiene in tutt'i Quartieri la stessa facoltà de' Giudici Commessarj.

§. 50. Pella celerità delle operazioni, devono essi Giudici sempre agire da se soli, e dare le opportune providenze ai casi, che occorrono, partecipando il tutto al Capo Generale di Polizia, attendendo ad eseguire i dilui ordini, quando in seguito glie ne comunichi; e domandandogli ne' casi dubj, e gravi; dopo date le providenze interine, che il bisogno richiede, attendano da esso Capo Generale le sue risoluzioni.

§. 51. Conoscono sommariamente di tutt' i piccioli debiti al disotto de' ducati dieci, procurando prima per i Debitori poveri, braccialì, e che vivono dalla loro giornaliera mercede, di concordarli coi Creditori: e non riuscendogli, passino alla coazione, procedendo per tali piccioli debiti definitivamente, ed inappellabilmente; menocchè non trattisi di affari, che meritano la cognizione ordinaria; in questo caso devono rimettere le carte a' Tribunali competenti.

§. 52. Hanno la facoltà di arrestare nel proprio Quartiere tutti i Delinquenti, come viene accordato al Capo Generale della Polizia in tutta l' estensione della Capitale. Devono inoltre procurare la stretta osservanza de' regolamenti di Polizia, e fare delle visite ai luoghi soggetti, per assicurarsi, se gli stabilimenti della medesima si osservano, punendo i Trasgressori.

§. 53. Invigilano specialmente, se gl' Ispettori di Polizia rondano la notte colle Guardie, e se i medesimi eseguiscano appuntino i loro doveri. Hanno sotto i dilor' ordini due Scrivani Fiscali per cadauno, che gli si assegnano dal Capo Generale di Polizia, dovendo veghiare su della diloro condotta con tutta esattezza, ed in casi di mancanza, punirli severamente collo stesso procedimento sommario, e colla intelligenza del Capo Generale della Polizia. E finalmente è stato da S. M. accordato loro l' ascenso alle altre Magistrature della Capitale, a proporzione de' diloro meriti, e requisiti.

TITOLO IV.

Dell' Uffizio degl' Ispettori di Polizia.

§. 54. GL' Ispettori di Polizia, sembra di aver la stessa carica, ch' esercitavano in Roma i Quinquemviri, *qui nocturno tempore, cis, & ultra Tiberim, una cum Triumviris Capitalibus, qui habebantur, uti ipsorum adjutores circumibant, disponentes vigilias per Urbem: Cœtus nocturnos prohibentes: Incendia caventes, & arcentes: Pompon. L. 2. §. 30. ff. de Orig. Jur.*

§. 55. Sono tenuti gl' Ispettori di Polizia ricevere gli avvisi, e le notizie da' Subispettori, passandone il rapporto al Giudice Commessario di Polizia del Quartiere. Devono rondare la notte, e sopraintendere alle Guardie. Procurano l' arresto de' Malviventi, e de' Vagabondi, e di chiunque altro controvenga ai Regolamenti, e Bandi di Polizia. Hanno cura del buon ordine della Famiglia armata, e della esecuzione de' stabilimenti intorno alla medesima. Devon' eseguire tutti gli ordini, che vengon loro comunicati da' Giudici Commessarj di Polizia, e dal Capo Generale della medesima, e specialmente di dover curare con inde-

fessa vigilanza, e sotto la loro immediata responsabilità la piena esecuzione del Bando de' 30. Agosto 1804., toccante la rivela de' Forastieri.

§. 56. In ogni Quartiere della Capitale vi sono destinati tre Ispettori, uno di essi ronda la notte, ed è franco il di seguente da ogn' incombenza, e 'l giorno appresso è d' Ispezione:

TITOLO V.

Dell' Uffizio de' Subispettori di Polizia.

§. 57. LA carica de' Subispettori di Polizia è simile a quella, parimenti creata dall' Imperatore Augusto col nome di *Vicomagistri*, avendone destinati quattro per cadaun vicolo, acciò custodito lo avessero da qualunque disordine: *Sveton. in August. Cap.* 30. *Rosin. Antiquit. Roman. Cap.* 25.: E tali infatti sono essi Subispettori, perchè siccome Augusto divise Roma in 14. Regioni, ed in 424. Vichi, al dir di *Isacc. Casaubon. nelle note allo stesso Svetonio*, così per stabilimento della citata novella Prammatica, questa Capitale si vede divisa, come abbiam detto, in 1315. Strade;

de, e Vichi, assegnati a 72. Subispettori, in guisacchè ogn'un di essi tiene un Ripartimento all' incirca di 19. Strade.

§. 58. Sono tenuti i Subispettori di Polizia di passare sollecitamente gli avvisi agl' Ispettori del Quartiere di qualunque delitto, disordine, sconcerto, o turbamento, che accade ne' proprj Dipartimenti. Prendano nota di tutte le circostanze del delitto, e delle persone, che ponno deporre la verità. Devono render conto agl' Ispettori del Quartiere di tutti coloro, i quali non han mestiere, od arte, o menano vita vagabonda ne' loro Ripartimenti: di tutt' i mendici, che li frequentano: di tutte le Feste, che vi si fanno: e di tutte le controvenzioni a' Stabilimenti di Polizia; e specialmente pell' esatta rivela de' Forastieri, giusta il citato Bando de' 30. Agosto 1804.. Son tenuti di fare la numerazione di tutti quelli, che abitano ne' diloro Ripartimenti; specificando il numero delle case, l'appartamento, il numero delle persone compongono la famiglia, e passarne distinto avviso all' Ispettore di Polizia del dilor Ripartimento. Ed in fine devono prontamente eseguire tutti gli ordini, e commessioni, che gli vengono imposti dagl'

Ispettori de' diloro Ripartimenti, dal Giudice Commessario del Quartiere, e dal Capo Generale della Polizia.

TITOLO VI.

Generale definizione, e divisione de' Delitti, e delle Pene, e di altre cose notabili.

§. 59. L'Oggetto di questo Titolo non è quello di trattar di tutt' i Delitti, e Pene, de' quali han maestrevolmente scritto molti valenti Criminalisti, ma solamente ragionare di quei descritti nella novella Prammatica di Polizia de' 7. Novembre 1798., riducendoli a forma d' Istituzione, e spianando la materia co' principj generali delle definizioni, e delle divisioni, per poi trattarli specificatamente; ragionando ancora dell' infamia di Dritto, e di Fatto; del modo da tenersi nell' irrogare le Pene, e di altre utilissime Nozioni, che apparecchiano sempreppiù la materia, ed avviano la Gioventù a capirla con più prontezza.

§. 60. Varie definizioni sono state date dagli Autori al Delitto; a Noi piace più quella, concepita dal Giureconsulto Einecio nelle sue

Isti-

Istituzioni Civili *Lib. IV. Tit. II.. De obligationibus, quæ ex Delicto nascuntur: Delictum, est factum illicitum sponte commissum, quo quis, & ad restitutionem, si fieri possit, & ad pœnam obligatur*; dalla qual definizione si scorge, che ogni delitto viene accompagnato da due circostanze; cioè dal Reato, ossia viziosità dell' atto, e dall' Effetto, ossia danno inferito al terzo: alla prima corrisponde la pena; al secondo l'emenda del danno.

§. 61. La parola *Delictum* è un nome generale, e differisce dalla parola *Crimen*, siccome il genere differisce dalla specie, mentre i Criminalisti sostengono, che *delinquere* significa peccare, potendo accadere per dolo, e per ignoranza: ma il *Crimen* dicon esser quello, che si commette con *dolo malo*, ed intenzione prava, sempre riputato più grave: *Anton. Matth. de Crimin. Cap. 1. n. 10. Crimen est Delictum, quod publicæ Vindictæ gratia accusatur apud eum, qui gladii potestatem habet ad animadvertendum facinorosos homines.*

§. 62. I delitti poi si dividono in Assoluti, e Correlativi: Comuni, e Proprj: Capitali, e non Capitali: Infamanti, e non Infamanti.

§. 63. I delitti assoluti sono quelli, che da

loro stessi portano il nome; come sarebbero il Furto, l'Omicidio ec.. I correlativi quelli, che necessariamente devonsi commettere da due, o più persone, come l'Assassinio, l'Adulterio ec.

§. 64. I Delitti comuni sono quelli, che posson commettersi da tutti. I proprj, quelli si commettono da un dato Ceto di persone, come la diserzione de' soldati; la simonia de' Chierici ec.

§. 65. I Delitti capitali si desumono dalla qualità delle pene, al dir di Baldo nella *L.* 1. *ff. de Just. & Jur.*: *Pœna sit signum culpæ*. Onde per quei delitti, che può irrogarsi la pena di morte, o naturale, o civile; il Delitto chiamasi capitale: *Modest. in L.* 103. *ff. de Verb. sign.*: *Licet capitalis, latine loquendo, omnis causa æstimationis videatur, tamen appellatio capitalis mortis, vel amissionis Civitatis intelligenda est. L.* 2. *&* 28. *ff. de Pœn.*. Quando poi tai pene non vedons' irrogate, il delitto chiamasi non capitale. *Caball. cap.* 197. *n.* 5. *Ex qualitate pœnæ, qualitas, & gravitas delicti dignoscitur*: *Paul. L.* 2. *ff. de public. Jud.*

§. 66. I Delitti non capitali sono quelli, pe' quali s' irroga la pena pecuniaria, o qualche

pic-

picciola pena afflittiva di corpo: *Non Capitalia sunt, ex quibus pecuniaria, aut in corpus aliqua coercitio pœna est.*

§. 67. I Delitti pubblici diconsi quelli, che offendono lo Stato, e recano danno a tutti, derivando dalle LL. de' pubblici Giudizj, siccome scrisse il Gireconsulto *Macer* nella *L.* 1. *ff. de publ. Jud.*. *Non omnia judicia, in quibus Crimen vertitur publica sunt, sed ea tantum, quæ ex lege publicorum judiciorum veniunt.*

§. 68. I Delitti pubblici si dividono in Ordinarj, e Straordinarj; gli Ordinarj son quelli pe' quali trovasi stabilita una pena certa dalla Legge, quale non potrà il Giudice nè accrescere, nè diminuire, *L.* 1. §. 2. *ff. ad S. C. Turpill.*

§. 69. I Delitti pubblici straordinarj, son quelli, pe' quali non si vede stabilita pena certa dalla legge, ma si rimette tutto all' arbitrio del Giudice, avendosi non però riguardo alla persona del delinquente, ed alla gravezza del Delitto. *L.* 1. §. 1. *ff. de Effract.*. *Quibus nulla specialis pœna rescriptis Principalibus imposita est: idcirco, causa cognita, liberum erit arbitrium statuendi ei, qui cognoscit. L.* 7. *ff. ad L. Jul. repetund.* §. 3. *hodie . . . extra ordinem puniun-*

niuntur, vel exilio, vel durius: Sebbene il Giureconsulto Paolo nella *L.* 3. *ff. de Stell.* dice, che pe' delitti straordinarj vi sieno anche state stabilite delle pene dalle Costituzioni de' Principi, e dalle Risposte de' Prudenti, giusta le LL. contenute nel *lib.* 47. *tit.* 2., *& sequ. ff. de extraord. Crimin.*

§. 70. Pe' Delitti pubblici è lecito a cadauno del popolo di accusare, §. 1. *Institut. de Publ. Jud.*: *Publica autem dicta sunt, quod cuivis de populo executio eorum plerumque datur. L.* 16. *ff. de Accusat. L.* 30. *Cod. ad L. Jul. de Adult.*

§. 71. Il costume odierno è quello, che la pubblica vendetta de' delitti, per lo più, si sostiene dagli Avvocati, e Procuratori Fiscali, per evitarsi gli odj, ed i rancori, che necessariamente devon nascere tra gli accusatori, e gli accusati: ed alle volte perchè mancherebbero gli accusatori, e verrebbero così a restar impuniti i delitti; al dir di Gudellin *Lib.* 5. *de Jur. Nov.*

§. 72. I Delitti privati sono quelli, che danneggiano i Privati particolarmente, potendo solamente coloro, che han sofferta la ingiuria accusare, ed agire, e non già il Fisco. *Burg. de modo proced. ex abrupt. quæst.* 19. *&* 23. *n.* 4.

et

& 216.. E la pena di tai delitti vien rimessa totalmente all' arbitrio del Giudice. *L. ult. ff. de priv. Delict.*

§. 73. Finalmente i Delitti, altri dicons' infamanti, altri non infamanti; e perchè infiniti sono tai Delitti, e sparsi per tutto il Corpo del Dritto Civile, e Municipale, nascenti tutti dall' infamia, che diminuisce la stima de' Cittadini, non è fuor di proposito avvertirne la gioventù col seguente titolo.

TITOLO VII.

Dell' Infamia.

§. 74. L' Infamia vien definita: *Privatio existimationis, ob violatam turpibus factis honestatem. L. 3. ff. de re Milit. L. 31. Cod. de Decur. L. 5. §. 1. ff. de extraordin. Cognit.*, ed è di due maniere, una dicesi infamia di Fatto, l' altra infamia di Dritto.

§. 75. L' infamia di fatto è quella, che non viene irrogata dalla Legge, ma dalla Opinione degli uomini, *L. 2. ff. de Obseq. Parent. & Patron. Julian.. Honor Parentum, & Patronorum... Licet enim verbis Edicti non habeantur infames*

ita condemnati, re tamen ipsa, & opinione hominum non effugiunt infamiæ notam; & L. 13. *C. ex quib. caus. infam. irrog. Imperator Alexander: Ea, quæ Pater Testamento suo, filios increpans scripsit infames, quidem filios jure non faciunt, sed apud bonos, & graves opinionem ejus, qui Patri expicuit onerant.* Il Giureconsulto Perezio commentando la stessa *L.* 13. definisce l' infamia di fatto così. *Infamia facti est, qua quis apud honestos viros pro infame habetur, quamvis eum neque lex, neque Judicis sententia infament.*

§. 76. Nell' infamia di fatto non s' incorre per un solo fatto, che sembri indecente, e turpe agli Uomini probi, e cordati, ma per la frequenza de' medesimi.

§. 77. *Graffio Consil. lib.* 2. *Consil.* 2. *n.* 11. enumera quali persone debbonsi riputare infami di fatto, e conta, i *pubblici Giocatori, gli Ubbriachi, i Concubinarj, coloro, che frequentano le Taverne, i compagni de' Ruffiani; i Recitanti nelle comedie dissoneste ec. Pace Giordan. Lugubrat.* 10. *n.* 3. *tit.* 17. *Panimol. Decis.* 89. *num.* 3.

§. 78. Devesi però attendere per gl' infami di fatto l' uso delle Regioni, perchè alle volte un mestiere, che sembra turpe in un Pae-

se,

se; non viene per tale stimato in altre parti; l' esser Pubblicano, Tavernaro, Birro, Caupone, Stalliero, ed altro. Quale infamia di fatto viene a togliersi coll' emendazione della vita, e coll' abbandono di quel mestiere, che si vuole indecente: *Corn. Nip. in vita Temistocl. cap.* 1.

§. 79. L' Infamia di Dritto s' irroga dalla Legge: *Lib.* 2. *tit.* 12. *Cod. ex quib. caus. infam. irrog. lib.* 3. *ff. tit.* 2. *de his qui not. infam.*: Dalla sentenza del Giudice: e dalla Qualità della pena.

§. 80. Per Legge vengon dichiarat' infami i Ruffiani, e le Rufflane. *L.* 4. *ff. de his, qui not. infam. Qui lænocinium fecerit; sive autem principaliter hoc negotium gerat, sive alterius negotiationis accessione utatur.* Le Donne prostitute, Meretrici, e Questuarie *L.* 41. *ff. de ritu nuptiar. Probrum intelligitur etiam in his mulieribus, quæ turpiter viverent, vulgoque quæstum facerent, etiamsi non palam, & L.* 43. §. 4. *ff. eod.. Non solum autem ea quæ facit, verum etiam quæ fecit, notatur.* Le donne maritate, che vengon colte nell' adulterio, *quæ in adulterio deprehensa est. L.* 43. §. *penult. & ult. ff. de ritu nupt.*. Gl' insaziabili usurai: *Improbum fœnus exercentibus, & usuras illicitas exigentibus*

bus infamiæ, macula irroganda est: L. 20. Cod. ex quib. caus. infam. irrog., e molti altri, che per brevità si tralasciano.

§. 81. Per Sentenza del Giudice, incorre il Reo nell' infamia di Dritto, quantevolte vien giudicato, e condannato per delitto pubblico; *L. 19. Cod. ex quib. caus. infam. irrog.. Leg. infamem ff. de Publ. Jud. Infamem non ex omni Crimine sententia facit, sed ex eo quod judicii publici causam habuit.* I condannati per causa di furto *L. 8. Cod. eod. Si furti condemnata es, citra verbera, quoque fustium infamiæ damnum subiisti, L. 4. ff. de his qui notant. infam.: Item si quis furti bonorum raptorum damnati, infames sunt.* Colui che vien condannato per aver offeso l' innocente, pe 'l nocente: *Pramm. unic. de Offend. innox. pro nox.*, ed altri, che potransi riscontrare presso Caravita *institut. Crimin. lib. 2. cap. 1. n. 33. & seq.*

§. 82. Pella qualità della pena viene ad irrogarsi l' infamia di Dritto *L. 3. Cod. Ex quib. caus. infam. irrog.*, come sarebbe la Deportazione; la Condanna alle opere pubbliche, la Galea *ad tempus, L. 6. Cod. eod. Ad tempus, ad opus publicum damnati*: la frusta per giusta causa *L. 16. Cod. eod. Imperator Gordianus: Fustibus cæ-*

sum

sum cui per Præconem . . . ideoque esse famosum manifestum est.

§. 83. L' infamia di dritto, che nasce da' Delitti pubblici, o dalla Sentenza del Giudice, o dalla qualità delle pene, sempre perdura, *L. 6. Cod. ex quib. caus. infam. irrog. Sever. & Anton. Ad tempus damnati in opus publicum, pristinum quidem statum retinent, sed damno infamiæ post impletum tempus subjiciuntur*; e ciò vien confirmato dalla Pramm. 4. *de Cess. Bonor.*, la quale ordina, che i condannati in Galea, per causa di furto, finita la condanna, in segno della loro infamia, dovessero loro vita durante portare in testa un cappello di color ceruleo.

TITOLO VIII.

Della Definizione, e Divisione delle pene.

§. 84. IL timor delle pene stabilite pe' delitti, ispira la pace a' Cittadini, e garantisce gl' innocenti dalla calunnia. *L. 1. C. ad L. Jul. repetund. Imperator Gratianus . . . ut unius pœna possit esse metus multorum.*

§. 85. Il Giureconsulto Paolo colla *L. 20. ff. de Pœn.* definisce la pena: *Debita coercitio, quæ*

quæ a legibus, vel Magistratibus imponitur. Le LL. 131. & 224. *ff. de Verbor. signif.*, definiscono la pena: *Coercitio delicti, sive Criminis*; E 'l Dritto Canonico la definisce: *Malum passionis, quod infligitur ob malum actionis ad publicam vindictam, & Rei emendationem*. Ben inteso, che la pena dee sempre supporre la colpa, altramenti non puol chiamarsi pena: *Novar. de Gravamin. Vassall. Prelud. 5. n. 8. fol. 6. Viv. Decis. 232. n.6. Pœna proprie dicitur læsio, quæ punit quod quisque committit*.

§. 86. Si dividono le pene in Ordinarie, e Straordinarie, Capitali, e non Capitali.

§. 87. La pena ordinaria dicesi quella, che trovasi stabilita dalla Legge. *Pompon. L. 41. ff. de Pœn.. Sanctio legum, quæ novissime certam pœnam irrogant iis, qui præceptis legum non obtemperaverint . . . nec sane verisimile est, delictum unum, eadem lege variis existimationibus coerceri*.

§. 88. La pena straordinaria dicesi quella, che non si trova determinata dalla Legge, e sta interamente riposta all' arbitrio del Giudice *L. 13. ff. de Pœn. Carpzov. Prax. Crim. part. 3. quæst. 128.*

§. 89. La pena Capitale è quando al Reo si to-

toglie la Vita, la Libertà, o la Cittadinanza; Ulpiano nella *L.* 2. *ff. de Pœn. Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato, vel mors, vel etiam civitatis amissio, vel servitus contingit.* E 'l Giureconsulto Callistrato nella *L.* 28. *ff. eod.*: *Capitalium pœnarum fere isti gradus sunt: Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio: item vivi crematio... item capitis amputatio. Deinde proxima morti pœna metalli coercitio.* E colle nostre Prammatiche il termine di *morte naturale* s' intende, quando si toglie la vita al Condannato, o col *talamo*, o colla *forca*, esasperandosi alle volte la pena col *trascino* sino al luogo del supplizio, coll' *abbruciamento* del cadavere, col *troncarsegli* la testa, e le mani, *col tagliars'* in pezzi, ed altro ec.

§. 90. La libertà si toglie al Reo, allora quando vien condannato perpetuamente alla Galea, o di star racchiuso in qualche Torre, Isola, od altro luogo ben guardato, che dicesi ancora *deportazione*.

§. 91. La Cittadinanza finalmente si perde, quando il Reo vien condannato allo sfratto dal Regno. *De Franch. decis.* 501.

§. 92. Le pene non capitali sono la Galea a tempo, la Frusta, la Berlina, le Battiture, la Relegazione alle Isole, il Presidio, il Carcere, l' Esilio, la privazione di qualche Impiego, o Dritto, e la Multa. *L.* 28. *ff. de pæn.* §. 1. *Cæteræ vero pœnæ ad existimationem non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam: vel cum in opus quis publicum datur, vel cum fustium ictu subjicitur.*

§. 93. Tralle pene capitali si annovera la Frusta, la quale dal Giureconsulto Callistrato nella *L.* 7. *ff. de Pæn.* si distingue, cioè, *Admonitio fustium, flagellorum castigatio, vinculorum verberatio.*

§. 94. La prima specie di frusta era colle sferzate, e si dava agli Uomini liberi, che commettean delitti infamanti: *Cic. Filipp.* 3., & *l.* 3., & 28. *ff. de Pœn. L. ult. ff. de Injur.*. Qual pena doveasi spiegare nella Sentenza, giusta il prescritto della *L.* 14. *Cod. Ex quib. Caus. infam. irrog. Nullam extimationis infamiam avunculus tuus pertimescat, ictibus fustium subjectus, si sententia non præcessit irrogans ignominiæ maculam. L. ictus fust.* 22. *ff. de his qui not. infam.*

§. 95.

§. 95. Siffatta pena di rado praticavasi cogli Uomini liberi, ma spesso si usava contra i Soldati ladri, disertori, o che deponevano il falso; e talune volte sotto le sferzate i Pazienti andavano anche a succumbere. *Polib. lib. 6.*.

§. 96. La seconda specie di frusta, che si usava pe' Servi, chiamata *Castigatio flagellorum*; era una pena più grave della frusta, chiamata *admonitio fustium*, per cui venivano i Servi battuti *cum flagellis*, cioè verghe, *cum flagris*, che sono i staffili, *cum loris*, che sono le correggie di cuojo.

§. 97. Della flagellazione ne parla Ulpiano nella *L.* 17. *Sed si unius* §. 2. *ff. de Injur.*: *Servus meus opera, vel querela tua, flagellis cæsus est a Magistratu nostro.*

§. 98. *De flagris* ne fa menzione lo stesso Giureconsulto nella *L.* 9. *Sed est quæstionis* §. 3. *ff. eod.*: *Si atrocem injuriam servus fecerit, siquidem Dominus præsens sit, potest agi de eo: quod si absfuerit, Præsidi offerendus est, qui cum flagris rumpat.*

§. 99. Della frusta praticavasi *cum loris*, trovasi scritto nella *L. Item* 15. *apud Labeonem* §. 39. *ff. d. tit.*: *Si Magistratus municipalis servum meum loris ruperit.*

alla pena ordinaria, *Pragmat.* 2. *de Furt.*

§. 103. Vi sono altri delitti, che si puniscono ancora colla frusta, pe' quali leggasi Farinacio, e Romano *Singul. 66. 7.*. Presso di questi Autori si legge parimente la differenza delle Persone, che posson subire la frusta, giusta il Canone *Contra Idolorum cultores c. 26. q. 5.* & *siquidem servi sunt, verberibus, cruciatibusque, quibus ad emendationem pervenire valeant, castigare; si vero sunt liberi, inclusione digna, districtaque, sunt in pœnitentiam redigendi.*

§. 104. Lo stesso Farinacio dice dovers' irrogare la frusta a' Ladri, Marioli, Truffajoli, e Testimonj falsi. Ai Ladri detti *Incisores bursarum*, ossieno *manticularj*, che si framischiano nella gente unita, e con destrezza togliano, aprono, ed evacuano le borse altrui, prendendosi ciocchè vi è dentro. Ai *Direttarj*, cioè coloro, che entrano per rubbare ne' Cenacoli, ove si mangia, e servendosi di altri istrumenti, chiamansi *Apertularj*. Ai *Saccolarj*, cioè coloro, che con giochi di mano, e dentro i sacchetti rubbano destramente, che al pari de' Direttarj vengano da Ulpiano descritti nella *L. 7. ff. de Extraord. crimin.*: *Sacculatii, qui ve-*

vitas in sacculo artes exercentes partem subducunt, partem subtrahunt: item qui Diretarii appellantur; hoc est, hi qui in alienas Cœnacula se dirigunt furandi animo: plusquam fures puniendi sunt; idcirco aut ad tempus in opus dantur publicum, aut fustibus castigantur, & dimittantur, aut ad tempus relegantur.

§. 105. Suole la frusta anche darsi a' Bestemmiatori, con mettersi loro in bocca un pezzo di legno, chiamato volgarmente *mordacchia*. *Pragm. 7. de Blasph.*. Si pratica benanche contra i Ladri la berlina innanzi la porta della Vicaria *Visc. Conclus. jur. in verb. justigatio. Carpz. in Prax. Crim. part. 3. cap. 35. n. 49. Rodoer. addit. ad resolut. de Marin. 187.*

§. 106. L' uso odierno di dare la frusta è quello, che il Reo denudato, e cavalcato sopra di un asino colla mitra di carta, venga battuto con una coreggia chiamata *baccalà*, pe' luoghi destinati nella Città, preceduto dal Precone, che a suon di trombetta manifesta al Popolo il delitto, e la Sentenza del Giudice. *De Rosa Prax. Crim. lib. 1. cap. 13. Carav. Instit. Crim. lib. IV. §. 1. n. 18.*

TITOLO IX.

Maniera da tenersi da' Giudici nell' infligere le pene a' Delinquenti.

§ 107. IL Giureconsulto Claudio avvertisce i Giudici nella *L.* 16. *ff. de Pœn.*, che nell' infligere le pene abbian sempre presenti le circostanze descritte nel §. 1. della stessa legge: *Sed hæc quatuor genera considerandæ sunt septem modis: causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, & eventu.* Noi parleremo soltanto della causa, e della qualità della persona, rimettendoci pelle altre circostanze a quel tanto trovasi scritto dal Reggente de Rosa *Prax. Crim. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 36. *& seq.*: cui incarica precisamente a' Giudici di ricercar la causa, come base, e fondamento del delitto. *Ulp. l.* 39. *ff. de furt.*; *Verum est . . . nec enim factum quæritur, sed causa faciendi.* Ed Innocenzio III. nel cap. *cum dilecti de accusat.*: *& ideo judicari ex causa. Guazzin. ad Defens. lib.* 2. *Defens.* 28. *n.* 6. *&* 7. *Menoch. Cons.* 230. *n.* 25. ciò è tanto vero, che la causa del delitto è quella, che fa meritare a' Delinquenti la pe-

na più, o meno grave. *L.* 16. §. 2. *ff. de Pœn. Causa, ut in verberibus: quæ impunita sunt a Magistro allata, vel Parente: quoniam emendationis, non injuriæ gratia videntur adhiberi. Puniuntur, cum quis per iram ab extraneo pulsatus est.*

§. 108. E' tenuto il Giudice per stabilimento della citata *L.* 16. considerare la persona rea, non solamente rispetto allo stato, ed alla dignità, ma benanche al sesso, ed all'età. *L.* 9. §. 11. *ff. de Pœn. Istæ fere sunt pœnæ, quæ injungi solent. Sed enim sciendum est, discrimina esse pœnarum, neque omnes eadem pœna adfici posse. Nam in primis Decuriones in metallum damnari non possunt, nec in opus metalli, nec furcæ subjici, vel vivi exuri.* E nella *L.* 28. §. 2. *ff. eod.*: *Non omnes fustibus cædi solent, sed hi duntaxat, qui liberi sunt, & quidem tenuiores homines: honestiores vero fustibus non subjiciuntur.* Osservandosi molte altre Leggi, che parlano come debbons' infligere le pene a' Delinquenti, servendosi dell'espressioni, *di onesti, e di umili*, a' primi mitigano le pene, ai secondi le aggravano. La stessa regola si vede inculcata nelle nostre Costituzioni, e Prammatiche, di aversi, cioè, sempre riguar-

do alla nobiltà, ed ignobiltà de' Rei, leggendosi benanche delle Decisioni, e specialmente presso *de Franch. decis.* 596. & 630., colle quali trovasi deciso, che li Nobili in questo Regno condannati all'ultimo supplicio, debbonsi decapitare, e gl' ignobili afforcare: *Nobiles ultimi supplicii pœna condemnatos in hoc Regno decapitari: Ignobiles vero furcis suspendi*, avendo anche i medesimi carceri differenti.

§. 109. Il Dritto Romano nell' irrogare le pene ha distinto l'Uomo onesto, dal plebeo. *L.* 1. §. *ult. ff. de Effract. & Expilator.*: *Simili modo . . . . dummodo ne quis in plebejo operis publici pœnam, vel in honestiore relegationis excedat*. Leggendosi parimente l' espressioni *humiliores*, & *honestiores* nella *l.* 38. §. 3. *ff. de Pœn.*: *Qui nondum viri potentes virgines corrumpunt, humiliores in metallum damnantur, honestiores in Insulam relegantur, aut in exilium mittuntur*. *L.* 3. §. 5. *ff. ad l. Cornel. de Sicar.*. Per Uom' onesto dees' intendere colui, ch'è scevro di ogn' infamia, ed *Ascan. in vers.* 3. chiama onesto quell'Uomo ricco posto in qualche dignità, opposto all' Uomo umile, e bisognoso: *Honestus quandoque locupletem, & in aliqua digni-*

tate

tate positum significat, atque humili, & egeno oppositum; L. 52. ff. de Furt. §. 21. L. 7. Cod. de Incest. nupt..

§. 110. Colla Prammatica 1. *de Pœn.* trovasi stabilito, che i Giudici nell' irrogare le pene, debbon' osservare le Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, ed in mancanza di quelle, osservare il Dritto comune, sebbene tal disposizione non toglie la facoltà a' Giudici di minorare, rimettere, o lenire le pene prescritte dal Dritto comune, e del Regno, concorrendo le circostanze della nobiltà, dell' età, del sesso, e di altre simili: essendosi le nostre Prammatiche circa la qualità della persona allontanate da' termini delle Leggi Romane, di *Umile*, *ed Onesto*, ma di *Nobili*, *ed Ignobili*. Prammatica 1. *de Pœn.*, *&* 4. *de Arm.*, inculcando sempre di essere pe' Nobili la pena più mite. *Pramm.* 10. *de condem. pro delict.*

§. 111. Colle Prammatiche 4. *de Arm.* 1. *de Pœn.*, e colla recente Prammatica del dì primo Gennaro 1804. si fa distinzione di Nobili, e degl' Ignobili, perciò è necessario spiegarsi chi mai per tali debbons' intendere.

§.112.

§. 112. La Nobiltà, ossia *Noscibilitas*, come dice Isidoro, deriva dal verbo *nosco*, che significa conoscere, e dalla parola *nobile*, che dinota conosciuto, la dicui fama è pubblicata da per tutto: *Nobiles* (*In Satyr. 6. Orat.*) *a noscendo dici, veluti noscibiles, & nobilitatem, tanquam noscibilitatem . . . ut ita loquar. vulgatam, atque hominum sermonem celebratam.* All' opposto l' Ignobile *pro ignoto*, non conosciuto, come dice Virgilio *vers.* 563.

Est locus Italiæ medio sub montibus altis.
Nobilis, & fama, multis memoratus in oris.

§. 113. Può la nobiltà definirsi: *Præeminentia quædam, quæ nos a Plebeis differre facit.*

§. 114. Si divide in Nobiltà di famiglia, che dicesi Naturale; ed in Nobiltà acquisita, che dicesi di Virtù.

§. 115. La Nobiltà naturale si deduce dall' ecccellenza, e preeminenza de' Maggiori, come sarebbero i Regnanti, ed i Principi Supremi, che non riconoscono Superiori. I Magnati, cioè coloro, che dopo del Principe formano il nobile Corpo dello Stato. La Nobiltà Equestre, che si rappresenta da' Secondogeniti

niti de' Magnati. La nobiltà generosa bastevole ad assumere l'abito della ragguardevole Religione Gerosolimitana. La Nobiltà generica, che si tramanda a' Posteri dal Padre nobile. Ed in fine dicesi Nobile colui, che vive nobilmente nello Stato delle ricchezze, e della Civiltà; che appellasi Nobiltà privata, distinta dalla Plebe. E nel nostro Regno vengon chiamati Nobili, ancorchè sieno Cittadini di piccolo Paese, tutti coloro, che non esercitano arte veruna, ma vivono di entrade, o ch' esercitano le arti liberali. *Continuazioni delle Istruzioni Catastali part.* 1. *art.* 2.

§. 116. La Nobiltà acquistata si equipara ad una segnalata vittoria, e per la virtù e per la probità de' costumi, come sarebbe la Nobiltà Pontificia, Cardinalizia, Vescovile, Magistrale, della Letteratura, della Milizia, e quella in fine, che si acquista per grazia, o per privilegio. *Const. Divin. Just. tit. de nova Milit., & Constit. Præsent. tit. de Honor. Milit.*

§. 117. Gl' Ignobili all' opposto sono coloro, ch' esercitano arti fabbrili, chiamati Plebei, de' quali altri son possidenti, altri non possidenti, che vivono colla sola industria delle

brac-

braccia ; chiamati Bracciali , e giornalieri , come può rilevarsi dal Real Dispaccio dell' anno 1761., con cui la Maestà del Sovrano comanda , che sieno assunti all' uffizio di Notai tutti coloro , che nè essi , nè i di loro Padri avessero esercitate arti illiberali, in questi termini: *Si facciano Notai coloro , che nè essi , nè il Padre loro abbiano esercitate arti vili , o sia stato bracciale .*

§. 118. Dato un succinto ragguaglio de' Nobili , e degl' Ignobili, chiamati dalle Leggi Romane *honestiores & humiliores*, per la differenza delle pene , che dovranno pe' delitti subire, deve il Giudice esaminare le qualità personali anche degl' Ignobili , se sieno d' intiera fama , e probati costumi ; e de' Nobili ancora , li quali posson' essere di mal costume , e di cattiva fama , giusta il sentimento di Anton. Matteo *lib. 47. tit. 4. n. 6. Possit autem quis esse humilior , & integræ tamen famæ ; contra, locuples, & in dignitate quis esse possit, & tamen prostitutæ famæ .*

§. 119. Devono intendersi ancora sotto il nome di vili , ed ignobili , tutti gl' infami , di dritto , o di fatto ; con avvertenza però ,

che

che l' infame di fatto dee giudicarsi secondo il costume, e l' opinione di ciascuna Patria, perchè il più delle volte un mestiere in un luogo vien riputato infame, ed in un altro non infame; come per esempio i Pubblicani, i Tavernari, i Birri ec. *L.* 29. *Cod. ad l. Jul. de Adult.*

§. 120. Per godere i Nobili gli effetti della loro nobiltà, colla distinzione delle pene, debbono astenersi di commettere delitti enormi, ed infamanti, altrimenti, subiranno le pene comuni, senza tenersi conto della Nobiltà, riputandosi come persone vili. *L.* 2. *C. de Dignitat. Imperator Constantinus: Neque famosis, & notatis, & quos scelus, aut vitæ turpitudo inquinat, & quos infamia ab honestorum cætu segregat, dignitatis portæ patebunt; & l.* 12. *Cod. eod. Imper. Theod. Judices, qui se furtis, & sceleribus fuerint maculasse convicti, ablatis codicillorum insignibus, & honore exuti, inter pessimos quosque, & plebejos habeantur.* Vedendosi ciò anche praticato nel nostro Regno, con essere stati i Nobili sottoposti alle pene degl' Ignobili, e de' Plebei, siccome può leggersi dalla *Decisione* 183, *n.* 51. 52. 53. del Reggente Capecelatro.

§. 121.

§. 121. Deve il Giudice usare meno rigore contro delle Femine per la debolezza del sesso, e per la imbecillità dell' animo. *L.* 39. §. 4. *ff. ad l. Jul. de adult. Mulierem ob latronum societatem exulare jussam, citra pœnæ metum in matrimonium retineri posse, respondi; & L.* 6. *ff. ad l. Jul. Pæculat.*: *Sacrilegii pœnam debebit Proconsul pro qualitate personæ, & ætatis, & sexus, vel severius, vel clementius statuere.* Ed Arcadio, ed Onorio nella *L.* 5. §. 3. *Cod. ad l. Jul. Majest.* rescrissero, di dover essere la Sentenza più mite contro quelle persone, nelle quali concorrea la fragiltà del sesso: *Mitior enim circa eas debet esse sententia, quas pro infirmitate sexus minus auctoras esse confidimus.*

§. 122. E' necessario ancora, che il Giudice abbia riguardo all' età, perchè i Giovani quantunque sieno capaci di dolo, e possano commettere delitti, debbono ciò non ostante, punirsi più dolcemente, compassionandosi la di loro età. *L.* 37. *ff. de Minor. XXV. ann. Auxilium . . . . in delictis autem minor annis XXV. non meretur in integrum restitutionem, utique atrocioribus: nisi quatenus interdum miseratio ætatis ad mediocrem pœnam Judicem produ-*

duxerit. E nella *L.* 1. §. 32. *ff. ad S. C. Syllan. Impubes servus, vel ancilla non dum viri potens, non in eadem causa erunt: ætas enim excusationem meretur*. Confirmando lo stesso l' Imperator Federico nella Costituzione *Minorum jura*, colla quale escluse i minori pe' delitti, che nascono *dal dolo*, e dell' animo deliberato, dal beneficio della restituzione *in integrum*, assoggettandoli alla pena ordinaria, giusta gli stabilimenti delle *LL.* 1., *Cod. Si adver. delict.* ne' seguenti termini: *In criminibus quidem ætatis suffragio minores non juvantur*: & 2. *C. eod. Liceat in delictis, ætate neminem excusari constet*: giusta anche il prescritto della Prammatica 1. *de Minor.*, pure lo stesso Imperator Federico nella sudetta Costituzione soggiunge: *Nisi quatenus miseratio ætatis Judicem moverit*.

§. 123. Le stesse ragioni correr devono pe' vecchi chiamati dagli antichi Scrittori *bis-pueri*, perchè in essi si scorge una certa debolezza, ed imbecillità di animo, e perciò più inclinati all' irascibile, siccome alla giornata si osserva; perciò Seneca scrisse nel Lib. 1. *de Ira*: *Qui iracundissimi? Infantes, senesque, & egri*

& ægri sunt, & invalidum omne natura querulum est. L. 3. ff. ad S. C. Sy'an. §. 7. Ignoscitur etiam his, qui ætate defecti sunt; ed Il Giureconsulto Callistrato nella *L. 2. ff. de Term. mot. Divus Adrianus in hæc verba rescripsit... De pœna tamen modus ex conditione personæ, & mente facientis magis statui potest: ... idest si juvenior in longius; si senior, recisius. Reg. de Ros. Prax. Crim. lib. 1. cap. ult. Ant. Matt. lib. 48. tit. 18.*

§. 124. Non va dubio, che la pena della frusta sia grave, ed infamante, nè può irrogarsi colle sole pruove presuntive, o congetturali, *Addit. ad Farin. lit. B: de Luca prax. Crim. cap. 30. n. 4.: de Rosa in Prax. decr. Crim. M.C.*, osservandosi circa la qualità delle persone, ciocchè trovasi scritto dal *Capibl. Prag. 6. de Baron. n.120.: Franc. Ann. Consult. 34. n. 2. Ricc. decis. 366. par. 2.: Tiraquell. in suo elegant. tract. de Nobilit. cap. 20.: de Angelis Tract. de habilit. Reorum cap. 7. n. 2.*

LIBRO II.

TITOLO I.

De' Delitti di special Delegazione del Magistrato di Polizia contenuti nell' articolo 3. della Prammatica de' 7. Novembre 1798., e delle pene corrispondenti.

§. 125. COl Real decreto del dì 11. Maggio 1803. *Art. IV.* venne espressamente ordinato al Soprantendente Generale della Polizia di far esattamente eseguire la Prammatica de' 7. Novembre 1798., la quale nell' articolo 3. spiega i rami della special Delegazione del Magistrato di Polizia.

§. 126 „ E perchè sia chiaro, e noto a tut-
„ ti qual sia il ramo, che viene alla Polizia
„ delegato, dichiariamo, che la medesima ab-
„ braccia per tutta l' estenzione della Capitale
„ tutt' i regolamenti pella prevenzione de' de-
„ litti, le pene, e correzioni, che sono im-
„ po-

„ poste a coloro, che controvengono a Ban-
„ di, e leggi fatte per prevenire i disordini,
„ ed i delitti: gli arresti de' Delinquenti di
„ qualunque Giuridizione, e Foro, anche pri-
„ vilegiatissimo: l'assodamento della prima
„ pruova nelle Informazioni Criminali pe' de-
„ litti, che si commettono nella Capitale:
„ l'estirpazione della mendicità; l'estirpazio-
„ ne, e la punizione de' Vagabondi; de' Ris-
„ sosi; degl' Inquietatori de' Quartieri; degli
„ Asportatori, e Venditori di armi proibite;
„ de' sospetti Ladri, e de' Fugitivi da' Presi-
„ dj, dagli Ergastoli, e dalle Galee; i rego-
„ lamenti, e le applicazioni delle pene pe'
„ Controventori di quelli emanati, e da ema-
„ narsi pella condizionata dimora de' Forastie-
„ ri nella Capitale, pe' Domestici, o sieno,
„ genti di servizio; pe' Luoghi pubblici; per
„ quelli ove si unisce Gente: e finalmente la
„ estirpazione, e la punizione de' Giocatori di
„ professione, de' Giuochi proibiti, e delle
„ Donne prostitute.

§. 127. Il Disposto del suddetto Articolo 3. ci conferma di essere la cura principale del Magistrato di Polizia la prevenzione de' Delit-

ti, e ci addita per quai Delitti quello procede con ispecial Delegazione. Noi volendo seguitare lo stess' ordine tenuto in detto Articolo, tratteremo sulle prime della *Mendicità*, ed indi degli altri Delitti.

TITOLO II.

Della Mendicità.

§. 128. LA parola *Mendicità* vien detta dal Vocabolo *mende*, e dal verbo *dico*, *quia mendicus dicit defectus suos dum auxilium petit*: ed Auson. Popm. *de Differen. verbor. lib.* 3.: *Mendicus est, qui palam precatur omnes, ut vitæ suæ medeantur cibo*: *Brisson. lib.* 1. *de Form. pag.* 111.

§. 129. Vi sono due specie di Mendicanti, taluni deboli, ed acciaccati di salute, e talun' altri validi, e robusti.

§. 130. I Mendicanti deboli, ed incapaci a procacciars' il pane per qualche vizio di corpo, vecchiaja, infermità ec., hanno giusto dritto di chiedere la limosina, e siam' obbligati di esercitarla verso di quelli, giusta i Divini Precetti. *Non deerunt pauperes in terram habi-*

ta-

tationis tuæ; idcirco Ego præcipio tibi, ut aperias manum Fratri tuo egeno, & pauperi, qui tecum versatur in Terra. Deuteronom. 15., *& Isai. Cap.*58.: *Frange esurienti panem, tuum & egenos, vagosque induc in domum tuam: cum videris nudum, operi eum, & carnem tuam ne despexeris.*

§. 131. I Mendicanti validi sono coloro; ch' essendo sani di corpo, e potendosi procacciare il vitto colle proprie fatiche, stimano miglior vantaggio il mendicare, e pitoccare pella Città, e Regno, inquietando la Gente per le strade, e sino anche dentro le Chiese, al sol fine di godere gli abominevoli frutti dell' ozio. Questa appunto è quella mendicità ripruovata da ogni dritto, come illecita, criminosa, e nociva allo Stato, perchè verrebbe a fomentarsi la inerzia degli uomini oziosi, ed a togliers' il soccorso a' veri mendicanti. *Valer. Max. in lib.* 1. *de Otio*; *Petrus Grego in lib.* 39. *Syntag. Cap. 6. n.* 8. *quæst.* 5.; e talune volte i Mendicanti validi usano del dolo, e della frode, dipingendosi con erbe artificiali per farsi vedere al Pubblico impiagati, e spalloriti, per eccitarlo alla pietà; ed

alle volte ancora si fingono storpj, perciò disturbano la pubblica tranquillità, ed han meritato l' attenzione della Legge, potendosi a' medesimi attribuire ciocchè scrisse S. Geronimo *Epist.* 22. *ad Eustach.*: *Apud eos affectata sunt omnia . . . crebra suspiria, & dum advenerit dies festus, saturantur ad vomitum.*

§. 132. L' Imperator Giustiniano nella *Nov.* 80. *Cap.* 3. stabilì, che tutt' i Mendicanti validi doveansi accusare al Questore, come veleno della Città, pella ragione, che l' inerzia partoriva la povertà, e questa la ruberia, al dir di *Phacil. in sentent.*. *Operare, ut ex propriis laboribus vivere possis. Omnis enim vir piger de furtivis vivit manibus.*

§. 133. Alla Citata *Nov.* 80. di Giustiniano è adattabile la Legge di Platone nel *lib.* 12. *de legib.*: *Nullus in Civitate nostra mendicus sit, quicunque vero id tentaverit, victumque in explebilibus precibus colligere cæperit: a rerum venalium Curatoribus a foro pellantur; ab Edilibus urbe; ab agri Magistratu ex tota Regione exterminantur.*

§. 134. Lasciamo di discorrere in questo titolo della pruova della mendicità, giacchè le

pruo-

pruove così generiche, che specifiche di tutt'i delitti delegati alla Polizia, faran l'oggetto del libro terzo delle present' Istituzioni.

PENE DE' MENDICANTI VALIDI.

§. 135. Gl' Imperatori Graziano, Valente, e Teodosio nella *L.* 1. *Cod. de Mendic. valid. lib.* 11. stabilirono, che il mendico valido se era di servile condizione, diveniva servo di colui, che scovriva l'inerzia, e furberia dello stesso; se poi era libero, od ingenuo, doveasi ascrivere a perpetuo colonato a favore di colui, che lo scovriva valido. L' Imperator Giustiniano nella *Nov.* 80. *cap.* 5. *de Mendic. valid.* stabilì, addirsi tai sorte di Mendicanti validi alle opere pubbliche delle arti, od alla coltura degli orti.

§. 136. L' Imperator Carlo V. nell' anno 1548. emanò Legge ordinante, che ogni Magistrato avesse invigilato sopra i Mendicanti validi, che si fussero tolti a' Genitori, e addetti a' lavori. E *Pegu. nelle sue decisioni criminali cap.* 4. *n.* 7. rapporta una legge di Carlo Magno, la quale proibiva a' Mendicanti di per-

fetta salute di andar mendicando, sotto la pena dello sfratto della Provincia. *Plat. d. lib.* 12. *de leg.* . . . *Ut omnino munda sit ab hujusmodi animalibus*: accrescendosi la pena della frusta, e della Galea a simili Mendici, che discacciati dalla Provincia, avesser' osato ritornarci. *Pegu. n.* 8.. E *Bodevil. in Polit. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 32. prescrive taluni salutari stabilimenti pella estirpazione della mendicità, praticate da molte culte Nazioni. *Cabal. Cas.* 178. *n.* 12.

§. 137. Antonio Mattei *nel Cap.* 3. *della mendicità riprovata*, distingue le pene de' mendicanti validi: così: o questi son forastieri, e validi, e non inquisiti di altri delitti, devono carcerarsi, frustarsi, e cacciarsi via dal Regno; e trovandosi rei di altri misfatti, devono soggiacere alle pene stabilite dalle Leggi. Se saran Regnicoli, ma non Cittadini, e scevri di altri delitti, devon carcerarsi, e rimettersi a' Presidi delle rispettive Provincie, con ordine di farli obbligare a non andare più mandicando, ma di applicarsi alla fatica; e nel caso di controvenzione, subiranno la pena della frusta, del Presidio, o della Galea.

Se

Se sono in fine Cittadini, dopo carcerati, si devon obbligare di non più mendicare, e di applicarsi agli antichi dilor mestieri, ed in caso di controvenzione, devon subire la pena della frusta, o della Galea, a tenore delle circostanze, *Pragm.* 1. *de Mendic.*

§. 138. I Mendicanti validi, che con finti colori si danno a divedere pallidi, impiagati; e storpj per estoquere la limosina, possono punirsi come falsarj, e colle pene stabilite dalla *Legge Corn. de Fals.. Lup. in alleg.* 18.. Coloro, i quali volontariamente debilitano le loro membra per andar mendicando, incorrono nella pena della Galea per anni cinque se sono maschi, e dell' esilio per lo stesso tempo se son femine, unito colla frusta: *Atque ii; qui seipsos ad hoc debilitant, ut mendicent, Legibus Patriis pœnam triremium quinque annos dabunt masculis, fœminæ idem tempus in exilium pelluntur, fustibus per Civitatem afflictæ: Caravit. Instit. Crimin. pag.* 351. *n.* 6.

§. 139. Viene stabilita la pena di ducati mille, ed altre arbitrarie contro coloro, che vanno limosinando sotto il nome di qualche Santo, senza la special facoltà accordatagli dal

Prin-

Principe. *Pragm. de Elemos. non pet. Marad. singul.* 124. *Caravit. dict. pag.* 351. *in fin.*

§. 140. Sono eccettuati dalle suddette pene quei Mendicanti validi, civili, e bisognosi, i quali per infortunio van mendicando, giusta il detto dell' Evangelista S. Matteo Cap. 8. *Fodere non valeo, & mendicare erubesco*; e del sentimento di altri Autori poggiato al parere di S. Ambroggio, chiosando il Canone: *Considerandа distin.* 86.: *Inter omnes adversitates fortunæ, infelicissimum genus infortunii esse, aliquando fuisse felicem*: *Tiraq. de legib. Ripa in tit. Remed. præservat. cont. pest. n.* 178. & 179.

TITOLO III.

Della Vagabonderia, e della limitata, e condizionata dimora de' Forastieri nella Capitale, e della di loro immigrazione, ed emigrazione.

§. 141. NOn senza ragione abbiamo stimato annoverare fralli Vagabondi anche i Forastieri, a sol'oggetto perchè gli stabilimenti per questi ultimi emanati in più Bandi, si leg-

leggono ancora inseriti nella *Prammatica* 3. *de Vagab.*

§. 142. Vagabondo s'intende colui, che non ha domicilio certo, ne fissa abitazione. *Bart. L.* 1. *Cod. Ubi de Crim. agi oportet*; oppure quegli, che non esercitando arte, o mestiere, vaga ora in un luogo, or in un altro, chiamato *Errone* dal Giureconsulto Ulpiano nella *L.* 17. *ff. de Ædilit. Edict.* §. 14. *Erronem ita definit Labeo, pusillum fugitivum esse: & ex diverso fugitivum magnum erronem esse, sed proprie erronem sic definimus, qui non quidem fugit, sed frequenter sine causa vagatur, & temporibus in res nugatorias consumptis, serius domum redit.* Il *Reg. Rovit.* nella *Pram. de Vagab. seu Errantib. n.* 1. chiama Vagabondo colui, che si allontana dal luogo ove dev'essere assiduo, *qui a loco, in quo assiduus esse debet aberrat.* E *Cabal. Cas.* 178. *n.* 4. chiama Vagabondo chi vaga pe'l mondo, e non tiene domicilio certo.

§. 143. Co' Bandi degli anni 1559. 1560. e 1585. inseriti nella Prammatica 3. *de Vagab.* si dichiarano Vagabondi gli oziosi, e coloro, i quali non posseggono beni di sorte alcuna,

ne

ne hanno altr' entrade, ne tampoco esercitano arte, o mestiere, ancorchè tenessero moglie.

§. 144. La Vagabonderia fu conosciuta criminosa dagl' Imperatori Valentiniano, e Valente nella *L.* 3. *Cod. de Agric. & Censit.*: *Quisquis ex desertis agris, veluti vagos servos...* e dagl' Imperatori Arcadio, ed Onorio. *L.* 12. *Cod. eod.* E ciò è fuor di dubbio, perchè i Vagabondi, ed oziosi perturbano lo Stato, al dir di Platone *lib.* 8. *de Repub. Otium Reges prius, & beatas perdidit urbes*; essendo l' ozio, e la Vagabonderia sorgiva di tutt' i mali; e gli Vagabondi, ed oziosi ad altro non attendono, se non a commettere de' delitti, fomentare i vizj, vivere sulle altrui rovine, e di essere di cattivo esempio a' buoni; e perciò la estirpazione di tal pestifera gente è stata delegata al Magistrato di Polizia, per così prevenire i Delitti, ed i disordini, che necessariamente devon nascere dalla Vagabonderia, e dall' ozio.

§. 145. La Prammatica 3. *de Vagab.* contiene de' Bandi, che parlano de' Forastieri, e prescrive molti salutari stabilimenti per la buona condotta de' medesimi, facendo anche la di-

stin-

stinzione tra Forastieri, Cittadini, e Regnicoli.

§. 146. La parola *Forastiere*, nel suo vero senso delle nostre Leggi, significa *Estero*, *ossia quello, che non è del Regno*. Nel senso poi volgare, Forestiere dicesi colui, che trovasi fuori della sua Padria, ma dentro il Regno, *detto Regnicolo*. Cittadini poi diconsi coloro, che hanno acquistato il dritto della Cittadinanza, o per nascita, o per aggregazione, o per domicilio nelle Città, o Paesi per anni dieci. *L.* 1. *&* 10. *Cod. de Incol.*; *Cives quidem origo, allectio, vel domicilium facit. L.* 17. *&* 20. *ff. ad municipal. Afflict. decis.* 384.

§. 147. I Regnicoli son tutti quelli, che sono nati nel Regno, o domiciliano nel medesimo coll' animo di farci perpetuamente dimora. Tutt' i Regnicoli tengono il comun domicilio nella Città principale del Regno, ove risiede il Monarca. *Modest. l.* 33. *ff. ad Munic. Roma comunis nostra Patria est. L.* 6. §. 11. *ff. de excusat.*. E perciò nella Capitale del Regno ogni Regnicolo ha il dritto di domiciliarvi, ne dalla medesima puol' essere amosso senza giuste, e legitime cause.

§. 148.

§. 142. Coll' ultimo Bando de' 30. Agosto 1804. *articolo primo* trovasi stabilito, che tutt' i privati Individui abitanti in questa Capitale, ancorchè non fussero Locandieri, di qualunque stato, nessuno eccettuato, o sieno Comunità di Secolari, o Regolari, Ospedali, così pagani, che Militari, sieno tenuti di tutt' i Forestieri, che perverranno nella loro casa di abitazione, e comunità, o luogo da essi respettivamente retto, governato, o difeso, far la rivela in iscritto fralle ore 24. al Giudice del Quartiere, da decorrere dal momento dell' arrivo del Forastiere in detta casa, o detti luoghi, con indicare distintamente il nome, cognome, e Padria dell' Ospite, sia Estero, sia Regnicolo, che provviene dalle Provincie; la dilui professione, o mestiere; il giorno, e l' ora dell' arrivo; e se 'l cammino sia stato di Terra, o di Mare, l' oggetto della sua venuta, ed il tempo, che abbia intenzione di trattenersi; con aggiungere ancora la filiazione fedelmente del medesimo, e ciò debba intendersi per qualunque titolo venga tal Forastiero a fermars' in sua casa, sia per amicizia, sia parentela, sia negozio, divertimento,

to, ospitalità, di passaggiera dimora, affitto, subaffitto, associazione, di servizio, o per qualunque altro motivo, o colore, nessuno eccettuato.

§. 149. Sono tenuti ancora di rivelare con rapporto scritto al Giudice del Quartiere, se l' Ospite, od il Forastiere abbandonasse la loro casa, o passasse altrove ad abitare, od in questa Capitale, o partisse dalla medesima, e se in questa Capitale, son' anche tenuti formare altro rapporto scritto al Giudice del Quartiere, dove abbia detto l' Ospite, od il Forastiere voler passare ad abitare: *detto Bando Artic.* 2.

PENE.

§. 150. Le pene stabilite contra i Vagabondi, ed oziosi, trovansi registrate nella Prammatica 3. *de Vagab.*, nella quale si veggono inseriti i suddetti Bandi dell' anno 1559. 1560., e 1585., emanati per lo stess' oggetto, ordinando ancora, che tutt' i Forestieri di qualsivoglia stato, grado, e condizione sieno, che non si esercitano nelle arti, officio, o mestie-

re,

re, debbano fra 'l termine di giorni tre sfrattare, e partire dal Regno, e facendo il contrario, si condannano ad anni cinque di Galea, più, o meno a tenore delle circostanze. La stessa pena vedesi stabilita per gli erroni. *Pramm.* 1. §. 1. & 2. *de Vagab.*

§. 151. Tutti quelli, che verranno nel Regno per esercitarsi nelle arti, nella mercatura, o per fare i servidori, frallo spazio di giorni tre debbano impiegarsi, altrimenti sfrattare. Lo stesso s' intenda per coloro, che trovansi applicati alle arti, o mestiere, e cessano di esercitarle, fra 'l medesimo spazio di giorni tre debbano nuovamente applicarsi, in contrario sfrattare sotto la medesima pena.

§. 152. I Forestieri, che vengono nel Regno a negoziare, fra detto spazio di giorni tre sono nell' obbligo di comparire avanti l' Ufiziale del luogo, e darle particolar notizia delle diloro persone chi sieno, donde son venuti, e la causa perchè sien venuti, e dove si ricettono, altrimenti elasso detto termine, se saran trovati, e presi in controvenzione, incorreranno nella suddetta pena.

§. 153. I Servidori forastieri devono fra

gior-

giorni tre applicarsi a servire; e se taluno falsamente attesti, che 'l servidore forastiere stia al suo servizio, se sarà Nobile, subirà la pena di anni due di relegazione nell' Isola di Lipari, e la multa di ducati 300., e se sarà Ignobile, si punirà con anni dieci di Galea, *dicta Pragm.* 3. *de Vagab.*

§. 154. Si condannano alla medesima pena non solamente i vagabondi Forastieri, che anzi i Napoletani, ancorchè tenessero mogli, nel casocchè non tengono beni di fortuna, o si esercitino in qualche mestiere, col quale possano sostentarsi, dovendos' intendere sotto il nome di Napolitani, anche i Regnicoli; qual pena si vede rinnovata dalla Prammatica 7. *de Vagab.*

§. 155. Colla Prammatica 2. *de Vagab.* vien' ordinato, che tutti quelli, che sono usciti dalla Galea, perchè finita la condanna; se fra 'l termine di giorni otto non si eserciteranno nelle arti, o non si metteranno a servire, purchè non tenghino beni di fortuna, debbasi procedere contra essiloro come Vagabondi, soggetti alle pene stabilite in detta Prammatica 2. . *Disp. de'* 17. *Novembre* 1753., e del di 11. Giugno 1774.

§. 156. Colla Prammatica di Polizia de' 6. Giugno 1779. furon rinnovate tutte le antecedenti Prammatiche riguardo ai Vagabondi, e fu stabilito, che gli Oziosi, Inerti, e Vagabondi, se non sono Regnicoli, devono sfrattare frallo spazio di tre giorni dalla Capitale, e fra giorni quindici dal Regno, sotto la pena di anni cinque di galea: e se sono Regnicoli, ed accagionati di furti, o di altri delitti infamanti, debbano soggiacere alla stessa pena; e trovandosi scevri di tai delitti, devono servire nella Truppa per cinque anni; e se non sono atti al servizio militare, devono rimettersi a' Governatori Locali, ed agli Amministratori delle Università, con fargli obbligare a lavorare la Terra, o ad esercitars' in qualche arte. Lo stesso debbas' intendere pe' Napoletani, che non esercitano arti, od abbandonandole, colla pena però di anni cinque di Presidio.

§. 157. La pena contro coloro, che non eseguiscono quanto trovasi ordinato col Regio Bando de' 30. Agosto 1804. in ordine alla rivela de' Forastieri, se sarà Nobile, e possidente, sarà multato in ducati 100., con cedere la metà a favore del Denunziante, e la me-

metà s' incasserà alla Polizia. Se sarà Nobile non possidente, subirà la pena di quattro mesi di Castello chiuso; se sarà ignobile possidente, pagherà ducati 100., da dividersi come sopra; e se sarà povero, subirà la pena di mesi sei di carcere; e ciò s' intende per la prima volta, che controvenissero; poichè in caso di recidivanza, sarà loro raddoppiata la pena. E se con dolo, o frode occultassero qualche persona sospetta, subiranno la pena straordinaria, proporzionata al delitto, alle conseguenze, ed a' danni, che ne avvenissero.

TITOLO IV.

De' Rissosi.

§. 158. LA parola *Rissoso* viene spiegata dal Giureconsulto Bartolo nella *L. si ex Plag. §. cum taber. ff. ad l. Aquil.*. Per rissosi devons'intendere tutti coloro, che non commettono delitto per ira, ma quelli, che provocano gli altri all'irascibile. *Quod non dicitur incipere, qui ira aliquid facit, sed qui ad iram provocat, & in istis causis criminalibus, initium spectandum est.*

Jason. cons. 20., *& l.* 3. *ff. de Minor.* §. *Scio . . . Initio spectato*. E nella Costituzione dell' Imperator Federico II., che incomincia, *Hi, qui per inquisitionem*, trovasi scritto. *Quod Rixatores . . . . .*

§. 159. La Rissa si definisce: *Contentio duorum, vel plurium ex improviso orta*, ed Isidoro *lib. Ethymol. Rixosus dicitur, a rictu canino*, cioè dalla larga, e sgangherata bocca, perchè il Rissoso sta sempre pronto a contradire, ed incontra piacere di alterarsi, secondo l' Angelico Dott. S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 41. *art.* 1.: *Rixosus semper enim ad contradicendum paratus est, & jurgio delectatur, & provocat contendentem*, chiamati da Cicerone Attizzatori, e Brigosi, e da Tacito Sediziosi.

§. 160. Una delle principali cause, che fa divenire gli Uomini rissosi, è l'*Ubbriachezza*, la quale somministra un campo fertilissimo ai vizj: *Inter causas morborum civilium & criminalium, ex qua tanquam fertilissima segete messis oritur, undique vitiorum copiosissima, numeratur ebrietas. Hermon. Lacler. de Cens. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 1.; dimostrando l' esperienza, che la maggior parte de' Delitti, delle Risse, e

de-

degli Omicidj vengon cagionati dall' ubbriachezza, perciò scrisse Salomone ne' suoi Proverbj 23. *vers.* 29.: *Cui væ? Cui gemitus? Cui rixæ? Cui sine causa vulnera? Nonne his, qui commorantur in vino, & student in calicibus epotandis?* Lo stesso leggesi nella Storia profana, e nella suddetta Costituzione dell' Imperador Federico. *Hi, qui per inquisitionem... Frequentantes tabernas*, colla quale vengon dichiarat' infami gli ubbriachi, ed assoggettiti parimenti alle pene corporali coloro, che frequentano le taverne.

PENE.

§. 161. I Rissosi, che danno causa a' delitti, devon soggiacere alle pene stabilite dalle Leggi per i delitti medesimi, come cause principali. *L.* 10. *ff. de serv. corrupt.*: *In hoc judicium... etenim justius est, eum teneri, qui princeps fuerit delicti...*: *L.* 52. §. 1. *ff. ad l. Aqu.*: è Farinacio parlando de' Rissosi, dice: *Quia tamquam dantes operam rei illicitæ, tenentur de omni eo, quod sequitur*, ed alla pena economica contenuta nell' Editto de' 25. Maggio 1803. n. 2.

come la Frusta, la Berlina, e le Legnate militarmente.

§. 162. Le pene pe' delitti commessi, nell' ubbriachezza, devono praticarsi con quelle distinzioni rapportate d' *Ant. Mattei Prolegom. cap.* 2. *n.* 14., cioè, se il delitto si commette dall' *Ebbrio*, o dall' *Ebbrioso*. Ebbrio chiamasi quello, che non è solito ad ubbriacarsi, ma per qualche accidente, o di diversità di vini, o di conversazioni, inciampi nella ubbriachezza. L' Ebbrioso dicesi colui, ch' è solito ad ubbriacarsi.

§. 163. La pena dell' Ebbrio sarà più mite, perchè l' azione criminosa dal medesimo commessa è involontaria in se, e nella sua causa, giusta il sentimento de' Naturalisti. Sarà la pena più grave per l' Ebbrioso, solito ad ubbriacarsi, perchè quantunque l' azione sia involontaria in se stessa, nondimeno è volontaria nella sua causa.

§. 164. *Anton. Gomes. Variar. resolut. de Delict. cap.* 1. *n.* 73. sostiene, che l' ubbriaco pe' l delitto commesso nell' ubbriachezza, debbasi punire colla pena straordinaria, e con mitigazione. Altri Criminalisti sostengono il contra-

trario; perchè l'ubbriachezza toglie il dolo al delitto, ma non la colpa, perciò non scusa dalle pene, ma le diminuisce *L.* 11. *Perspiciendum* §. 2. *ff. de Pœn.*: *Delinquitur autem aut proposito, aut impetu, aut casu. Proposito delinquunt Latrones, qui factionem habent. Impetu autem, cum per ebrietatem ad manus, aut ad ferrum venitur. Casu, vero, cum in venando telum in feram missum, hominem interfecit. L. omne Delict. 6. ff. de re Milit.* §. 7.: *Per vinum, aut lasciviam lapsis, capitalis pœna remittenda est. L. unic. Cod. Si quis Imper. maledict.*, rimettendosi le pene suddette all'arbitrio del Giudice, considerando le circostanze de' fatti.

§. 165. Le nostre leggi municipali per prevenire l'ubbriachezza, come origine delle risse, hanno imposta la pena dell'infamia, e della Galea *ad tempus* a tutti coloro, che frequentano le Taverne, ancorchè non si ubbriacassero, nè si rissassero, per togliersi così l'occasione prossima della ubbriachezza: *dict. Const. Hi qui per inquisit.*: *Frequentantes Tabernas.... Afflict. sup. ead. Const.*

TITOLO V.

Degl' Inquietatori de' Quartieri.

§. 166. INquietatori de' Quartieri diconsi coloro, che con grida, convocj, rumori, oltraggi, villanie, e rampogne contra il buon costume, offendono qualche persona, e disturbano l'altrui quiete. *Ulp. l.* 15. §. 2. *ff. de Injur.* . . . *Qui adversus bonos mores convicium cui fecisse, cujusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret, in eum judicium dabo.* E nel §. 3. della stessa Legge: *Convicium injuriam esse Labeo ait*; derivando il Convicio dall'attizzamento, o dalla unione delle voci: *Convicium autem dicitur vel a concitatione, vel a conventu, hoc est a collatione vocum; cum enim in unum complures voces conferuntur, convicium appellatur, quasi convocium* §. 4. *d. leg.*. Posson' ancora chiamarsi Inquietatori i Petulanti descritti da Giovenale nella Satira 3. . . .

Ebrius, ac petulans, qui nullum forte cecidit.

Dat pœnas . . .

Stat

Sta contra; starique jubet: parere neces-
se est.
Nil mihi respondes? aut die, aut accipe
calcem.

§. 167. Sono ancora Inquietatori coloro, che tentano la pudicizia altrui. *Adtentari pudicitia dicitur, cum id agitur, ut ex pudico, impudicus fiat. L. 10. ff. de Injur.*: o che passando, e ripassando sotto delle case di persone oneste, facendo segni, e dimostrando al convicinato l'animo di voler infamare qualche famiglia; secondo la Legge 15., §. 20. & 22. *ff. eod.*, *sive appellando, sive adsectando*; quali espressioni si spiegano dalla medesima Legge: *Appellare* s' intende quando con parole lusinghiere si tenta l'altrui pudicizia; ma servendosi di parole turpi, e dissoneste, si dice insidiare l'altrui pudicizia; ed è sottoposto alla pena *de injuriis. Aliud est appellari, aliud adsectari: Appellat enim qui sermone pudicitiam adtentat. Adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur; assiduo enim frequentia, quasi præbet nonnullam infamiam.*

§. 168. Nel nostro Regno vengono annoverati fralla classe d' Inquietatori di Quartieri, e

del-

della Padria tutti coloro, che commettono la macreata, con buttare delle materie sporche, ed immonde, od altre cose indecenti nelle porte, finestre, logge, e mura delle case altrui. *Fragm. 2. de Injur.*. Come pure debbonsi riputare per Inquietatori coloro, che commettono il delitto di *Ciambelleria*, inquietando le Spose, e specialmente le vecchie, e le vedove con istrumenti, e convocj, bersagliandole sino alle proprie case per metterle in derisione.

PENE.

§. 169. Per Dritto Romano gl'Inquietatori, se non erano stati altre volte ammoniti dal Magistrato, soggiaceano alla pena della frusta, e si lasciavano: ma se dopo corretti, altra volta tornavano a commettere simili delitti, si mandavano in esilio; ed alle volte addiveniva la pena Capitale, se per tali occasioni ne avveniva sedizione, o tumulto. *L. 28. §. 3. ff. de Pœn.*. *Solent quidam, qui vulgo se Juvenes appellant, in quibusdam Civitatibus turbolentibus se acclamationibus popularium accomodare: qui si amplius nihil admiserint, nec*

ante

ante sint a Præside admoniti: fustibus cæsi dimittuntur, quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sint: nonnunquam capite plectendi: scilicet cum sæpius seditiose, & turbulente se gesserint, & aliquotiens adprehensi, tractati clementius, in eadem temeritate propositi perseveraverint: oltre la pena economica stabilita coll' Editto de' 25. *Mag.* 1803. della Frusta, della Berlina, o Legnate militarmente.

§. 170. La pena della *Macreata* per Dritto Municipale, secondo l' Editto di Carlo V. era di cinque anni di Presidio; ma colla Prammatica 2. *de Injur.* fu la pena esacerbata sino alla morte; e sebbene tal Prammatica fusse stata diretta pella Città di Napoli, fu estesa dopo per tutto il Regno; qual pena, al dir de' nostri Forensi, non è più in uso, dipendendo tutta dall' arbitrio del Giudice, che dovrà esaminare la persona dell' Ingiuriato, e quella dell' Ingiuriante, il dolo e le altre circostanze più, o meno aggravanti.

§. 171. La pena della *Ciambelleria* è di ducati 300. a' Possidenti, ed afflittiva di corpo pe' non possidenti *Pragm.* 1. *de Injur. Ad evitanda scandala, quæ quotidie oriri solent tam in*

præ-

præsenti Civitate, quam in toto Regno, & observantiam illius inhonestæ consuetudinis, quam vulgo Ciambelleria *vocant, per quam plurima opprobria, & injuriosa verba inhonesta, & lasciviosa . . . Per hanc nostram . . . dictam* Ciambelleriam *reprobamus, & pœnitus tollimus sub pœna unciarum aurei centum, & qui non poterit dictam pœnam solvere in ære, luat in corpore, secundum qualitatem personarum*; sebbene i nostri Autori sostengono di non essere tali pene più in uso, ma rimesse tutte all'arbitrio del Giudice.

TITOLO VI.

Degli Asportatori, Venditori, e Detentori delle armi proibite.

§. 172. Dicesi armatura ogni stomento che può nuocere. *Paul. L. 9. ff. ad l. Jul. de Vi Pub. Armatos non utique eos intelligere debemus, qui tela habuerunt, sed etiam quid aliud, quod nocere potest.*

§. 173. Coll'ultima Prammatica del dì 1. Gennaro 1804. riguardante gli Asportatori,

De-

Detentori, e Venditori delle armi proibite, furono derogate tutte le precedenti Prammatiche, Editti, e Dispacci in tuttocciò che non sono uniformi alla suddetta Prammatica, che per maggior chiarezza trascriviamo.

„ E perchè il Magistrato di Polizia nella esecuzione di quanto si prescrive con questa Legge, abbia una norma sicura della nostra Sovrana volontà, abbiamo stimato di premettere.

„ Che siccome l'asportazione delle armi è una depravazione di cuore esternata col corredo degli stromenti stessi di delinquere, o sia una preparazione di forza privata colla prava volontà di far male, o in generale in tutte le occasioni, o in particolare, così la reità tanto più gravita, quanto più questa depravazione si estrinseca, e quanto più la condotta dell' asportatore, il luogo, e la qualità delle armi stesse, che si asportano, è atta ad indicare l' intensità di quella depravazione.

„ Il primo grado della criminosità va considerato nella semplice asportazione delle armi atte a nuocere, che forma l' atto esterno della prava volontà, o sia l' estrinsecazione del

do-

dolo. Cresce quindi la reità a proporzione; che la qualità delle armi abbia maggiore attitudine per nuocere, e minore per ogni altro uso, o che l'asportazione segua nelle Chiese, ne' recinti del Real Palazzo, e nelle pubbliche funzioni, negli spettacoli, ne' luoghi di concorso, ed unione di gente, ne' ridotti, ed in ogni altro luogo, dove possa esservi maggior occasione di abusarne, o se l'asportatore sia di cattiva condotta, come vagabondo, giuocatore, rissoso, o ne abbia altra volta abusato.

„ In qualunque di questi casi vi è la concorrenza delle circostanze del maggior pericolo a delinquersi. La qualità perciò delle armi, o la circostanza del luogo, servirà anche di pruova per l' indole perversa di chi l' asporta, siccome l' indole stessa di costui accrescerà il peso degl' indizj per la pruova dell' asportazione.

„ Cresce finalmente la reità, quando si viene all'atto d' impugnarle, e molto più di colpire. In tale caso, se il delitto commesso con esse merita pena maggiore di quella, che merita l' asportazione nel suo maggior grado, sarà

rà punito il delitto, e la qualità dell' arma formerà una pruova del dolo del delitto, bastando essa sola per aversi come premeditato, e dove meritasse pena minore, la ferita accresce il dolo dell' asportazione coll' abuso, e colla complicazione del male, che produce, e sarà perciò la pena aumentata.

„ I. Secondo l' espressata gradazione adunque l' asportazione di qualsisia arma da ferro puntuto, che sia però più atto agli usi della vita, che a ferire, e che non sia di quelle, che si descriveranno particolarmente quì appresso, vogliamo, e comandiamo, che venga punita con tre anni di Relegazione, e ducati mille a beneficio della cassa di Polizia, se l' asportatore sarà nobile possidente, e non essendo possidente, con sei anni di Relegazione; con tre anni di Galea, oltre la pecuniaria di ducati mille, se ignobile possidente, e non essendo tale, con sei anni di Galea. Tutto ciò s' intenda per coloro, che incorrono la prima volta nell' asportazione delle armi, e non vi concorra la cattiva condotta dell' asportatore. Da detti ferri puntuti proibiti in generale si eccettuino i coltelli a piegatojo, ma senza molla.

„ II.

„ II. Per coloro poi, che hanno altre volte fatto abuso di armi proibite, o vi concorre la cattiva indole, e condotta, se nobili contraventori, vogliamo, che alla pena prescritta di sopra si aggiungano due anni di relegazione, ed agl' ignobili due anni di Galea: e se la condotta di questi ultimi sia tale, che reca infamia alla persona, si aggiungano dippiù cento legnate militarmente.

„ III. La stessa pena colle stesse gradazioni, e distinzioni vogliamo, che s' infligga per l' asportazione di qualunque altro ferro da taglio senza punta, come accette, mannare, storte, ronche, ec.

„ IV. Per l' asportazione delle pietre comandiamo, che la pena sia di cinquanta legnate militarmente, per la prima volta, e due anni di Galea. Se poi l' asportatore fosse recidivo, rissoso, inquietatore di Quartiere, sia punito con cento legnate, e tre anni di Galea.

„ V. Chiunque porterà mazze nodose, e sproporzionatamente più grosse del diametro di una canna d' India, sarà punito con un anno di Relegazione, e ducati cento, se nobile possidente, e con due anni di Galea se ignobile

non

non possidente: e se coloro di quest' ultima classe siano recidivi, diffamati, rissosi, inquietatori di Quartieri, si aggiungerà la pena di cinquanta legnate militarmente.

„ VI. Vogliamo, che s' intendano eccettuati gli stromenti rurali, o di qualunque altra arte, quando si portino per esercizio dell' arte medesima, purchè nel portarsi per transito si portino palesi, o dentro pelle, o stucchio, o ligati con lacci.

„ VII. Si permettono le spade soltanto della foggia prescritta nelle Prammatiche, allorchè si portano solamente per ornamento, ma si proibiscono di sera, se chi l'asporta, non porti un lume, o la faccia portare dal servitore, il quale servitore non sarà mai eccettuato dalla proibizione, portando egli la spada.

„ VIII. Da tale ordinazione non deve esentarsi chiunque sia Pagano, o Militare, *purchè non sia Uffiziale, Cadetto, o Volontario distinto*. Le Pattuglie Militari, ed Ordinanze, che siano spedite da chi ne tiene l'autorità, porteranno di sera senza obbligo del lume le armi proprie de' Militari: e le Pattuglie di Polizia potranno anche portarle nella forma, che ver-

rà per loro separatamente descritta:

„ IX. Per l'asportazione de' verduchi, intendendosi per essi ogni ferro puntuto, che si porta dentro qualunque mazza, de' stilletti, de' coltelli a fronda di oliva, de' coltelli a scorciacapre, de' scannatoj, delle bajonette, e di quelli detti *triangoli*, delle armi tutte da fuoco di qualunque specie, siano schioppi, che non siano della misura prescritta nelle Regie Prammatiche, Pistoni, Pistole, vogliamo, e comandiamo, che oltre la perdita delle armi, la pena sia di anni dieci di Relegazione, e la pecuniaria di docati mille pe' nobili possidenti, e di anni dodici pe' nobili non possidenti; di anni dieci di Presidio, oltre la pecuniaria di docati ottocento, ed oltre duecento legnate militarmente, per gl' ignobili possidenti; e di anni quindici di Galea per gl' ignobili non possidenti, precedenti legnate.

„ X. Trovandosi il refrattario ne' luoghi di maggior pericolo, che sono gli accennati di sopra, vogliamo, che alle prescritte pene delle legnate, se ne aggiungono altre cinquanta, e quando non possano subirsi tutte in un giorno, si continueranno sino al compimento del nu-

numero, e rispetto alle altre pene, si aggiungano due altri anni dippiù delle stabilite.

„ XI. Lo stesso aumento vogliamo, che s' intenda per coloro, che tirano le armi, o le impugnano per ferire, senzacchè feriscano: ma se giungano a ferire, vogliamo, che si aumentino altri anni cinque dippiù, purchè la ferita non sia pericolosa, nel qual caso avrà luogo la pena stabilita nelle Prammatiche per le ferite commesse con armi vietate.

„ XII. Per la detenzione, fabbrica, vendita, somministrazione qualunque, o immissione da fuori Regno delle armi stesse, vogliamo, e comandiamo, che s' irroghi la pena descritta nel primo grado *dell' asportazione*, e colle stesse *gradazioni*, e *limitazioni* ivi additate. Coloro poi, che *danno ajuto* a tali fabbriche, lavori, o immissioni a qualunque titolo gratuito, o oneroso, soggiaceranno alle stesse pene.

„ XIII. Dal divieto dell' asportazione vogliamo, che resti eccettuata la sola forza di Polizia, delle Regie Udienze Provinciali, degli Arrendamenti, e di tutti coloro, che hanno la legittima facoltà di asportarle, purchè l'asportino, quando sono in servizio, e vestiti di montura.

„ XIV. Tutti però gl' Individui compresi in tale eccezione devono essere muniti delle rispettive Patenti, precedenti le sedi di perquisizioni; e le Patenti stesse, per avere il loro vigore, debbano riconoscersi, e vistarsi nella Capitale dal Capo della Polizia, e nelle Provincie dall' incaricato di Polizia nell' intera rispettiva Provincia, il quale è nell' obbligo di farne, e tenerne un registro esattissimo. In questo stesso registro noterà il giorno, in cui gli si presenti la Patente, e vi apporrà il visto, il nome, cognome, e patria del Patentato, da chi è stata spedita la Patente, e con qual facoltà, e ne manderà in ogni quindici giorni all' Ufizio generale di Polizia in Napoli una copia legale. Queste Patenti medesime si rinnoveranno, e visteranno di nuovo in ogni anno, ed ogni volta, che si visteranno, si pagherà dal Patentato il dritto di carlini tre a beneficio della cassa generale di Polizia, alla quale l' Incaricato suddetto ne farà seguire l' introito in ogni mese.

„ XV. Per le operazioni di questi registri, visti, ed incassi di dritti, vogliamo, che restino per ora incaricati i Fiscali delle rispet-

tive

tive Provincie; come Suddelegati della Polizia, e per Terra di Lavoro il Commessario della Campagna.

„ XVI. I Soldati delle Paranze degli Arrendamenti nella Capitale, oltre quel che si è stabilito di sopra per la spedizione della patente, registro, e visto della Polizia, comandiamo, che tengano un Corpo di guardia fuori la Città, ove non possono entrare armati, se non quando vanno di servizio, accompagnati dal Mastrodatti, o altro subalterno autorizzato dal Delegato dell' Arrendamento, e dalla Polizia.

„ XVII. Per tutti questi Individui però s' intenda eccettuata sempre l' asportazione di quella specie di armi, che non possono servire, se non colla sola punta, purchè non siano bajonette, che si mettono alla canna de' schioppi.

„ XVIII. Tutti coloro, che hanno ottenuto le licenze da caccia, vogliamo, che non possono farne uso, se non siano accompagnate dalle perquisizioni della Corte Locale, dove domicilia il Cacciatore, ancorchè Militare, notandosi dietro la licenza: e se il Cacciatore

sarà Ecclesiastico, debba procurarsela dal suo Superiore. Tanto le Autorità Politiche, quanto Ecclesiastiche, vogliamo, che siano tenute dare *gratis* le fedi di perquisizioni, senza esigere diritto veruno, per qualsisia titolo, o colore, sotto pena di docati cinquanta a beneficio della Cassa di Polizia, e della sospensione della Carica. Le stesse Autorità siano tenute di fare un elenco, e passarlo in ogni mese al rispettivo Preside della Provincia, o Commessario della Campagna, sotto la stessa pena. Se il Preside, o il Commessario della Campagna trovi, che tra licenziati per la caccia siavi qualcheduno inquisito nel Tribunale Provinciale, lo farà arrestare, e scriverà al Governatore, che la licenza data rimanga senza alcun vigore. Vogliamo inoltre, che questo stesso elenco dal Preside, o dal Commessario della Campagna si rimetta in ogni mese al Capo della Polizia, il quale colle vedute generali della Polizia medesima, distinguendo il numero delle licenze, e patenti spedite in ogni luogo, lo stato morale del luogo stesso, la condizione, e la qualità delle persone, che si hanno spedita la

pa-

patente, e preciso se abbiano sofferta condanna per delitto contro la sicurezza delle famiglie, darà le sue disposizioni particolari, se mai stimerà, che in qualche caso dovessero frenarsi.

„ XIX. Per Napoli, e per li Casali seguendosi il modo stesso, vogliamo, che non si dia licenza da caccia, se non avute le fedi di perquisioni o del Governatore Locale, o della G. C. per Napoli, e dopo visti i Registri di Polizia.

„ XX. Per aversi però un fondo da supplire alle spese della Polizia, vogliamo, che tutti i Patentati, inclusi gli Affittatori, paghino in mano del Percettore dell' Uffic io del Montiere Maggiore carlini due dippiù del solito diritto Fiscale. I licenziati per Napoli, e suoi Ripartiment i, paghino carlini due dippiù del solito. Per tutti i Luoghi del Regno i licenziati medesimi paghino un carlino dippiù in mano de' Conduttori, e de' Distributori Regj. Questa esazione si farà dal Percettore dell' Uffizio in Napoli, dagli stessi Affittatori ne' luoghi affittati, e da' Regj Distributori ne' luoghi demaniali. Costoro ne introiteranno rispetti-

vamente l' importo in mano del Percettore dell' Ufficio, dal quale s' incasseranno a beneficio della Polizia.

„ XXI. Non ostante però il registro, ed i pagamenti suddetti, comandiamo, che coloro, che hanno la licenza da caccia, siano puniti, come asportatori di armi proibite colle pene comminate di sopra, se non portino schioppi nel modo stabilito nelle licenze, o patenti. Sia però ad essi sempre proibito di fermarsi collo schioppo ne' luoghi, ne' quali vi è concorso di gente, in quelli dove si sollennizzano Festività, o dentro Taverne, Casini ec.

„ XXII. Per la controvenzione in ciascuno degli enunciati casi, relativi a' licenziati della caccia, vogliamo, che basti la semplice pruova di tre testimonj.

„ XXIII. Dalla pubblicazione della presente Prammatica in avanti debbano rimanere abolite tutte le patenti spedite da chiunque ne abbia avuta la facoltà, se non siano allistate ne' registri di Polizia, e vistate, come sopra.

„ XXIV. Per la fabbrica, acconcio, e vendita delle armi ad uso della gente di Corte: è

ne-

necessaria la licenza del Capo del Tribunale di Polizia per la Capitale, e per le Provincie dell' Incaricato Provinciale: mancandosi ciò, si soggiacerà alle pene stabilite.

„ XXV. In ogni Provincia dall' Incaricato di Polizia per la medesima se ne deve tenere un registro esattissimo, di cui deve mandar copia legale al Capo della Polizia, il quale terrà un registro generale per la Capitale, e per tutto il Regno.

„ XXVI. Da tale ordinazione s' intendano eccettuate le fabbriche della Corte.

„ XXVII. Non ostante il permesso, non se ne possono nè fabbricare, nè vendere, o in qualunque altro modo smaltire, se non di quella foggia, che possa servire per usi domestici, le quali devono essere colla punta rotonda, o per le arti, o per la gente di guerra, e di Corte: ma nessuna di queste due ultime specie possa vendersi a' Militari, se non vi preceda il certificato del Comandante della Piazza di Napoli, o il permesso del Capo di Polizia per i Paesani, e per le Provincie del rispettivo Comandante, o Incaricato di Polizia. Il venditore, allorchè passerà alla ven-

di-

dita, dopo avuti tali certificati; sarà sempre tenuto di registrare il nome, cognome, e patria di chi compra, colla distinzione del certificato, che vi precede, ed in ogni quindici giorni ne manderà nota al Capo di Polizia. In controvenzione, soggiacerà alle pene stabilite.

„ XXVIII. Siccome i venditori di tali armi permesse debbano osservare nella vendita le prescritte sollennità, così non possono detenersi da' compratori, se non ne' luoghi dove si esercitano le arti, ed i mestieri, e da' soli Professori.

„ XXIX. Tutti coloro, che si trovano armi proibite in forza delle Prammatiche, cioè verduchi, stilletti, coltelli a fronda di oliva, coltelli a scorciacapre, scannatoj, bajonette, triangoli, fusetti, quantunque sarebbero caduti in controvenzione, pure per atto di Nostra Real Clemenza, condoniamo loro questa trasgressione per lo passato, purchè tra venti giorni l' esibiscano alla Polizia, cioè, in Napoli al rispettivo Giudice Commessario, precedente nota, e nelle Provincie all' Incaricato Locale, il quale immediatamente nello stesso termine, deve mandare nota distinta all' Incaricato dell'

intera Provincia; e costui alla Polizia Generale in Napoli.

„ XXX. Elasso questo termine, vogliamo, e comandiamo, che si proceda in controvenzione col massimo rigore, obbligandosi il controventore a rivelare da chi abbia avuta l'arma. Rivelandosi, e documentandosi, sarà egualmente punito colui, che l'ha somministrata; e non rivelandosi, si aumenterà la pena all'arrestato controventore, come quello, che si presume di aver rattenuta l'arma nascosta presso di se in controvenzione della presente Prammatica, e perciò reo di doppia controvvenzione. Si permette per lo contrario a qualunque classe di persone tenere in casa per propria difesa le armi non vietate dalle Regie Prammatiche, come schioppi della misura da esse permessa, spade lunghe, sciable, ed altre armi, la di cui detenzione non è a chiunque proibita: e si tollererà la detenzione di que' coltelli puntuti ad un taglio detti *passaportù*, che ora si tengono per uso di tavola, purchè siano a loro uniti i corrispondenti cocchiaj, e forchette, e si tengono ammassati con queste. Per l'asportazione poi delle pistole innanzi ca-

val-

vallo, vogliamo, che si osservi quel che sino ad ora si è praticato, colla limitazione bensì, che siccome tali licenze abbiam soluto finora accordarle previa Consulta del Soprantendente della Campagna, così da oggi innanzi ci riserbiamo accordarla previa Rappresentanza del Soprantendente generale della Polizia, a cui sta affidata con particolare Delegazione l' asportazione dell' armi non vietate, con pagarsi i soliti stabiliti diritti alla Regia Corte da coloro, che han chieste, ed ottenute simili licenze. Ed affinchè si eviti quello scompiglio, che risulterebbe dal farsi delle diligenze nelle case de' particolari sotto pretesto di vedere se vi siano armi proibite. Vogliamo, e comandiamo, che simili perquisizioni non debbano farsi, se non con ordine del Magistrato di Polizia in Napoli, e del Magistrato Locale ne' Paesi del Regno, a denunzia di Parte, la quale ritrovandosi la denuncia insussistente, subirà quella stessa pena, che avrebbe dovuto subire il Denunziato, quando si fosse trovata vera, ed anche in casi di simili denunzie, vogliamo, che i Magistrati suddetti usino tutta la possibile circospezione per

or-

ordinare sì fatte perquisizioni nelle Case della gente, che si ha in opinione di proba.

„ XXXI. Se mancando la pruova della flagranza, vi converrà quella di tre, o più testimonj degni di fede, che vedono l'asportazione, nel concorso della cattiva condotta, e copulativamente di qualunque delle circostanze notate di sopra, sarà punito come semplice asportatore. E perchè in questo caso viene a mancare la pruova detta *generica* della ricognizione, e specificazione dell'arma, la pena deve corrispondere a quella stabilita per le armi di minor pericolo, purchè la circostanza, che vi concorra, non formi un delitto particolare di Polizia, che meriti pena maggiore.

„ XXXII. La confessione del reo, *ut de jure*, supplirà al difetto della pruova, e si punirà, come se vi sia quella di tre testimonj.

„ XXXIII. Essendo la detenzione, fabbrica, asportazione, e qualunque altro abuso delle armi una delle cause da Noi delegate alla Polizia col Real Editto del 1798., perciò vogliamo, che nelle Provincie procedano le Regie Udienze, come Delegate della Polizia medesima. Napoli 1. Gennajo 1804.

§. 174.

§. 174. Non abbiamo stimato necessario far di vantaggio parola degli Asportatori, Detentori, e Costruttori delle armi proibite, e quali mai sieno le pene corrispondenti dalle LL. comminate, giacchè dalla citata Prammatica tutta la materia è stata trattata senza poterci altro aggiungere, non avendo bisogno di veruna interpretazione.

TITOLO VII.

De' sospetti Ladri, e de' Fuggitivi da' Presidj, dagli Ergastoli, e dalle Galee; e de' regolamenti, ed applicazione delle pene per i Controventori.

§. 175. TRalle cure principali delegate al Magistrato di Polizia v'è la punizione de' sospetti ladri, de' fugitivi degli Presidj, o di altro luogo di condanna, per allontanarsi dalla Società Civile, e prevenirsi li furti, e gli altri delitti, che da tali perverse persone sogliono senza dubbio commettersi.

§. 176. Per sospetto in questo luogo non si

si dee intendere colui, che l' Imperator Giustiniano nel §. 5. *Instit. de Suspect. Tut., & Curat.*, definisce così: *Suspectus autem est qui non ex fide gerit. Ulp. l.* 3. *ff. eodem*, ma di quel sospetto, che per la sua mala vita, e pe' cattivi costumi viene stimato reo di certi delitti, e nocivo allo Stato; e perciò *Menoch. l.* 1, *q.* 7. *n.* 41. definisce la sospezione. *Opinio mali ex levibus indiciis procedens.* E Cujac. *Paratit. de probat. & præsumpt. . . . conjecturæ ductæ ab eo, quod fieri solet ut plurimum.*

§. 177. Gli sospetti ladri ce le addita l' Imperator Federico nella sua Costituzione *Hi qui per inquisitiones num.* 30. *& seq. . . . Quod ultra facultatem suorum proventuum non ex mercationibus, aut artificis largiorem, quam debeant vitam ducunt.* Dal chiaro senso di detta Costituzione si va a congetturare di essere sospetti ladri, tutti coloro, che vivono, e spendono più di quello, che hanno di entrata, senza esercitarsi nella mercatura, od in altro mestiere, che potessero fargli guadagnare a proporzione del lusso, specialmente essendo giovani robusti, che non mendicano, e frattanto vivono splendidamente. Da tutte

queste congetture, se ne presume la sospezione della persona, al dir d' *Isern.* nell' addizione sulla detta Costituzione *vers. aut quod ultra facultatem: Nam ex his quæ quis habet, debet expensas metire*; ed *Afflit.* nella stessa Costituzione *lib.* 1. *n.* 4., *& seq.* parlando de' sospetti ladri ... *Subaudi, & est juvenis fortis, & vadit bene vestitus, & vivit opulenter, præsumitur male de eo, aut quia est prodigus, quia expendit ultra suam substantiam, & ideo sumptus pro modo facultatum sunt faciendi .... Aut quia ex furtis occultis splendide vivit, quia non docet, quod aliunde habet, nam ex circumstantia facti oritur præsumptio. Menoch. de præsumption. lib.* 1. *qu.* 44. *n.* 8., *&* 9.

PENE.

§. 178. L' Imperator Federico colla citata Costituzione impone la pena a' sospetti ladri della Galea a tempo, o ad altra pena secondo le circostanze, dovendosi sempre sentire il voluto sospetto nelle sue difese, *dict. Const.... ad publicum opus deputentur ad tempus*, ed alla pena economica, come sarebbe la Frusta, la

Ber-

Berlina, o Legnate militarmente, secondo detterà il fatto, e la circostanza. *Editto de' 25. Maggio* 1803. *n.* 2.

§. 179. Il fuggitivo dicesi colui, che si apparta coll'animo di non più ritornare. *Ulp. l.* 17. *ff. de ædilit. edict.*. *Fugitivus autem est, qui eo animo discedit; ut non redeat, & l.* 4. §. 14. *ff. de re Milit. Levius itaque delictum emansionis habetur, ut erronis in servis: desertionis gravius in fugitivis.*

ALTRI REGOLAMENTI PENALI PELL' ISTESS' OGGETTO.

§. 180. Li fuggitivi dal Presidio, dagl'Ergastoli, o dalle Galee, se commettono altri delitti, o comuni, o di particolar cognizione del Magistrato di Polizia soggiaceranno a quelle pene stabilite per ciascun delitto, ed altre straordinarie; ma trattandosi della sola fuga, le pene saranno le seguenti... Colui che fugge dalla Galea si accresce la pena di due anni dippiù della condanna, con caricarsi gli anni dell'assenza. *Disp. de' 7. Settembre* 1765.

§. 181. Gl'Esiliati, o Relegati in qualche

Isola, che non hanno dato mallevaria di serbare i limiti della medesima; se questi fuggono, e vengano arrestati, si rimandano all' esilio, o nell' Isole; sotto il di lor' obbligo, e giuramento di serbare i limiti, e se non l' osservaranno; debbonsi condannare alla Galea per quel tempo, che non avranno osservato l' esilio, o la Relegazione; Ed a quelli che per la diloro qualità non sogliono condannarsi in Galea, si prescrive una pena arbitraria: ma essendoci la mallevaria, debbano soddisfare essi, ed i Fidejussori la pena pecuniaria, alla quale si sono obbligati, e debbano fare duplicato tempo della diloro pena, purchè non oltrepassi gli anni dieci. *Pram. 7. de Relegat.*, ove si leggono rinovate le Prammatiche 2., 3., 4., e 5. sotto lo stesso titolo.

§. 182. Diversi Dispacci si trovano emanati sull' assunto, come de' 12. *Novembre* 1780., e *de'* 4. *Giugno* 1751., specialmente pe' fuggitivi di Presidio, co' quali viene ordinato, che se li fuggitivi sono Nobili per la prima fuga si raddoppia il tempo della condanna; pella seconda volta si mandano in un' Isola

all'

all' arbitrio del Re; e se sono ignobili, la prima volta che fuggono, soggiaceranno ad un' anno più di Galea, e pella seconda fuga a due anni. *Dispaccio de'* 18. *Settembre* 1556., e quel, che ritrovasi stabilito pella seconda fuga, debbasi intendere pella terza, e pelle altre. *Dispaccio de'* 13. *Gennaro* 1764.

§. 183. Viene ancora ordinato col *Dispaccio de'* 4. *Luglio* 1774., che gli Esiliati non possono dimorare in questa Capitale, ove risiede il Principe. Li Condannati in Galea, o al Presidio per *furti*, o come *vagabondi*, finito il tempo della diloro condanna, se sono Regnicoli si devono rimettere alle rispettive Udienze Provinciali, o al Commessario di Campagna, per farli passare alle proprie Padrie, con ordine agli Governatori locali, ed agli Amministratori delle Università di farli obbligare ad esercitare qualche arte. Se poi sono Napoletani debbano passare alle carceri della G. C., ed ivi obbligarsi, come sopra. E se finalmente sono Esteri, si devono mandare ai confini del Regno, minacciando loro la pena di cinque anni di Galea, se osassero di ritornare al Regno; *Prammatica di Polizia de'* 6.

Gennaro 1779. E la Scrivania di Razione, e l' Intendente di Marina devono avvisare un mese prima al Re coloro, che stanno per terminare la condanna, per prevenirsi la G. C., e li Tribunali del Regno, acciò se questi tali imprenderanno la vita de' Vagabondi, si puniscono, e dell' indole de' primi delitti, si venga in cognizione di quelli, che forse commetteranno in avvenire. *Dispaccio del dì* 11. *Giugno* 1774.

TITOLO VIII.

Per i Domestici, ossiano Gente di servizio.

§. 184. LA pubblica Sicurezza il più delle volte viene a violarsi dalle insidie degli Domestici, ossieno *Gente di servizio*: *Publicam securitatem, ac tutelam, servorum sceleribus violari, ac penitus ruere*: *Sanfelic. dec.* 18. *n.* 8.; perciò sono essi soggetti alla immediata giurisdizione del Magistrato di Polizia, per rendersi vieppiù sicuri, e tranquilli gli Cittadini nelle proprie case; *al dir del Giureconsulto Gajo* nella *L.* 18. *ff. de in jus vocan.*. *Plerique putaverunt nullum*

de

de domo sua in jus vocari licere: quia domus tutissimum, cuique refugium, & receptaculum sit.

§. 185. I delitti più frequenti a commettersi da' Domestici *sono i Furti, ed il Silaniano*: perciò lasciando gl' altri, ragionaremo di questi due solamente.

§. 186. Il *Furto* vien definito dall' Imperatore Giustiniano nel §. 1. *Instit. de obligat. quæ ex delicto nascuntur. Contrectatio fraudolosa lucri faciendi causa, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus; possessionisve...*

§. 187. Il *Furto* si divide in *semplice*, o sia leggiero, ed in *qualificato*, o sia grave; *De Ros. resolut. crim.* 4.

§. 188. Il Furto semplice, o leggiero dicesi, quando non vi concorre veruna circostanza, che lo rende grave, come sarebbe senza appensamento; in tempo di giorno, in qualche casa privata, in essersi rubata cosa di piccolo valore, il Ladro non recidivo, senza usare violenza, falsità di chiavi, scaliazioni, o altro. Il Furto *qualificato*, o sia *grave*, chiamasi quello, nel quale concorrono circostanze gravanti, al dir dello stesso *de Ros. loc. c.*, *n. 6.*, come sarebbe il *tempo*, riputandosi più grave

il furto commesso in tempo di notte di quello commesso in tempo di giorno *L.* 1. *&* 2. *ff. de Furibus balnea. Il luogo*, *L. aut* §. *Locus ff. de Pœnis. Il modo*, se il *Furto* si commette colla scaliazione, colla frattura delle porte, o finestre. *Inst.* §. *Ope*, *& Consil. De obligat.*, *quæ ex delicto nascuntur*, o rompendosi le mura *L.* 1. *ff. de Effractorib.*, o aprendosi le porte, o altro armario con chiavi adulterine. *Cabal. cas.* 108.: *Farinac. quæst.* 167. *n.* 27.

§. 189. La qualità della *Persona* rende grave, e qualificato il furto, cioè quello, che si commette dalle Persone *domestiche*, ossien Gente di servizio, spiegate dal Giureconsulto Ulpiano nella *L.* 25. *ff. de Ædilit. Edict.*: §. 2. *Familiæ appellatione, omnes, qui in servitio sunt continentur, etiam liberi homines, qui ei bona fide serviunt, vel alieni: accipe eos quoque, qui in potestate ejus sunt.* E'l Sommo Pontefice Bonifacio VIII. *cap.* 5. *de Verb. sign.*: *Familiaris idem est, ac Domesticus, quia subest alterius potestati.* Potestà, che da Cujacio 4. *posthum.* 2. *pag.* 668., viene divisa in soggettiva, e sociale. Soggettiva, ossia potestativa è quella che ha il Padre riguardo a' figli, e dell' altre

per-

persone al medesimo soggette, o per natura, o per legge; per natura sono i figli legittimi, e naturali, per legge la moglie, e li figli adottivi. Potestà sociale come dice Caravita nel *Rit. 46. n. 3.*; *Qua quis conversando continuo ligatur*; ed in questa potestà sociale vanno inclusi i servidori, e le serve, le quali in qualche maniera stan soggetti al Padrone. *Carav. Instit. Crim. lib. 3. pag. 102. n. 13.*, Ed *Auson. Popm., de signif. verbor. lib. 2. pag. 154. in not.*: *Servus est proprie domesticus minister mercenarius.*

§. 190. Le leggi Romane non danno azione di furto a' Padri contro i figli, nè ai Padroni contro a' servi. *Ulp. in l. 17. ff. de Furt.*; *Servi, & filii nostri furtum quidem faciunt, ipsi autem furti non tenentur, idcirco, nec actio ei a veteribus prodita est.* Confermando tutto ciò Paolo nella *L. 89. ff. eod.*. *Si Libertus Patrono, vel Cliens, vel Mercenarius ei, qui eum conduxit furtum fecerit, furti actio non nascitur.* Ma essendosi ne' tempi passati, cresciuta la frequenza de' furti, bisognò, che simil delitto dovesse castigarsi severamente, specialmente quello, che dicesi *furto domesti-*

co, che si commette da' servitori, ed altre persone mercenarie; e secondo il nostro costume, si usa contro i medesimi più rigidezza, quante volte il furto fosse di non picciol valore, per maggiormente atterrirsi dalla gravezza delle pene coloro, che hanno pronta, e sicura occasione di rubare.

§. 191. *Anton. Matt.* nel *lib.* 47. *ff. tit.* 1. *cap.* 3. *n.* 3.; e *Duar. tit. pro Soc. cap.* 4. *cir. fin. fol.* 117., ci dimostrano, che i furti domestici, specialmente quelli, che si commettono da' servi mercenarj, sieno più perniciosi allo Stato di quelli, che si commettono volgarmente, e ne assegnano la ragione, che quanto è più maggiore, e sicura la occasione di poter rubare, tantoppiù i ladri si devono per tai furti punire. E dello stesso sentimento fu Cicerone *pro sext. Rosc. Amer. Ea peccata maxime animadvertenda, quæ difficillime præcaventur*. Si evitano senza dubbio i furti nelle case, che temonsi fare da persone estranee con usare delle diligenze, per la custodia delle medesime; ma non si posson certamente evitare quei furti, che si commettano da' *Domestici*, ossia *Gente di servizio*, per-

perchè questi chiaramente, e distintamente vedono, ed osservano gli affari più intrinseci de' Padroni, e ciocchè tengono di nascosto (come si è osservato in questa Capitale nelle passate vicende), e 'l più delle volte la necessità porta di tutto fidare alla Gente di servizio, e nel di loro potere dare in custodia tutte le robbe di casa, non potendov' il Padrone da se stesso invigilare.

PENE PER I FURTI DOMESTICI.

§. 192. Per Dritto Romano, come si è detto colle rapportate *LL.* 17. ed 89. *ff. de Furt. & ult. Cod.. An ser. pro suo fact.*. Nessun' azione criminale accordavasi a' Padroni contro i servi pe' Furti Domestici, attesocchè li Padroni medesimi li potevan castigare, stimati allora i servi per Dritto Civile nel Patrimonio de' Padroni, e come cose di nessun momento. *L.* 32. *ff. de Divers. reg. jur.. Quod attinet ad jus Civile, servi pro nullis habentur*; anzi eran tenuti per morti nella società civile *L.* 209. *ff. eod.: Servitutem mortalitati fere comparamus*. E la potestà de' Padroni so-

pra

pra de' servi era così grande, che al volere de' medesimi stava soggetta la vita e morte di quelli. *L.* 1. *ff. de his, qui sunt sui, vel alien. jur. Gajus* §. 1.. *Igitur in potestate sunt servi Dominorum . . . Dominis in servos vitæ, necisque potestatem fuisse*. E perciò le leggi Romane non concedevano azion criminale a' Padroni contro i servi pe' furti Domestici, da sperimentarla presso i Magistrati, acciocchè venissero puniti, quando gli stessi Padroni potean castigarli fino a dargli la morte, od altre pene a di loro arbitrio; di quale potestà abusandos'i Padroni contro i servi le leggi vollero questi soccorrere con varj disposti, specialmente la *L.* 1. *ff. de Offic. Præf. Urb.* §. 1. *Servos, qui ad Statuas confugerint, vel sua pecunia emptos, ut manumittantur, de Dominis querentes audiet*. E nel §. 8. della detta *L.*; *Quod autem dictum est ut servos, de Dominis querentes, Præfectus audiat, sic accipiemus . . . si sævitiam, si duritiam . . .*, e da ciò è nata quella distinzione rapportata dal Giureconsulto Marciano nella *L.* 11. §. 1. *ff. de Pœn.*. *Furta Domestica, si viliora sunt, publice vindicanda non sunt; nec admittenda est ejusmodi accusatio . . . nam domestica fur-*

ta vocantur, quæ servi Dominis, vel liberti Patronis, vel Mercenarii, apud quos degunt, subripiunt. E perciò *Gio: Brunn.* comentando la stessa legge n. 2. dice, che li furti Domestici di poca considerazione non si accusavano appresso i Magistrati, ne venivan puniti; non però i furti gravi, e circostanziati, che si punivano a tenore delle Leggi. *Carpz. quæst.* 82. *Matth. lib.* 47. *ff. tit.* 1. *n.* 3. *cap.* 3.

§. 193. Per dritto del nostro Regno nessuna pena trovasi stabilita pe' furti domestici commessi, cioè, da' Domestici, ossiano Gente di servizio, o Mercenarj, chiamati ladri domestici, ma tutta è rimessa all'arbitrio del Giudice. *Farinac. quæst.* 155. *n.* 19.; cui avendo in considerazione le circostanze, che accompagnano il furto, della *persona*, della *qualità*, e del *modo*, non avendosi riguardo al disposto del *Cap. Ad hoc quod nostrorum*, perchè non è più in osservanza, come rapporta *Gizzarell. decis.* 13. *n.* 7. *Quare* (parlando del detto Capitolo, e di altre circostanze pe' furti) *non est qui amplius ab hac opinione apud nos recepta dubitare possit, secundum quam & nos judicavimus, & judicamus, & majores nostri*

stri judicaverunt, & nunc novissime coram Prorege in Collaterali Consilio confirmatum; potendosi pe' furti domestici irrogare la pena della frusta, della Galea, del Presidio, o della carcerazione a tempo.

§. 194. Altri Criminalisti vogliono, che per la qualificazione del furto possa irrogarsi la pena della morte. *Constit. Loc. Bajul. Afflict. in dict. Const. & Pragm.* 1. *de Furt.*; se per esempio il furto fusse accaduto colla scaliazione, o colle chiavi false, o con altra circostanza gravante. *Gizzarel. decis.* 13. Sebbene *Ant. Fab.* nel suo *Cod. lib.* 9. *tit. de Pœn. Ant. Matt. lib.* 47. *tit.* 1. *cap.* 3., e *Farinac. quæst.* 167. *n.* 103. vogliono di non defraudarsi la Giustizia, se per tai furti i ladri si condannano alla Galea: *Quod justitia non erat delusa, si fur pro furto condemnabitur, vel in perpetuum, vel ad tempus ad triremes, in quibus in dies condemnati moriuntur, & Fisco proficiunt.*

§. 195. Se 'l Domestico, o la persona di servizio sarà impubere, e prossimo alla pubertà, cioè di anni dieci, e mesi sei compiti, senza veruna distinzione di sesso, commettendo furti domestici, subiranno la pena

straor-

straordinaria ad arbitrio del Giudice, o la frusta leggiera, la Berlina, od il Carcere. *Farinac. quæst. 92. n. 62. Jul. Clar. lib. 5. sentent. §. final. quæst. 60. In delictorum pœnis ratio habenda est ætatis.* E se il furto Domestico si commetterà dal pubere, considerate dal Giudice le circostanze del furto, il dolo, e la frequenza in commettere simili furti; perciò oltre della frusta potrà relegarsi a tempo. Ed in fine per quelli, che son prossimi all' infanzia, non dovran soggiacere alla pena arbitraria, ma sebbene atterrirsi, o battersi colle redini, o colle sferze. *L. 1. §. 33. ff. ad 5. C. Sylan.. Impuberi autem utrum in supplicio tantum parcimus, an vero etiam in quæstione? & magis est, ut de impubere nec quæstio habeatur: & alias solet hoc in usu observari, ut impuberes non torqueantur; terreri tantum, solent & habena, vel ferula cædi,*

§. 196. Oltre de' furti Domestici, che posson commettersi dalla Gente di servizio per non esporsi la vita de' Padroni alle insidie di coloro, venne a stabilirsi un Senatusconsulto nel Governo di Augusto in tempo del Consolato di Dolabella, e Silano l' anno di Roma

763.

763., confirmato poi l'anno 810. dal Senatusconsulto Claudiano, che dicesi ancora Neroniano, e Pisaniano. *Cujac. lib.* 1. *observat. cap.* 18. *Tacit. lib.* 41. *ann.*. Con esso Senatusconsulto fu stabilito, che i Domestici, o sieno Gente di servizio fussero nell' obbligo preciso di assicurare la vita de' loro Padroni col pericolo della vita propria, essendo certi di pagarne il fio colla morte, se cosa di sinistro accadesse a' Padroni, o se osassero di machinar danni contro di quelli. *Ulp. l.* 1. *ff. de S. C. Silan.*: *Cum aliter nulla domus tuta esse possit, nisi periculo capitis sui custodiam Dominis, tam a Domesticis, quam ab Extraneis, præstare servi cogantur: ideo S. C. introducta sunt de publica quæstione a familia necatorum habenda.*

§. 197. Tralle persone, che il S. C. Silaniano ha inteso sotto il nome di Padroni vengono inclusi i figli di Famiglia, e tutti coloro, che sono sotto la potestà de' Padroni stessi; *L.* 1. §. 7. *ff. de S. C. Silan.*. *Domini appellatione, & filius familias, cæterique liberi, qui in potestate sunt, continentur. S. C. enim Silanianum non solum ad Patres familias, verum ad*

libe-

liberos quoque pertinet. E sotto il nome di Famiglia, che dee sottomettersi alla tortura giusta il disposto di detto S. C., non solamente debbons' intendere i servi dello stesso ucciso, ma del Padre, della moglie, e del Marito; non però della Madre, e del Suocero. *Voet lib.* 29. *tit.* 5., *& d. l.* 1. §. 11. *ad* 16.

§. 198. Col §. 17. della *L.* 1. spiega il Giureconsulto Labeone il modo del come poss'accadere la morte de' Padroni uccisi in questi termini: *Occisorum appellatione eos contineri Labeo scribit, qui per vim, aut cædem sunt interfecti, ut puta jugulatum, strangulatum, præcipitatum, vel saxo, vel fuste, vel lapide percussum, vel quo alio telo necatum*. E sotto il nome di Nocenti, Offensori, e Rei, la medesima Legge chiama tutti coloro, che hanno ucciso, o che per scampar loro la vita, non prestarono degli ajuti al Padrone, non distinguendo se sia maschio, o femina, pubere, od impubere; purchè però sia capace di dolo; e quantunque gl' impuberi, e le femine pella loro debolezza di corpo non possono ajutare i Padroni, li possan certamente soccorrere colle grida, col piangere, facendosi così

sen-

desima camera, o il padiglione; ossia tenda, refettorio, ossia sala. *Talis de antiquo . . . & servos sub eodem tecto commorantes, & non suum auxilium Domino per insidias occiso præbentes . . . . sub eodem tecto significatur, sive in eodem cubiculo, sive in triclinio, vel porticu, vel in aula, hæc appellatio accipi debet.* E passando più oltre nella medesima *Leg.* 12. *Nos igitur . . . Sancimus omnes servos ex quocunque loco, sive in domo, sive in via, sive in agro possint clamorem exaudire, vel insidias sentire, & non auxilium tulerint, supplicio S. C. subjacere.* E lo stesso vedesi stabilito dalla *L.* 1. *ff. de S. C. Silan.* §. 27. spiegando le parole *sub eodem tecto . . . . Eodem tecto qualiter accipiatur, videamus: utrum intra eosdem parietes, an & ultra; intra eamdem diætam, vel cubiculum, vel eamdem domum, vel eosdem hortos, vel totam Villam? Et ait Sextus, sic esse sæpe judicatum, ut quicunque eo loci fuerunt, unde vocem exaudire potuerunt, hi puniantur, quasi sub eodem tecto fuerint; licet alii validioris vocis, alii exiguioris sunt, nec omnes undique exaudiri possunt.*

§. 200. Non si esentano dalle suddette pe-

ne quei servi, che dicono essere stati minacciati dalla morte, se avesser' osato di gridare, ed impedire la uccisione de' Padroni. *d. L.* 1. §. 28.. *Hoc ipsum manifestum est, quod dixit percussorem sibi mortem minatum, si proclamasset: ultimum utique supplicium peti debet, vel in hoc, ne cæteri servi credant, in periculo Dominorum sibi quemque consulere debere.*

§. 201. Dal disposto di esse Leggi si è osservato di quanto rigore sia il S. C. Silaniano, nel doversi, cioè, assoggettire i servi alla tortura per appurarsi l'uccisore de' Padroni; condannarsi all' ultimo supplicio, se potendo non l' han prestati degli ajuti, e de' soccorsi. Se poi il Padrone venisse ucciso dal proprio servo, la pena è dell' ultimo supplicio, colla esasperazione, a seconda delle circostanze: *S. Fel. dec.* 18.; riputandosi per omicidio proditorio, ed enorme; perciò disse Tacito ne' suoi Annali 14.: *Quis enim tutus esse possit ubi insidiæ intra domesticos parietes, a quibus nihil tale cogitari poterat, pararentur? Demum gladiis, & telis armari eorum manus, quæ ad Dominorum tutelam contra inimicos, & invasores ad extremum usque spiritum pugnare*

de-

debuissent. *L.* 16. §. 3. *ff. de Pœn.* *L.* 19. *ff. de S. C. Silan.*

§. 202. Vengono eccettuati dalle suddette pene tutti quei Domestici, e Gente di servizio, che dimorano fuori della casa, od in luogo, ove non possono sentire le grida del Padrone, ed accorrere alla necessità de' medesimi; come pure gl' Impuberi, i Sordi, e le Servette non ancora capaci di marito. *L.* 1. §. 32. *ff. de S. C. Silan.*. *Impubes servus, vel Ancilla, nondum viri potens, non in eadem causa erunt. Ætas enim excusationem meretur*. Vengano ancora esclusi dalle suddette pene i Vecchi, e tutti gli altri notati dal Giureconsulto Ulpiano nella citata *L.* 3. *ff. de S. C. Silan.*

TITOLO IX.

De' Luoghi Pubblici.

§. 203. I Luoghi Pubblici in queste Istituzioni non debbons' intendere quelli descritti da Giustiniano nelle sue Istituzioni *lib.* 2. *tit.* 1.; ma sebbene quelli designati sotto i titoli 7., ed 8., *lib.* 43. *ff. De Loc., & Itinerib. Publ. &*

Nequid in loc. Publ. . *Ulpian. L.* 2. *ff. eod. Prætor ait* . §. 2.... *Et tam publicis utilitatibus, quam privatorum per hoc prospicitur* . *Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, jure scilicet Civitatis non quasi propria cujusque* . *Affl. in Constit. Regni: Grandis utilitas* . . . *lib.* 2. *rubr.* 1. *n.* 15. dice: *Publicum est, quod omnibus patet* .

§. 204. Sono dunque i Luoghi Pubblici destinati al commodo, ed utilità de' Cittadini: *Publicum est, quod in communi Populi, aut Civitatis alicujus usu, & dominio est., nec occupanti conceditur, ut Forum, Theatrum, Via, Itinera publica*: nulla importando se questi concedons' in affitto dal Principe, o da' Particolari: *Tot. tit. Digestor. de Loc. Publ.*

§. 205. Trai Luoghi Pubblici debbonsi annoverare i Teatri, l'uso de'quali è commune a tutti. *L.* 6. §. 1. *ff. de Divis. rer. Marcian.*: *Universitatis sunt, non singulorum, veluti, quæ in Civitate sunt Theatra, & Stadia, & similia, & si qua alia sunt communia Civitatum*; & *L.* 2. *ff. Nequid in loc. Publ.* §. 9. . *Si quis* . . . . *aut in Theatro spectare arceatur* .

§. 206. I Romani chiamarono i Teatri Spet-

ta-

tacoli Visorj. *Varr. Epistol. lib.* 5. *ad Maxim.*, e 'l primo Teatro in Roma fu eretto da Pompeo nel secondo suo Consolato di figura quadrata, capace di 4000. luoghi; *Plin. Instit. num.* 29.

§. 207. Oltre de' Teatri vi erano ancora altri luoghi Pubblici; l'uso de' quali era comune a tutti, nelle occasioni de' Spettacoli, di Corse, di Giostre, di Feste popolari, e di altre, e per mantenervisi il buon ordine; le leggi Romane ne avean affidata la vegghianza al Prefetto alla Città. *L.* 1. §. 12. *ff. de Offic. Præf. Urb.*: *Quies quoque Popularium, & disciplina Spectaculorum ad Præfecti Urbi curam pertinere videtur*. E coll' accennata Prammatica de' 7. Novembre 1798., fralle altre cure addossate al Capo Generale di Polizia, vi è quella. *Darà le disposizioni per prevenire i disordini ne' luoghi, ne' quali per Feste, o per altre occasioni il Popolo si raduna*. Ed in effetti invigila, in ogni Teatro di questa Capitale, un Giudice Commessario di Polizia pe 'l buon ordine di quelli: e senza la licenza del Capo Generale della Polizia, non si ponno far Feste popolari, Spettacoli, Corsi, Giostre,

e Comedie in casa. *Pragm.* 5.: *Ne quid in loc. Publ. fiat.*

§. 208. Sono ancora Luoghi Pubblici i Bagni *L.* 2. *ff. Ne quid in loc. pub.* §. 9.: *Si quis . . . non habebit Interdictum: quemadmodum, nec his, qui Campo publico ludere, vel in publico, Balineo lavare . . .* Vi erano ancora i Bagni privati chiamati *Balineum*; l' uso de' quali era de' Privati; ed esibivansi a tutti, mediante la mercede, *L.* 35. §. 3. *ff. de leg.* 3.

§. 209. Nel nostro Regno vi sono ancora i pubblici Bagni: *Sebast. Bart. de Baln. Puteulan.*, e specialmente in questa Capitale, dati a noi dalla Natura, come sarebbero le acque dolci, e le acque del mare. Vi sono i Bagni privati, l' uso de' quali si presta a tutti, pagando la mercede pe' commodi sistenti ne' medesimi.

§. 210. Il Magistrato di Polizia per evitare i disturbi, ed i furti possono accadere ne' Bagni, prende tutti gli espedienti necessarj all' oggetto, anche pe' Ladri balnearj.

§. 211. Il Dritto Romano conobbe i Ladri balnearj, come puol riscontrarsi dal *lib.* 47. *tit.* 17. *ff. de Furib. Balnear.*. E Tertulliano *apo-*

lo-

logiar. 446. *oper. prim.* chiama i Ladri balnearj *Lavantium Prædones*, cioè quelli, che nascostamente rubbano le vesti a coloro, che nudi si lavano, o si tuffano ne' Bagni; qual furto dalle Leggi Romane, e da' nostri appurati Criminalisti vien riputato più grave di ogni altro furto, per la ragione, che laddove si trova più commodo, e sicurtà di rubbare, più grave è il furto, come si verifica ne' Bagni, rendendosi a taluno difficile; guardarsi i vestimenti, dopo di essersi tuffato nelle acque.

§. 212. Sono ancora Luoghi pubblici le Piazze. *Bartol. in L.* 1. *de Loc., & Itiner. Publ.*: *Cancer. Variar. resolut. cap.* 2. *n.* 29.: *Postquam via publica ingreditur aliquam plateam, moritur, & non dicetur amplius via publica, sed platea*, che in altro luogo può appellarsi *Foro*, come dice Cic. *suolo, o piano principale della Città, destinato* per vendere, e comprare. *Auson. Popm. pag.* 96.. *In genere describitur Forum, quod sit præcipua Urbis aera rebus emendis, & vendendis destinata.* Era il *Foro* diverso dal *Conciliabolo*, perchè quest' ultimo era situato nella Campagna, o Borgo, ove i Cittadini si

univano per vendere, e comprare le merci ne' giorni stabiliti. *Frontin. princip. de limit. Agror.*: *Paul.* 4. *senten.* 6.: *Cujac. ibid.*

§. 213. Le Strade pubbliche debbonsi annoverare fra i luoghi pubblici. *Ulp. l.* 2. §. 21. *ff. Ne quid in Loc. Publ.*. *Viam publicam eam dicimus, cujus etiam solum publicum est . . . . Viæ autem publicæ, solum publicum est, relictum ad directum certis finibus latitudinis ab eo, qui jus publicandi habuit, ut ea publice iretur, commearetur.*

§. 214. Fralle cure dal Magistrato di Polizia, vi è quella di far caminar sicuri i Cittadini per le Strade pubbliche, ed esentarli dagl' inconvenienti possono in quelle succedere, e specialmente in questa Città, pe 'l gran numero delle Carozze, Calessi, e Carrette, che per troppo correre non lievi danni alla giornata cagionano; perciò ha meritata l' attenzione delle nostre Prammatiche, e precisamente del Bando de' 22. Agosto 1803., contenuto in 18. Articoli, fatto emanare dall' attual Sovrintendente di Polizia Illustre Duca d' Ascoli.

§. 215. La pena de' Ladri *Balnearj*, è straordinaria, ma più grave di quella, che meritano gli altri Ladri, *L.* 1. *ff. de Furib. Balnear. Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt, & causa cognita puniendi, dummodo sciamus, in pœna eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. Idem & in balneareis Furibus. L.* 7. *de Extraord. Crimin.*

§. 216. Se 'l furto vien commesso dal Cassiere, o dal Custode mercenario, cui si consegnano le robbe da coloro, che si lavano, o si tuffano ne' bagni, la pena è straordinaria, ma più grave, *L.* 3. §. 5. *ff. de Off. Præf. Vigil.. Adversus capsarios quoque, qui mercede servanda in balneis vestimenta suscipiunt, Judex est constitutus: ut si quid in servandis vestimentis fraudolenter admiserint, ipse cognoscat.*

§. 217. Colla Prammatica 3. *de Injur.* fu stabilito, che i Nuotatori, i quali nudi pe' lidi di Pausilippo, o di Mergellina sparlavano, e dicean parole indecenti, o nelle barche praticavan lo stesso, eran soggetti alla pena di quattro tratti di corda, s' erano Ignobili, ed

alla

alla pena straordinaria, s' eran Nobili. E coll' Editto de' 14. Luglio 1803. fu vietato a coloro, che si bagnano nelle acque del mare, e spogliati danno scandalo; dovendosi allontanare in distanza di non esser più veduti, sotto la pena di ducati 10. d' applicarsi alla cassa di Polizia, e di un mese di carcere.

§. 218. Le pene di tutt' i delitti, e disturbi, che accadono ne' Luoghi Pubblici, sono tutte straordinarie, e rimesse all' arbitrio del Capo Generale di Polizia, chi considerate le circostanze del Luogo, del Tempo, delle Persone, e del Delitto, potrà estenderle sino alla Frusta, Galea, Presidio, o Carcere: *Prag.* 3. *Ne quid in Loc. Pub.*

§. 219. Per le pene stabilite intorno alla custodia delle Strade pubbliche, oltre di quelle contenute nelle Prammatiche 1. e 11. *Interdicta in Aurigas*, e de' *Dispacci de'* 22. *Gennaro* 1729., 11. *Maggio*, e 10. *Dicembre* 1738., e *di* 8. *Aprile* 1740., fu formato il Bando de' 30. Giugno 1803., confermato da S. M. il giorno 13. Agosto dell' anno stesso per render da per tutto più commodo il pubblico corso in questa cospicua Capitale; riducendosi in 18.

re-

Regolamenti, che dallo stesso Bando potransi leggere, e che da noi di passaggio se ne farà menzione.

§. 220. Cogli Articoli 11., 12., & 13. del detto Bando vien data la norma del come possa rendersi libero il passaggio per le pubbliche Strade, cioè, di non fermarsi le carozze l'una affianco all'altra avanti le Chiese, Teatri, Sorbetterie, Caffè, ed in ogni altro luogo di concorso di molta Gente, dovendosi situare l'una appresso l'altra in una sola fila. E controvenendosi il Cocchiere, o Vetturino subirà la pena di un mese di carcere, e 'l Padrone della carozza pagherà ducati 20.; ma se il Padrone non si trovasse nella Carozza sarà esente dalla pena, ed il Cocchiere subirà due mesi di carcere. Viene proibito a chiunque di disturbare il corso delle Processioni con Carozze, o Calesse, o qualunque altro legno dal momento, che incomincia la Processione sino al punto, che non sia uscita. E se taluno si mostrasse insolente a non rispettare la decenza, e 'l culto di Dio, sarà rigorosamente punito da' Magistrati di Polizia. E' stato vietato ancora di non potersi correre con Carozze, Canestre,

stre, Calessi, o con cavalli, in modocchè turbi il buon ordine, ma che debban caminare con discreto trotto; Il Trasgressore subirà la pena della perdita del legno, e de' cavalli; e del prezzo se ne darà la rata a' Capienti.

§. 221. I Cocchieri non posson lasciar soli i cavalli sotto i tocchi in qualunque luogo della Città, e Borghi. I Mulattieri, Salmataj, e Mozzi, e qualunque altra persona non posson portare sciolti, oppure legati a lungo gli animali per la Città, e Borghi, nè portarli scapoli, ma frenati a cavezza corta. I Trasgressori in luogo della pena di tre tratti di corda comminata colle Prammatiche 1., 2., e 3. sotto lo stesso titolo, saran puniti con legnate, le quali verranno subito eseguite militarmente. Sono eccettuati da detta pena coloro, i quali conducono polledri in flotta indomiti, dovendoli custodir bene, acciò non rechino danno a chichessia. Non posson tenersi fermati a siti angusti, sia nelle strade, sia ne' cortili, per dove passan Gente, animali viziosi, che mordono, e tiran calci. E sarà tenuto ogni Padrone condottiere di Carozze, Canestre, ed altri legni di affitto per maggior comodo del

pub-

pubblico corso, e de' Passaggieri, di situare il suo legno, o Vettura in quei luoghi della Città, che verran loro assegnati dalla Polizia in determinate distanze. Lo stesso dees' intendere per le portantine a braccia di Uomini, sotto la pena a Contraventori di un mese di carcere, e di carlini dieci per cadauno a prò della cassa di Polizia, così pe' Carrozzieri, come per gli Asportatori delle portantine.

TITOLO X.

De' Luoghi dove si unisce Gente.

§. 222. E' Special cura del Magistrato di Polizia, che ne' luoghi Pubblici non si facciano *Conventicole* per evitarsi le congiure, e le cospirazioni, le quali vengon definite da Claudio Battendier *in Prax. Crim.* 102. *n.* 2.: *Radunatio plurium hominum ad aliquod malum faciendum ex proposito*; o come dice Maranta *in specul. part.* 6. *vers.*, *& pervenitur n.* 128. *fol.* 293.. *Quando plures conspirant, seu conjurant ad aliquod malum simul.*

§. 223. Per dirsi vera *Conventicola*, biso-

gna

gna che vi concorra il dolo; *Isern. in §. Conventic. de Pace juram. firman.*. Che gli Uomini si uniscono appuntatamente per recar del male a taluno, e giurano di star fermi nel di lor proposito. Che l' unione dev' essere non meno di dieci persone, incluse anche le femine, che per occasione di parentela si uniscano insieme, e sotto tal pretesto ordiscon cose, che posson turbare la pace dello Stato. *Isern. d. loc.*. E che dev' esservi necessariamente il Capo, ossia Motore della Conventicola. Tali circostanze mancando, non puol appellarsi più *Conventicola*, ma *Conciliabolo*. *Ulpin. in succ. Farinac. quæst.* 113. *Ispect.* 4. *n.* 13., *&* 14.

§. 224. Tra' luoghi, dove si unisce Gente debbonsi annoverare le Taverne, Osterie, Casini, e Diversorj. *Edict. M. C. ann.* 1755.

§. 225. Per Dritto Romano chiamavasi Taverna quel luogo costruito di tavole, atto all' abitazione. *L.* 183. *ff. de V.S.*: *Tabernæ appellatio declarat omne utile ad habitandum ædificium nempe ex eo, quod tabulis clauditur*. E nella *L.* 185. *ff. eod.*. *Instructam tam autem tabernam sic accipiemus, quæ & rebus, & hominibus ad*

ne-

negotiationem paratis constat. E coloro, che abitavano alle Taverne, diceansi Tavernari.

§. 226. La Caupona, all'opposto, era un luogo, dove si vendevan robbe da mangiare, e da bere, chiamata *Taberna Cauponia*: E coloro ch'esercitavan tal mestiere, venivan appellati *Cauponi*.

§. 227. Festo nel *lib.* 3. dice, che la parola *Cauponia* deriva dal nome sostantivo *Copia*, che significa *Moltitudine*, cioè dalla folla della Gente che ivi concorre; Ulpiano poi nella *L.* 3. *ff. de Tritic. Vin. Olio legato*, la vuole derivata dalla parola *Cuppis*, cioè i vasi ove riponeans' il vino. *Si cui vinum . . . . . In doliis, non puto verum: ut vino legato, & dolea debeantur . . . . In cuppis autem, sive cuppulis, puto admittendum, & ea deberi*.

§. 228. Vi erano ancora presso i Romani i *Cenacolarj*, cioè quelle tali Persone, che si locavano una intera casa, sopraffittando le stanze per farne mercimonio *l.* 5. §.. *Si vero ff. de His, qui effud., vel dejec.* §. 1.. *Sed si quis cœnaculariam exercens, modicum sibi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus*. A tali Cenacoli solevan abitare gli Ospiti, ed i

Viaggiatori di vil condizione, come dice Giovenale: *Rarus venit in Cœnacula miles*.

§. 229. Il *Diversorio* propriamente era un luogo di divertimento, e di riposo, che si prestava solamente agli amici, e Passagieri senza mercede. *Auson. Popn. lib. 2. de Differ. verbor.. Diversorium proprie est, quo adveniæ divertuntur, nam cum in itinere locum aliquem quis declinet, divertit a via: cum autem se reficere vult, divertit in Diversorium.*

§. 230. Le nostre Costituzioni, Capitoli, Bandi, e Prammatiche confondono i termini di Taverna, Caupone, Osteria, e Diversorj, per essere stata conceduta a tutti la facoltà di poter aprire, e costruire Taverne per uso di mangiare, e bere, e per Alloggiamenti. Capitolo *Item Statuimus, quod Comites, Barones...* inserito nella *Pram. 1. de Salar. eor. de' 14. Dicembre 1483.. Isern. in Repert. sup. Const. Regni lit. T, vers. Taberna* definisce la Taverna così: *Taberna, est locus ubi venditur vinum, omnibus stiliis intus eam pro usu existentibus. Revert. decis. 309. n. 2. circa fin.*. E chi desidera di esser istruito migliormente su di tal materia, potrà consultare i nostri Forensi sotto la parola *Caupones*. §. 231.

§. 231. I sopradescritti luoghi non posson direttamente chiamarsi pubblici, ma quasi pubblici, per una certa analogia, che hanno co' medesimi; e poggiati su de' principj Stoici, ci siam serviti della particola *Quasi*, siccome hanno usata le *LL. 6., & 7. ff. de Senator.*, e *Cic. lib. 12. ad Attic. Epist. 19., & 35.. Non tantum contractus, sed quasi contractus, non tantum delictum, sed quasi delictum, non tantum Accusatio publica, sed Accusatio quasi publica &c.*

§. 232. Abbiam detto, che per luogo pubblico dees' intendere quello, il dicui uso si presta a tutti, e volendosi a taluno proibire, è soggetto il Proibente all' azione d' ingiuria; al pari se 'l Tavernaro, Alloggiatore, od Ostiere non voglian ricovrare, senza legittima causa, gli Ospiti, ed i Viaggiatori, sono tenuti d' ingiuria, dovendoli ricevere forzosamente. *Afflict. in Constit. Regn. Omnes nostri. L. 1. ff. Furt. advers. naut. §. 6.. Namque viatorem sibi eligere Caupo, vel Stabularius non videtur, nec repellere potest iter agentes: Bart. in l. 1. in fin. ff. de Offic. Præf. Urb.: Qui postquam incæpit tenere hospitium, & semel id officium suscepit, cogatur homines accipere, nec eos ex-*

pellere possit. L. 5. ff. Naut. Caup. in princ. Caupo ut viatores in Caupona manere patiatur. Capiblanc. Fragm. 1. de Baronib.. Perciò non senza ragione le Taverne, Alloggiamenti, e Caupone posson chiamarsi luoghi *quasi pubblici*, giacchè concorrono in esse quasi sempre Gente vile, e scostumata, chiamando Lucilio le Taverne Cauponarie, luoghi infami: *infamemque, inhonestam, turpemque odisse Popinam.*

P E N E.

§. 233. Colla *L. 3. §. 1. ff. de Colleg. & Corpor.* viene stabilito, che se la *Conventicola*, ossia unione di Gente tende a machinar danno contro lo Stato, o contra il Principe, saranno le Genti, o Persone in quella concorse, soggette alle pene della *Leg. Julia Majest.*. Se poi tendono a congiurare contra i Particolari, le pene saran quelle della *L. Jul. de Vi*; non potendosi dubitare, che siffatte unioni portano secoloro delle cattive conseguenze. *Anton. Matt. lib. 47. tit. 15. n. 5.*: *Quod multa improba præsertim intempestivis, & sumtuosis commessationibus, tum etiam conjurationibus adversus*

sus leges, & ordinum concordiam; ac disciplinam publicam, prætextu talium conventionum improbi machinantur. L. 1. ff. de Off. Præf. Urb. §. 14. Divus Severus rescripsit, eos etiam, qui Collegium illicitum coisse dicuntur, apud Præfectum Urbi accusandos. Cravet. Consil. 4. per totum. E l' Imperator Federico nel *lib. 2. de Feudis tit. 53. Const. de pace tenenda inter subditos, & juram. firmand. §. 4. Conventicula quoque in Civitatibus, omnesque Conjurationes, & extra, etiam occasione Parentelæ, & inter Civitatem, & inter personam, & personam, sive inter Civitatem, & personam, modis omnibus fieri prohibemus. Isern. in d. Constit.*

§. 234. Sono lecite le Conventicole, ossien le unioni, al dir dello stesso Cravetta, se per esempio si unisce Gente per giuocare a giuochi leciti; per concertarsi una cena, o qualche Festa: per le nozze, ed altre cose simili. Dovendo sempre il Magistrato di Polizia vegghiare sulla condotta di quelle, acciò sotto il pretesto della Religione, non si faccino delle Conventicole illecite, punendo i Controventori colle pene straordinarie a tenore delle circostanze. *Argum. L. 2. ff. de ex-*

traord. Crim.: Sub prætextu Religionis, vel ne sub specie solvendi voti, cœtus illicitos tentare oportet.

§. 235. Le pene pe' Tavernari, Cauponi, Alloggiatori, e Stallieri si devono irrogare a tenore delle circostanze, e sono tutte straordinarie, §. 5. *Instit. de obligat. quæ ex quasi delict. nascunt. L.* 3. §. 1. *ff. Nautæ Caupones &c.*; oltre di esser tenuti a rifare tutt' i danni cagionati a' Viaggiatori, ed agli Ospiti, non solamente *ex Delicto*, *vel quasi*, ma benanche, *ex quasi contractu*; tranne di altre pene, delle quali farem menzione nel Titolo delle Donne prostitute.

§. 236. Se alloggiassero Banditi, od altr' Inquisiti gravi, senza denunziarli al Giudice, sono soggetti alla pena straordinaria. *Cabal. resolut. Crim. cas.* 287. *n.* 10.. *Bando de'* 30. *Agosto* 1804. *artic.* 3. *in fin.*

§. 237. Soggiacciono alla pena d' ingiuria, se ricusano di alloggiare i Viaggitori, e gli Ospiti. *Constit. Mores dissolut.. Capiblanc. in Pragm.* 1. *de Baron.*, purchè la moltitudine degli Ospiti non gliel' impedisca.

§. 238. Tenendosi Casino, o Taverna per

cau-

causa di piaceri, e sollazzi illeciti, oltre dell' infamia, saranno essi Tavernari, e Casinanti soggetti alla pena arbitraria: *dict. Const. Mores dissol. Isern. loc. cit. lit. T vers. Tabern.*

§. 239. Sono tenuti per tutt'i furti, che si commettono agli Ospiti nelle diloro Taverne, ed Alloggiamenti, e di tuttocciò che s' immette nelle diloro stanze, ancorchè non gli fussero state consegnate, mentre appena s' intromette la robba in detti luoghi, tacitamente si promette farla salva, e custodirla, essendo detti Tavernari, e Alloggiatori tenuti non solamente al fatto proprio, ma a tutti gli altri disguidi, danni, e furti, commettansi da' loro Famigliari, e dagli altri Viaggiatori, che dimorano ne' diloro Alloggiamenti, e Taverne; purchè però non siansi protestati di non voler essere tenuti al pericolo delle robbe immesse, ed a rifare ancora agli Ospiti i danni cagionati per colpa levissima. *L. 1. & seq. Naut., Caup.*

§. 240. Alle stesse pene incorrono benanche i Stallieri, come contenuti nella rubrica *Nautæ, Caupones, Stabularii*. Con avvertenza, che le pene irrogande a siffatto ceto di Persone,

devon' essere più severe, sendo quasi tutti mali, rapaci, e perversi. *Gizzarel. disc.* 25. *n.* 248.

§. 241. Non posson essi Tavernari, Alloggiamentari, e Casinanti ammettere Giuocatori, o tenere giuochi nelle Taverne, Locande, e Casini, nè moltomeno improntar danaro a' Giuocatori per giuocare, sotto le pene stabilite dalle Prammatiche sotto il titolo *de Aleatorib.*, ed altre pene arbitrarie, secondo le circostanze: *Marin. ad Revert. decis.* 424. *n.* 1. *lib.* 2.

§. 242. Colla Prammatica 11. *de Empt., & vendit.*, vien proibito sotto la pena di anni tre di Galea a' Cauponi, ossien Tavernari, Alloggiatori ec., e della frusta alle donne, le quali alloggiano Forastieri, che portano robba più delle vestimenta, faldelli, ossien involti; e per esentarsi da detta pena devon formare nota distinta della robba de' Forastieri, e notare benanche il nome, il cognome, e la Padria, e passarne il rapporto a chi conviene. Nelle stesse pene incorrono i Stallieri, dovendo loro dar conto de' furti, che si commettono nelle loro stalle. *Caball. Resolut. Crimin.*

min. Cas. 70.: *Per totum . Navar. Gravam.* 396.

§. 243. Oltre degli accennati stabilimenti, devono essi Tavernari, ed Alloggiatori eseguire tutto e quanto trovasi ordinato coll'ultimo Bando de' 30. Agosto 1804. Articolo 1., sotto le pene in quello contenute nel caso di controvenzione.

§. 244. Non posson' essi Tavernari, Alloggiamentari, e Casinanti nelle diloro Taverne, Alloggiamenti, e Casini, tenere Giovani meno dell' età di anni 18. sotto qualunque pretesto di Cameriere, di Garzone, o di Cuoco, sotto le pene contenute nella Prammatica 14. *de Meretric. Tapp. Jus. Regn. lib.* 5. *tit.* 20. *sup. Pragm.* 2. *de Sodom.*

TITOLO XI.

Pell' estirpazione, e punizione de' Giuocatori di professione, e de' Giuochi proibiti.

§. 245. I Giuochi proibiti e la estirpazione, e punizione de' Giuocatori di professione sono stati parimenti delegati al Magistrato di Polizia, colla testè citata Prammatica de' 7. Nov-

vembre 1798. ; per evitarsi le rovine delle famiglie, e le triste conseguenze che producono tai giuochi.

§. 246. Diconsi Giuocatori di professione tutti coloro, che continuamente giuocano, e sono abituati al giuoco; vivono con quello, ne hanno altro mestiere, che 'l solo giuoco; distinti dall' Imperator Federico nella Costituzione *Mores dissolute viventium*: *Sic ex quadam consuetudine ludunt, & in ludo ipso continuo conversantur, & nulli alio vacant officio, de quo vivant.*

§. 247. Tutti coloro, che fan continua dimora nelle Taverne, a sol' oggetto di sempre giuocare, vengon riputati per infami nè posson essere ammessi a Cariche, ed Uffici pubblici. Al parì per tali debbonsi riputare coloro, che tengono i dadi, e le carte per improntarli a' Giocatori. *Grammat. decis.* 11., & 40.: *Sunt infames, ita quod non possunt esse Testes . . . Inter infames haberi ita ut nec ad testimonium, nec ad officium aliquod publicum admittuntur.*

§. 248. Lasceremo di far parola dell' origine de' Giuochi, e di quelli, che presso i Roma-

ni

ni diceansi Giuochi Gladiatorî, e Matutinali. *Rosin. Antiq. Roman. lib.* 1. *cap.* 1., nè delle pubbliche adunanze faceansi nella Platea del Teatro per dar piacere al Popolo. *Burliger. de lud. veter. cap.* 1.: *Celebritas publica in cavea, aut circo religionis causa facta, & ad Populi voluptatem*: ma ragionaremo soltanto di quei Giuochi, de' quali fan menzione il Digesto, e 'l Codice sotto i titoli *de Aleatoribus, & alearum lusu*.

§. 249. Il Dritto Comune distingue *alea, & ludus*. Sotto nome di *alea* s' intende ogni atto, nel quale predomina la fortuna. *Omnis actus, in quo fortuna prædominatur*. *L.* 8. §. 1. *ff. de Contrahend. empt.*, a differenza del giuoco, ove predomina l' arte, e l' ingegno del Giuocatore *L.* 2. §. *ff. de Aleator.*: *S. C. vetuit in pecuniam ludere, præterquam . . . . Si quid virtutis causa fiat*.

§. 250. Tanto l' *alea*, quanto il *ludus* non sono contrarj alle leggi di Natura, perchè in se stesse azioni indifferenti, e scambievoli donazioni sotto certe condizioni, o di vittoria, o di perdita. *Reciprocæ sub certa conditione donationes*, sebbene il giuoco dell' *alea*,

ossia

ossia di *fortuna* vien ripruovato dal Dritto Civile *L.* 3. *Cod. de Aleatorib., & Alear. lusu. Alearum usus antiqua res est, & extra operas pugnatorias concessa, verum pro tempore abiit in lachrymas, multa millia extranearum Nationum suscipiens*: addifferenza del giuoco d' ingegno, che a tutti permetteasi. *L. ult. princip. ff. de Aleator.. Quod in convivio vescenti causa ponitur, in ea familia ludere permittitur.*

§. 251. I Giuochi di sorte, ossien di fortuna chiamati *alea, vel ludus alearum* sono distruttivi delle Famiglie, e causa delle bestemmie, delle contumelie, delle risse, dell' abbandono della educazione de' figli, de' furti, delle rapine, e di ogni specie di delitto *L.* 3. *C. de aleatoribus. Venus. lib.* 1. *Epistol.. Ludus enim genuit trepidum certamen, & iram.*

Ira, truces inimicitias, & funebre bellum:

§. 252. Il nostro Dritto municipale ha voluto prendere molto in considerazione siffatti giuochi proibiti, e specialmente la Prammatica de' 15. Novembre 1753., che incomincia: *Il detestabile vizio*, la quale dopo aver confermate le anteriori Leggi di questo Regno, numera quali mai sieno tali sorte di giuochi,

chia-

chiamati *d' invito*, e *di parata*, come *la Bassetta*, *il Quanto inviti*: *la Primiera*: *Goffo*: *Trenta*, o *Quaranta*: *Carretta*, *Faraone*: *Banco fallito*; *Zicchinetto*: *Biribis*: *Paris y Pinta*: *Dadi*: o *di Farinole*; ed altri, che si equiparano a' Giuochi d' *Invito*.

§. 253. I Giuochi leciti non proibiti sono, il *Tressette a mano a mano*, *od a tre*, *alla Calabresella*, *ed in quattro*: *all' Ombra a mano a mano in tre*, *in quattro*, *od in cinque*: *a Tressette in terra*: *Roversino*: *Picchetto*, ed altri simili giuochi di carte; purchè non sieno d' invito, e che si faccino con carte dell' Arrendamento.

P E N E.

§. 254. Il Pretore non dav' azione a' Giuocatori di professione, ed a coloro, che tenean case di giuoco, se mai da' Giuocatori venivan battuti, danneggiati, o furati in tempo del giuoco, per essere persone odiose allo Stato. *L. 1. ff. de Aleator.*: *Prætor ait*: *Si quis eum*, *apud quem alea lusum esse dicetur*, *verberaverit*, *damnumve ei dederit*, *sive quid eo tempore dolo ejus subtractum est*, *judicium non dabo*.

§. 255.

§. 255. Colui, che perdeva nel giuoco non era tenuto pagare, e se avea pagato colla *condictione indebiti*, lo potea ripetere. Non si accordav' azione al Vincitore di domandare al Vinto ciocchè gli si dovea per causa di giuoco: *L. 2. §. 1. ff. Quarum rerum act. non dat.: Si in alea rem vendam ut ludam, & evicta re conveniar: exceptione summovebitur emptor.* Venendo tuttocciò confermato dalle Leggi del Codice, sotto il *Tit. de Aleat., & alear. las.*

§. 256. Le case di tutti coloro, che teneanle addette ad uso di giuoco, od affittavan luoghi per giuocare eran soggette alla pubblicazione. *Auth. de Aleat.: Constitutio prohibet . . . & publicatione domorum, in quibus hujusmodi lusus peracti sunt. Decian. in tract. Crimin. lib. 6. cap. 2. n. 33.: Male ergo faciunt qui ludos illicitos, puta cartarum & alearum aperiunt, & constituunt in domo sua loco hospitum, quoscunque lusores admittentes; in ludis sæpe maxime, & horrendæ dicuntur blasphemiæ.*

§. 257. La Costituzione di Federico: *Hi, qui per inquisitiones*, dichiara tutti i Giuocatori di professione infami, e che possono da' Giudici condannarsi alla Galea a tempo, o ad al-

tra

tra pena, a seconda delle circostanze: *Quod lusores publici taxillorum, aut Tabernarum frequentatores ad opus publicum deputantur ad tempus arbitrio Justitiarii, juxta probata, & Personæ qualitatem*. E sebbene sembri, che l' Imperator Federico abbia parlato de' Giuochi di Dadi colla suddetta Costituzione, pure la medesima si debba intendere per tutti i giuochi di fortuna.

§. 258. La Prammatica de' 15. Novembre 1753. §. 14. commina la pena contro i Padroni, e Conduttori delle case, ove si esercitano i Giuochi proibiti, di cinque anni di esilio, e di docati 1000. se saran Nobili; e di cinque anni di Presidio, e docati 100. se saranno Ignobili. E pe' Giuocatori, che giocano a Giuochi proibiti tanto nelle case, che in qualsivoglia altro luogo, o pubblico, o privato, si puniranno con cinque anni di Relegazione se saran Nobili, e di cinque anni di Galea se saranno Ignobili: e se saran Donne, la pena è di cinque anni di esilio dal luogo del delitto, da Napoli, e da' Casali.

§. 259. Le stesse pene si vedon comminate col Dispaccio de' 29. Marzo 1756. contro coloro

loro, che giocano ne' luoghi ove si vende vino, a' giuochi chiamati *Signore*, *Signorello*, e *Medico*; *Padrone*, e *sottopadrone o del tocco colle circostanze della morte*, e *del gusto*, eccettuato il giuoco del tocco semplice, quale non deesi riputare per giuoco proibito, Dispaccio del dì 8. Luglio 1756. diretto al Tribunale dell' Aquila.

TITOLO XII.

Della estirpazione delle Donne prostitute.

§. 260. LA Donna prostituta dicesi quella, che si presta a tutti, *passim*, *& palam*, rendendo venale la sua laidezza, o nei Lupanari, o in altri luoghi, chiamata ancora pubblica meretrice, *quæ pro concubitu, & accessu mercedem recipit*. *Sarn. Prat. Crim. Cabal. Cas.* 123. *de Franch. decis.* 68. *n.* 8.

§. 261. Non deesi chiamare pubblica meretrice quella Donna, che si presta al suo Amasio per puro amore: *Glo. Fab. Instit.* §. *Soror de Inoffic. Test.* rapportato da *Menoch. lib.* 2. *Centur. IV. Cas.* 328.. *Mulierem infamem meretri-*

tricemque non esse, nec turpem personam, si amore vehementi capta, sui copiam amanti facit. Allegando in comprova la *L.* 4. §. 2. *ff. de His qui notant. infam.*; ed il *C. Vidua* 16. *distint.* 34. *Meretrix dicitur a merenda libidinis stipendia*,

§. 262. Differisce la donna *prostituta*, dalla Meretrice, dalla Concubina, e dalla Focaria.

§. 263. La *prostituta* è quella donna, che di notte, e di giorno si presta a tutti; *ante stabulum stat diurni, nocturnive causa quæstus, stat in via sola, prostituta sanè est. Plaut. in fragm. part.* 1. *vers.* 24.. La *Meretrice* dicesi quella, che si presta agli altri in tempo di notte solamente: *quæ noctis tempore sui copiam permittit.* *Concubina* si chiama quella Donna che si ritenea in casa per procreare de' figli. *Paul. in L.* 4. *ff. de Concub.*. *Concubinam ex soli animi destinatione existimari oportet.* La *Focaria* chiamata ancora *convictrix. Gruter. pag.* 795. *n.* 8. era quella, che si tenea nella casa *ad exercendam libidinem*, detta ben anche *Amica*. Sebbene *Emund. Meril.* nelle sue osservazioni *lib.* 2. *cap.* 15. voglia, che nessuna differenza passi tra la Concubina, la Focaria,

e l'Amica, potendosi tutte generalmente appellare Concubine; *L.* 35. *ff. de Aur. Argent. mundo . . . legat. Titiæ amicæ meæ, cum qua sine mendacio vixi, auri pondo quinque dari volo.*

§. 264. Presso i Romani era lecito il concubinato, fu non però proibito dall' Imperator Costantino, ordinando, che *costante matrimonio*, non fusse stato lecito a chicchessia di avere la Concubina. *L. unic. C. de Concubin.. Nemini licentia concedatur, costante matrimonio, Concubinam penes se habere.* Lo stesso venne confermato dall' Imperatore Giustin. colla *Novel.* 18. *cap.* 5.. L' Imperatore Leone al contrario vietò interamente siffatta licenza colla Novella 91.: *Ut Concubinam habere non liceat: Can. Audite, Distint.* 36.

§. 265. Le Donne prostitute producono la corruzione de' costumi. *Deuteronom.* 25. *Monet lex filios, ut caveant a scortatione, & Magistratum, ut non toleret in politia sua publicam scortationem, & meretricem.* Sono nocive allo Stato, al candor della Religione Cristiana, e riducono la gioventù oziosa, e procliva ne' vizj, al dir dello S. S.. *Proverb.* 18.

8. *Ani-*

8. *Animæ Æffœminatorum exurient. Chrysostom. Homil.* 21.. *Ex hoc malo quasi ex fonte nascuntur, ebrietas, crapula, magna injustitia, avaritia, & innumera mala.*

§. 266. Il danno che recano allo Stato le Donne prostitute, e meretrici, è stato conosciuto da tutte le Nazioni, e specialmente dalle LL. Romane *L.* 41. *ff. de Ritu nup. Probrum intelligitur etiam in his mulieribus esse, quæ turpiter viverent, vulgoque quæstum facerent. L.* 43. *ff. eodem.*

§. 267. Nel nostro Regno si leggono pubblicate moltissime Costituzioni. All' oggetto Roggiero colla sua Costituzione *tit. de Summota Convers. inter bonas fœminæ quæstuosæ*, proibì espressamente alle pubbliche meretrici di abitare nelle strade ove abitavano le Donne oneste. *Quæ passim*, sono parole della stessa Costituzione, *venalem formam exhibuit, & vulgo prostitutam se præbuit . . .*

§. 168. Ferdinando I. colla Prammatica I. *de Lenon. tit.* 79. scrisse de' salutari ammaestramenti, per evitarsi il meretricio designandone i cattivi effetti. *Flagitiosis lasciviis depravati, tabernas frequentent, inebriantur, luxurian-*

tur, *ludunt*, *blasphemant*; *armati vicos discurrent*, *furta faciunt*, *homicidia committunt*, & *nullis denique pessimis sceleribus se abstinent*. Lo stesso praticò Ferdinando il Cattolico.

§. 269. Colla Prammatica I. *de Meretric.* venne ordinato, che non possano affittarsi alle Meretrici vesti di gale, od altre pompe, per non fomentarsi il peccato, nè molto meno imprestarsegli danajo. Che non possino tener Ruffiani, *Pram.* 2. *d. tit.*; Che debbano sfrattare dalle contrade abitate da Gente onesta, nè abitare vicino alle Chiese, *Pram.* 3. *e* 5.: Che non possino andare in sedia, nè tampoco in carozza, nè in barchetta per mare, pelle contrade di Pusilippo, e Mergellina *Pram.* 7., & 8. *num.* 11.. Che non possino abitare agli alloggiamenti, ed alle taverne *Pram.* 9., & 13. *d. tit.*. Quali salutari stabilimenti furono rinovati a' 21. Agosto 1638. 1645. 1698.. *Pram.* 10., 11., 12., *e* 43. *d. tit.*. Dippiù vien proibito alle Meretrici il caminare pella Città dopo un' ora di notte, *Pram.* 15.; vietandosi ancora alle fanciulle di andar limosinando dopo un' ora di notte. *Frammatica de'* 3. *Giugno* 1734.

§. 270.

§. 270. Dietro tanti salutari provedimenti, e di altri promulgati dal nostro vigilantissimo Monarca pell' istess' oggetto, tampoco vedeansi prevenuti i disordini, che necessariamente derivano dal Meretricio, fu nella necessità esso invitto Monarca di communicarne la special Delegazione al Magistrato di Polizia colla citata *Pram. de' 7. Novembre* 1798., acciò vegghiato avesse all'estirpazione della prostituzione, e del pubblico Meretricio.

TITOLO XIII.

Del Lenocinio.

§. 271. Colla testè citata Prammatica di Polizia de' 7. *Novembre* 1798. in ultimo luogo s'inculca l'estirpazione delle Donne prostitute, niuna menzione facendosi del Lenocinio, sembra perciò, che quest'ultimo delitto non si appartenghi alla Polizia, e fuori non però di dubio, che causa del Meretricio è il Lenocinio, anzi in diverse Costituzioni, e Prammatiche vedesi unito il delitto del Meretricio con quello del Ruffianesmo, e specialmente

colla Prammatica 2. §. 2. *de Meretric.*; e col *Dispaccio de' 16. Settembre* 1737.; onde non dee mettersi più in controversia, di essere il Lenocinio compreso col Meretricio, e perciò di special Delegazione del Magistrato di Polizia.

§. 272. L' Imperatore Giustiniano colla Novella 14. *de Lenon.* ci fa vedere quanto detestabile sia il delitto di Lenocinio, e che turba la pubblica tranquillità, in questi termini .... *Et antiquis legibus, & dudum imperantibus satis odibile visum est esse, lenonum nomen, & causam, in tantum, ut etiam plurimæ contra talia delinquentes scriberentur leges ... Agnovimus enim quosdam vivere quidem illicite; ex causis autem crudelibus, & odiosis occasionem sibimet nefandorum invenire lucrorum, & circumire Provincias, & loca plurima, & juvenculas miserandas decipere, promittentes calceamenta, & vestimenta quædam ... & cibum eis miserandum dare, & vestem, & deinceps tradere ad luxuriam eas valentibus ...*

§. 273. Tutti li Criminalisti sono di concorde sentimento di essere più grave il delitto di Lenocinio del Meretricio, e di essere perni-

niciosissimo allo Stato: *Pegu. dec. Crim.* 15. *in verbo item. Cabal. Cas.* 171. *Viv. decis.* 241. *n.* 45. *Farinac. &c.*

§. 274. La parola *Lenocinio* si fa derivare dal verbo *Allicio*, che significa allettare, adescare, lusingare ec.. *Cic. pro Sex. Et servitiorum illecebris, & cupiditatum Lenociniis dederunt. Plinio* nel *lib.* 4., ed *Isidoro* lo fanno derivare dal vocabolo *Leniando, quia mentem delineando seducunt*, ma nelle present'Istituzioni per Lenocinio, e Ruffianesmo deesi intendere quello allettamento, e quella seduzione si usa alle Donne per commettersi gli delitti di carne.

§. 275. Si appella Lenone colui, *qui scortorum prostitutione quæstum facit*, ovvero colui: *qui inducit aliquam fœminam ad carnaliter cognosci faciendum ab aliqua persona. Ulp. L.* 4. *ff. de His qui notant. infam.* §. 2. *Ait Prætor... Qui Lenocinium fecerit. Lenocinium facit qui quæstuaria mancipia habuerit; sed, & qui in liberis hunc quæstum exercet, in eadem causa est. de Franc. dec.* 68. *num.* 1. *Viv. dec.* 141. *n.* 45.

§. 276. Il vero Lenone è colui, che si esercita in tale infame mestiere per far guadagno

dalla illecita copula carnale, o colle Donne proprie, e coi proprj figli o servi; ovvero colui che va in cerca di donzelle per prostuirle, o chi induce le donzelle oneste ad andare in sua casa, ed ivi farle esercitare copula carnale con chi bramasse, approfittandosi di quella miserabile mercede. *L.* 43. *ff. de Ritu Nuptiarum.*

§. 277. Vengono dalle Leggi riputati per Lenoni coloro, che prestano la diloro casa per fare ivi commettere de' peccati carnali. *L.* 8. *ff. ad legem Jul. de adult. Papin.. Qui domum suam, ut stuprum, adulteriumve cum alia matrefamilias, vel cum masculo fieret sciens præbuerit . . . . cujuscumque sit conditionis, quasi adulter punitur . . . Appellatione domus, habitationem quoque significari, palam est. L.* 10. *ff. eodem* §. 1.. *Mulieres quoque hoc capite legis, quæ domum præbuerunt, vel pro comperto stupro aliquam acceperunt tenentur. L.* 37. §. 7. *in fin.: L.* 10. *C. ad Legem Jul. de adult.*

§. 278. Chiamasi ancora Lenone quel Marito, ch' è consapevole dell' adulterio della moglie. *L.* 2. *C. ad Legem Jul. de adult.. Crimen Lenocinii contrahunt, qui deprehensam uxorem*

in

in adulterio, in matrimonio retinuerunt. Devesi anche riputar Lenone quel Marito, che si riceve i regali dall' Amasio della Moglie, che per tale lo sappia. *L.* 2. §. 2. *ff. ad legem Jul. de adult.. Lenocinii quidem lege de adulteriis præscriptum est, cum sit in ea pœna statuta, qui de adulterio uxoris quid cœperit.* Ed infine. dee riputarsi per Lenone colui, che coscio dell' adulterio della Moglie, dà luogo agli Amisj di dormire nella propria casa, o che lascia i Drudi, e lui finge di entrarsene in altra stanza, o che unisce la conversazione in casa per visitare la moglie, e trattarci al sol fine di far guadagno: *L.* 29. §. 1. *ff. ad Legem Juliam de adult.. Quæstum autem ex adulterio uxoris fatere videtur', qui quid accepit ut adulteraretur uxor, sive enim sæpius, sive semel accepit, non est existimandus. Farinac. quæst.* 144. *num.* 82. *& seqq.*

PENE PE 'L MERETRICIO.

§. 279. Oltre delle pene stabilite contro delle Meretrici colla Costituzione *Si passim Tit. de Summot. Controv.*, e colla *Pramm.* 1. sino

alla 19. *tit. de Meretric.*; trovasi parimenti ordinato col Dispaccio de' 16. Settembre 1773. che tutte le Donne libere, che vivono nelle locande, ed osterie, debbano sfrattare dalle medesime fra lo spazio di giorni otto, e che vadino a' luoghi destinati, sotto la pena della frusta, ed agli Padroni delle case, e delle osterie di once 25. di oro. *Col Bando poi de'* 20. *Decembre* 1737. fu comminata a' Padroni di case la pena della perdita della casa stessa, o di quell'abitazione affittata alle Meretrici di applicarsi in beneficio del Regio Fisco.

§. 280. Che nessuna Meretrice dopo un' ora di notte possa caminare per questa Città sotto pena della frusta, e sotto la pena della Galea è proibito a chicchesia di accompagnarle.

§. 281. Che non si possino tenere Meretrici negli Alloggiamenti, sotto pena di anni cinque di Galea agli Uomini, e di anni cinque di esilio colla frusta alle Donne, e lo stesso si stabilì pelle Meretrici, ancorchè ivi servissero; e fu vietato sotto la stessa pena agli Allogiamentari di far praticare, e trattenere negli diloro Alloggiamenti Donne dissoneste. *Pramm.* 14. §. 2. *dict. tit.*

§. 282.

§. 282. Che nessuna Meretrice possa tenere albergo, e che non si possa alle medesime dare l' uso delle case, nè molto meno improntarseli de' mobili, letti, o altro per esercitare l' infame lor mestiere, sotto la pena del Lenocinio, e della usura, se ve ne sia.

§. 283. Che non si possono condurre le Meretrici nelle locande sotto la pena di anni cinque di Relegazione a' Nobili, e di altrettanti di Galea agl' Ignobili.

§. 284. Che non si possino tenere in casa Meretrici per partecipare del guadagno, sotto le pene della frusta, e di cinque anni di esilio, alle quali pene incorreranno quelle Donne, che abitano in tali case.

§. 285. Col Dispaccio de' 24. Luglio 1751. si dichiarò, che le pene stabilite contro le Meretrici di questa Capitale, s' irrogassero anche per le Meretrici del Regno; con essergli stati destinati i luoghi del Borgo di Loreto, e di S. Antonio Abbate.

§. 286. Non possono le Meretrici passeggiare, nè fermarsi pella Città fuori de' Quartieri loro assegnati, sotto la pena dell' esilio perpetuo del Regno, *Dispaccio de' 26. Luglio* 1751.

§. 287.

§. 287. Col Dispaccio de' 20. Giugno 1771. furono rinovati gli ordini del 1737., e del 1739. pella estirpazione delle Meretrici delle strade di questa Città frequentate, ed abitate da Gente onesta, ancorchè fussero quelle maritate, e purchè il Marito sia Lenone, da trasportarsi ne' suddetti luoghi, oltre di altri Stabilimenti che nello stesso Dispaccio si leggono.

§. 288. Non ponno le Meretrici tenere Ruffiani pubblici, o segreti, a' quali oltre la pena dello sfratto del Regno, e della Galea, contenuta nella Prammatica 2. *de Lenon.*, fu col testè citato Dispaccio de' 16. Settembre 1737., comminata ancora la frusta, e lo sfratto del Regno, senza godere ne anche il beneficio della visita.

PENE DEL LENOCINIO.

§. 289. Il Lenocinio è un delitto infamante. *L. 1. ff. de His qui notant. infam.*: *Prætoris verba dicunt. Infamia notatur . . . qui Lenocinium fecerit.*

§. 290. Colla Novella 14. *de Lenon.* fu este-

sa

sa la pena contro gli Leñoni sino all' ultimo supplicio . . . . *Pronunciamus itaque , quia si quis de cætero præsumpserit invitam puellam assumere , & habere ad necessitatem nutritam , & fornicationis sibi deferentem quæstum , hunc necesse est novissima substinere supplicia .*

§. 291. Nel nostro Regno il Lenocinio esercitavasi dalle Donne, perciò le Costituzioni si vedono notate sotto il *tit. de Lenis*. Il Re Roggiero impose la pena del troncamento del naso contro le Ruffiane , come adultere . L'Imperatore Federico poi colla Costituzione *Lenas* assoggettì alla stessa pena quelle Ruffiane, che tentavano la pudicizia delle altrui Mogli, figlie , sorelle , od altre donzelle oneste affidate alla Gente dabbene, all' infuori de' suddetti casi , le Ruffiane pella prima volta soggiaceano alla pena della frusta , e si segnavano con un ferro rovente nel fronte ; e se replicavano lo stesso infame mestiere, si punivano come adultere col troncamento del naso .

§. 292. Le Madri che prostituiscono le figlie pubblicamente si devono riputare come Ruffiane , e debbano soggiacere alla pena del troncamento del naso . *Const. Regn. Rog. Le-*

nas,

nas, & Matres virgines; tit. de Matribus suas filias exponent.. L'Imperator Federico colla Costituzione. *Matres tit.* 85. *de Pœn. Matr. publ. filiam prostit.*, nell'attocchè conferma la Costituzione del Re Roggiero, esclude dalla suddetta pena quelle Madri, che prostituiscono le di lor figlie col dilor consenso, o che non si possono maritare, e per cagione della povertà, o pe'l sostegno della vita . . . *Matres quæ publicè prostituunt filias pœna nasi truncati a divo Rege Rogerio statutæ subjacere sancimus. Alias etiam consentientes, & filias quas forte propter inopiam, ne dum maritare, sed etiam nutrire non possunt, alicujus voluptatibus exponentes, a quo & substentationem vitæ, & gratiam præstolantur, pœna subjacere non tam injustum credimus, quam severum.*

§. 293. Se poi taluna Madre conferisce alla prostituzione della figlia, senza le spiegate necessità, si deve punire colla pena straordinaria ad arbitrio del Giudice *dict. Constitutione Matres.*

§. 294. Il Re Ferdinando di Aragona nell' anno 1480. comminò la pena dell' ultimo supplizio agli Ruffiani, e la pena pecuniaria con-

tro li Ricettatori de' medesimi, secondo lo Stato, e la Condizione delle persone, contro delli Baroni, e delle Università, la pena era di once d' oro 200.; contro gli Nobili Burgesi di once d' oro 100.; contro i Plebej d' once 50., e se non poteano pagare le suddette somme, soggiacer doveano alla pena afflittiva di corpo; fu comminata similmente la pena di 100. once di oro contro i Giudici, che trascuravano d' inquirere contro i Lenoni.

§. 295. Colla Prammatica 2. *de Meretric.* si stabilì che gli Ruffiani fra lo spazio di giorni dieci dovessero sfrattare dal Regno, sotto la pena della Galea ad arbitrio del Re; e col Dispaccio de' 16. Settembre 1737., venne ordinato, che li Ruffiani fussero stati frustati, e sfrattati dal Regno, senza godere del beneficio della visita; con qual Dispaccio fu tolta la pena dell'ultimo supplizio comminata contro li Ruffiani dal Dritto Comune, e dalle antecedenti Costituzioni.

§. 296. I Padroni di casa, che scientemente affittano le case agli Ruffiani, sono tenuti alla pena pecuniaria, ed alla perdita della casa. *Vip. decis.* 183.

§. 297.

ceri, ossieno Carcerieri, e de' diloro Sostituti pell'esatta cura degl' infelici Carcerati, e circa la situazione delle Carceri, e pe'l buon'ordine de' medesimi.

§. 299. Le Carceri appo gli antichi Romani altro non erano, che piccole porte, o cancelli donde si cacciavano i cavalli fuori per correre al Pallio: *Varr. de Legib. IV.* 32. *Virgil. Æneid. vers.* 145. *Ruunt. effusi carcere Currus*.

§. 300. Anco Marzio IV. Re di Roma pella prima volta fe fabbricare il Circere per custodirsi ivi gli Delinquenti. *Plin. junior. in suo libel. de Vir. Illustr., unde dictum est, Carcer coercet Delinquentes sub custodia Carcerarii.*

§. 301. Il Giureconsulto Baldo nel suo trattato criminale *de Carceribus cap.* 1. *n.* 2., definisce il Carcere . . . *Carcer est locus horribilis, tum propter privationem conversationis hominum, tum etiam propter immunditiem, quæ in Carceribus reperitur*. Ulpiano nella *L.* 15. *ff. de Injur.* §. *quæstionis* chiama il Carcere *Mala Mansio*; e gl'Imperatori Onorio, e Teodosio appellano il Carcere; *Supplicium immensorum cruciatuum*.

§. 302.

§. 302. Il Criminalista Pietro Rebuffo spiegando la citata *L. Vinculorum . Colum.* 3. *vers. custodiæ appellatione*, distingue tre sorte di Carcere. La prima dove vengono custoditi strettamente i Delinquenti. La seconda, quando i voluti Rei si consegnino agli Apparitori, o alla Gente armata per custodirli, qual Carcere suole praticarsi colle persone Nobili, coi Ricchi, e colle persone Civili: La terza, quando si stabilisce per Carcere la propria Casa, o la Città.

§. 303. La qualità della Custodia pe' Carcerati dipende tutta dall' arbitrio del Giudice. *L. 1. ff. de Custod., & exhibit. Reorum . . . Proconsul existimare solet utrum in Carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi.*

§. 304. Deve il Giudice tener presente il disposto delle Leggi sull' assunto; le quali prescrivono di adoperarsi le Carceri, ed i legami secondo la qualità de' Delitti, e delle Persone. *L. final. C. de Accusat. Habita tamen dignitatis extimatione.* Deve usare tutta la vigilanza, e diligenza sulla condotta degli Custodi delle Carceri, per vedere se quelli pra-

tica-

ticano delle sevizie agli Carcerati, far trattare differentemente il Nobile dal Plebeo, il Vecchio dal Giovine, farli stare diversamente il giorno dalla notte, giacchè il Carcere è stato inventato pella custodia sola, e non per pena. *L.* 8. *ff. de Pæn.* §. 9. *Solent Præsides in Carcere continendos damnare, aut ut in vinculis contineantur, sed id eos facere non oportet; nam hujusmodi pœnæ interdictæ sunt: Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.* Deve il Giudice ancora procurare, che li Carcerati abbiano il necessario pella vita, e che loro non manchino gli alimenti, ed invigili specialmente sulla qualità del luogo destinato per Carcere, se sia oscuro, sotterraneo, umido, e nocivo alla salute, usando tutt'altro, che richiede la carità Cristiana verso di tali infelici persone.

§. 305. L'Imperatore Costantino impadronito di Roma, e debellato Messenzio, fra gli altri stabilimenti dati in quella fausta ricorrenza, ebbe a cuore la miserabile condizione de' Carcerati, emanò all'effetto la celebre *L.* 1. *C. de Custod. Reor.*. Con essa incaricò a' Giudici la qualità delle Carceri, ed il modo

da praticarsi con i Carcerati: stabilì perciò; che se la necessità richiedesse di sottometters' i Rei alli Ceppi, od alle Catene, queste non debbano essere così strette, che giungano sino alle ossa, ma larghe, non servendo le stesse per un tormento, ma per la sola custodia, sono parole della testè citata Legge. *Interea vero Reum exhibitum, non per ferreas manicas, & inhærentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores . . . ut, & cruciatio desit, & permaneat sub fida custodia.*

§. 306. Passa lo stesso Imperatore ad avvertire i Giudici, ed i Carcerieri a non far mancare a' Carcerati tutto il necessario, e specialmente gli alimenti, e che non ardiscano d'impedirgli l' Udienza, volendo discorrere con qualche Persona (purchè però il Giudice altrimenti non stimi per qualche urgente circostanza) dovendo tal proibizione durare per qualche giorno: *d. l.* 1. *versic.. Illud... aut subtractos audientiæ longa tabe consumere*. Devonsi proibire i Carceri oscuri, umidi, e sotterranei, ma che sieno luminosi; e se in tempo di notte per più sicurtà necessita i Carcerati rinserrare in qualche luogo oscuro; piuttosto

si

si duplicassero le guardie, e se l' urgenza ciò non permetterà, appena fatto giorno, si pássino gl' infelici Carcerati ad un Carcere luminoso per godere del beneficio del sole: *d. l.* 1. *vers.*. *Nec vero sedis intimæ tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari, ac sublevari, & ubi nox geminaverit custodiam in vestibulis Carcerum; & salubribus locis recipi: ac revertente iterum die, ad primum Solis ortum, illico ad publicum lumen educi, ne pœnis Carceris perimatur . . .*

P E N E.

§. 307. Colla recitata *L.* 1. *C. de Cust. Reor. vers.*: *Non enim*: Si minaccia a' Giudici la pena dell' infamia, se trascurano punto i stabilimenti contenuti in essa Legge, e la pena capitale a' Carcerieri, e diloro Subalterni, se usano delle tirannie verso de' Carcerati, e se abusano della dilor carica. *Non enim . . . sed etiam periculi metus Judici imminebit, si aliquem ultra debitum tempus inedia, aut quocunque modo aliquis stratorum exhauserit, & non statim eum, pœnes quem officium custodiæ est, atque ejus Ministros Capitali pœ-*

ne subjecerit. E gli Criminalisti: *Farina*: *quæst.* 27. *n.* 88., e *Carpz. part.* 3. *quæst.* 3. *n.* 44. dicono, che tutti coloro, i quali in tempo di giorno inserrano i Carcerati ne' luoghi sotterranei, vengon riputati Omicidiarj: ed i Giudici, che ciò senza giusta causa permettono, sieno soggetti alla pena del taglione.

§. 308. Hanno i Sovrani di questo Regno, più dell' Imperatore Costantino, vegghiato sulla cura de' Carcerati, avendo emanati molti salutari Stabilimenti, che leggonsi nel nostro Dritto Municipale; e specialmente molti Dispacci dell' Invitto nostro pio Monarca Ferdinando IV. riguardanti la buona condotta de' Custodi delle Carceri, ossieno Carcerieri: la cura de' Carcerati, ed il Luogo dove devonsi situare le Carceri, avendo co' Dispacci *de'* 5. *Luglio* 1769., *e de'* 9. *Giugno* 1770. dichiarato doversi riputare il mantenimento delle Carceri per uno de' pesi principali dello Stato, sia pe 'l vitto, sia pell' assistenza del corpo, e dello spirito.

§. 309. Colle nostre Prammatiche vengono i Carcerieri annoverati sotto la rubrica *de Commentariensibus, seu Carcerariis*. Appo gli antichi

di-

diceansi Commentariensi coloro, che scrivevano nel registro giornale le guardie; oggi però devons' intendere per Commentariensi quelli, a' quali appartiene la custodia delle Persone. *L.* 4., *&* 5. *Cod. de Custodia Reor.*, sulla dicostoro condotta dovranno invigilare il Capo generale di Polizia pelle Carceri di questa Capitale, ed i Suddelegati pelle Carceri delle Provincie, acciò si osservino i Stabilimenti, Costituzioni, Riti, Prammatiche, e Dispacci in tutta la loro estenzione.

§. 310. I Carcerieri debbon esser fedeli depositarj delle Persone loro affidate, più de' Depositarj del danajò. *Farinac. quæst.* 31. *n.* 76. Non devon permettere, che siano uniti nelle Carceri Uomini, e Donne, e che stieno benanche separati i Nobili, ed i Dottori da' Plebei, sotto le pene ad arbitrio del Giudice Delegato. *Pramm.* 17. *de Carcerar. n.* 5. *&* 7.

§. 311. Non possono li Carcerieri esigere alcun dritto da coloro, che nello stesso giorno vengono carcerati, e scarcerati. Se pernottano nelle Carceri, non possono esigere più di un carlino, sotto la pena del nonuplo a favore del Fisco, e la restituzione del mal'

esatto. *Constit. Castellan. & inservientes ab Incarceratis. Const. quis Castellanor.*. Non possono esigere più di grana 13. per tutta la dimora, che il Carcerato faccia nelle Carceri sotto la pena di once d' oro 25. *Pramm.* 1. *de Carcerariis.*

§. 312. Gli Carcerieri pell' affitto del letto non possono esigere più di tornesi sei per cadauna notte dal Dormiente; nè possono proibire al Carcerato servirsi del suo proprio letto, sotto la pena di once d' oro 25., e di altre ad arbitrio del Delegato delle Carceri. *Pramm.* 16. *de Carcerar.*

§. 313. Sono essi Carcerieri obbligati denunciare al Delegato delle Carceri tutte le risse, che occorreranno nelle Carceri, sotto la pena contenuta nella *Prammatica* 17. *de Carcerar.*. E nelle Regie Udienze non possono i Carcerieri ricevere Carcerati senza l' ordine espresso del Preside, degli Uditori, o dell' Avvocato Fiscale, sotto la pena arbitraria. *Pram.* 31. *de Offic. Magist. Justit.*

§. 314. Non possono i Carcerieri passare li Carcerati da un luogo ad un' altro senza permesso del Capo generale di Polizia, e del Giu-

dice

dice Commessario della causa, ed esigendo ingiustamente cose da' Carcerati, soggiacciono alla pena arbitraria. *Pram.* 31. *n.* 15., *&* 17. *de Offic. Magist. Justit.*

§. 315. Sono tenuti di avvisare al Capo Generale di Polizia tutte le infermità, che attaccheranno li Carcerati, per ritrovarsi gli opportuni rimedj.

§. 316. Devono irremisibilmente li Carcerieri scrivere nel libro il nome de' Carcerati, e la causa della diloro Carcerazione. *Pram.* 31. *num.* 16. *de Offic. Magist. Justit.*. Leggendosi di avvantaggio altri salutari Stabilimenti nella *Pram.* 17., *&* 22. *de Carcerar.*, e nel *Dispaccio de'* 15. *Marzo* 1764.

§. 317. Non possono li Carcerati creare tra di loro il Priore, nè molto meno imporre pagamento di sorte alcuna, per qualunque pretesto, sotto la pena di due tratti di corda, e di altre arbitrarie del Capo generale di Polizia. *Pram.* 4. *de Carcerat.*

§. 318. Deve il Carcerato povero avere cotidianamente once 24. di pane dal Fisco. *Pram.* 5. *de Carcerat.*: *Dispacci de'* 5. *Aprile* 1717., 29. *Luglio* 1730., 16. *Maggio* 1767., ed in-

fermandosi, devono essere assistiti da' Medici; e Chirurgi Fiscali. *Dispacci de'* 5. *Luglio* 1769., e de' 9. *Giugno* 1770.

§. 319. Non possono li Carcerati tenere qualunque sorta di armi, nè sopra di loro, nè dentro le diloro casse, sotto la pena di tre tratti di corda in seguito a' Nobili, e di anni cinque di Relegazione, ed agl' Ignobili la pena sarà di tre tratti di corda in pubblico, e di anni cinque di Galea.

§. 320. Le Carceri criminali devon' essere commodi e non orribili, e si faccino a spese de' Baroni nelle Terre Baronali, e le Carceri civili si faccino a spese delle respettive Università. Non si puole pelle cause civili far uso delle Carceri criminali. *Dispaccio de' 9. Novembre* 1737..

§. 321. Devono i Ministri delle Regie Udienze visitare le Carceri della Provincia, e per non recar danno alle Università, si servino della opportunità di qualche accesso per altro affare. *Dispaccio del dì* 1. *Agosto* 1738.

§. 322. Vengono proibite le Carceri orribili, dovendo quelli servire per custodia, e non già per pene. *Dispaccio degli* 8. *Aprile* 1739..

De-

Devono le Carceri essere situate in luoghi asciutti, e non già sotterra, che abbiano la facciata alla pubblica strada. Le Carceri criminali devono essere ben cautelate, che non abbiano comunicazione colle altre: Ed è vietato a' Baroni di tenere le Carceri al Palazzo Baronale. *Dispaccio 2. Maggio 1750.*

§. 323. *Il jus portelli* non si esigga senza la Regia concessione. *Dispaccio 15. Maggio 1764.*, e viene parimente inculcato di essere differenti le Carceri de' Nobili, da quelle degl' Ignobili. *Dispaccio 6. Giugno 1761.*

LIBRO III.

TITOLO I.

Ordine de' Giudizj, e della Corrispondenza della Polizia del Regno, colla Polizia della Capitale.

§. 304. LA prima pruova de' Delitti commettonsi in questa Capitale si appartiene al Magistrato di Polizia, perchè trattasi della Vita, e della Stima degl' Uomini, che sono i giojelli più preziosi del mondo; l'Ordine dunque giudiziario per quanto comportano le presenti Istituzioni, sarà il prim' oggetto di questo libro, dovendo i Giudici, e gl' Inquisitori tutti adoperare la più sopraffina diligenza nell' appurare i Delinquenti, e di usare una retta osservanza nel piantare la pruova informativa, e nel compilare, giusta l' Ordine giudiziario, i processi criminali, essendo le nullità di Ordine talune volte irreparabili nelle Cau-

Cause criminali, rendendo i Processi nulli; e le Sentenze, secondo il disposto della *L.* 4. *C. de Sentent.*, *& interlocut.*. *Prolatam a Judice sententiam contra solitum judiciorum ordinem, auctoritatem rei judicatæ non obtinere, certum est.* Lo stesso trovasi ordinato dalle nostre Prammatiche sotto il titolo *de Ordine Judicior.*, ed il Giureconsulto Gio: Filippo Heinhausen nel suo processo Criminale nella fine avvertisce i Giudici così: *Monendi sunt Principes, Magistratus, & Judices, ut curam, meditationem, operamque diligentem adhibeant, ut nullo modo in actionibus, & forensi certamine criminalium causarum peccetur; nam erratum est inemendabile, & vix fit, ut damna succurri, resque in pristinum statum denuo collocari possit.*

§. 325. Pria di trattare dell'Ordine giudiziario, e del come deesi mettere in via la Processura Criminale pell'assodamento della prima pruova de' Delitti; abbiamo stimato premettere talune nozioni teoriche all'oggetto; per render più chiare le presenti Istituzioni, ed agevoli alla Gioventù.

§. 326. Dal fatto illecito ne deriva il Delitto. *L.* 25. *ff. de Obligat., & Actio:* §. 1.

Actio-

Actionum . . . Ex facto actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit, velati furtum . . . ., e le obbligazioni che nascono dal Delitto sono reali. *L.* 4. *ff. de Obligat., & Actio: Ex maleficio nascuntur obligationes . . . Nam hæ tantum re consistunt, idest ipso maleficio*: e Colui, che commette il fatto illecito, ossia il delitto, contrae colla Legge, e spontaneamente si obbliga alla riparazione del danno, ed alla pena pell' atto vizioso. *L.* 52. *ff. de re Judicata. Si rerum amotarum . . . quoniam ex male contractu, & delicto oritur, &* l. 34. *ff. de Jure Fisc. . . . Imperatores Severus, & Antoninus ita rescripserunt . . . ipse te huic pœnæ subdidisti.*

§. 327. Il fatto illecito, ossia criminoso, per rendersi chiaro al Giudice, e far meritare al Reo la pena stabilita dalla Legge bisogna, che venghi provato in tutte le sue parti, restando al Giudice la facoltà di conoscere sulla qualità del fatto. *L.* 15. *ff. ad Municipal. Cum facti quædam quæstio sit in potestate Judicantium; juris tamen auctoritas non sit. L.* 1. §. 4. *ff. Ad Senat. Consul. Turpill.*; quale appuramento di fatto si chiama informazione, ossia orditura

del

del Processo Criminale, che si divide in tre parti, cioè in *Processo Informativo*, *Offensivo*, ossia *Ripetitivo*, ed in *Processo Difensivo*.

TITOLO II.

Del Processo Informativo, e delle diverse specie delle pruove.

§. 328. L'Informazione criminale, ossia Processo informativo vien composto da due sorti di pruove, una chiamata pruova del *Delitto*, ossia pruova *Generica*, e l'altra del *Delinquente*, ossia pruova *Specifica*, quali pruove deve bene assodare il Giudice per rendere la Processura regolare.

§. 329. Consiste la pruova generica nella ricognizione, che faranno i Periti di ciocchè hann' osservato, formandone la loro giurata deposizione, senza punto brigarsi della persona del delinquente; qual pruova generica, ossia pruova del delitto, se manca, ancorchè il Reo fusse confesso, non può in conto alcuno essere condannato: *L. 24. ff. ad leg. Aquil.*, *Hoc apertius est in vulneratum hominem, nam*

si confessus sit vulnerasse, nec sit vulneratus, æstimationem cujus vulneris faciemus? vel ad quod tempus recurremus? Essendo la pruova generica la base, ed il fondamento della inquisizione. *L.* 1. *ff. ad Senat. Consul. Silan.* §. 24. *Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quæstionem.*

TITOLO III.

Pruova generica.

§. 330. IL delitto in *Genere* ossia la pruova generica è di due specie; una di *fatto permanente*, quando, cioè il delitto lascia vestigio, che cade sotto i sensi, e della veduta oculare; come sarebbero l' omicidio, la ferita, la contusione, ed altri di simil fatta, adoprandosi dal Giudice due Periti, che dovran fare la ricognizione, ed ispezione del cadavere, della ferita, della contusione ec.; indi deporre, e dare il diloro giudizio di ciocchè han veduto, ed osservato, specificandone le più minute circostanze.

§. 331. L' altra pruova generica dicesi di *fatto tran-*

transeunte, ed è quella, che non lascia vestigio, o segno alcuno, che potesser' osservarsi da' Periti, come sarebbero le *bestemmie*, le *ingiurie*, le *minacce*, l' *adulterio* ec. . In siffatti casi la pruova generica si confonde colla pruova specifica, potendosi ta' delitti pruovare colle deposizioni di due Testimonj, i quali anche mancando, potrà ricorrersi alla pruova congetturale . *Sarn. decis.* 21. *Ros. Frat. Crim. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 9., pruovandosi ben' anche nella descritta maniera l' ingenere de' tentati delitti, come sarebbero le scoppettate tirate, e non colpite, pietre tirate, e non colpite ec..

§. 332. Dovrebbonsi trascrivere le formole de' delitti *in genere*, ma non essendo le medesime adattate alle present' Istituzioni, anche per essere moltissime, perciò potranno i Giovani apprenderne i formolarj da' Pratici Autori Criminalisti, e dalla recente pratica de' Governadori Baronali data alla luce dal germano dell' Autore Avvocato D. Luigi Michele Greco.

TITOLO IV.

Nozioni generali della pruova specifica.

§. 333. LA pruova specifica, ossia pruova del Delinquente è di tre maniere; la prima appellasi *Convincente*, ossia convittiva, ed è quella, che convince il Reo del delitto, ancorch'egli lo nieghi; e ciò accade quando due, o tre testimonj maggiori di ogni eccezione, ed intiera fede, contestano il fatto criminoso di veduta. *Rosa lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 19. *& 20.*

§. 334. La seconda pruova specifica è la *Confessione* del Reo fatta nella presenza del Giudice, *sedente pro Tribunali.*

§. 335. La terza chiamasi pruova *Indiziaria*, cioè quella, che viene accompagnata da congetture bastevoli a scovrire chi mai stato fusse il Reo di qualche delitto.

TITOLO V.

Prova Testimoniale.

§. 336. LA prova Testimoniale è la più usitata nel Foro. E'l Testimonio vien definito dalla *L.* 1. *ff. de Test.*. *Persona fide digna, cujus Testimonio ad probandum factum, fidemque Judici faciendam, utimur.*

§. 337. Devono i Giudici badare alla qualità e probità de' Testimonj, alla diloro dignità, ed al dilor mestiere: di che fama, e stima sieno; se rispondono adequatamente alle domande; se sieno dello stesso linguaggio, e con qualche verisimilitudine. *L.* 3. *ff. de Test. Ideoque Divus Adrianus Vivio vero legato Provinciæ Ciliciæ rescripsit. Eum, qui judicat, magis posse scire quanta fides habenda sit Testibus, qui, & cujus dignitatis, & cujus æstimationis sint, & qui simpliciter visi sint dicere, utrum unum, eundemque sermonem attulerint, an ad ea, quæ interrogaveras ex tempore, verosimile responderint.* Da qual legge si desume chiaramente, che 'l Testimonio, oltre della dignità, fede, e probità di costume, per far pro-

va, bisogna che deponga il fatto con tutte le sue circostanze concernenti alla medesima cosa, ed alla verisimilitudine del fatto stesso; potendosi all' oggetto leggere Farinacio *quæst.* 62. *n.* 213. *Sanfel. decis.* 163.. Deve specialmente il Testimonio deporre la causa della scienza, siccome prescrive la *L.* 4. *Cod. de Test.*: *Sola testatione prolatam, nec aliis legitimis adminiculis causam approbatam, nullius esse momenti, certum est.*

§. 338. Per dirsi provato il delitto con Testimonj, non basta mai il detto di un solo. *L.* 9. §. 1. *Cod. de Test.*. *Simili modo sancimus, ut unius Testimonium, nemo Judicum in quacunque causa facile patiatur admitti*; dovendo essere almeno due Testimonj contesti: *Fabr. Cod. de Test. definit.* 46., e maggiori di ogni eccezione. *L.* 12. *ff. de Test.*: *Ubi numerus Testium non adjicitur, etiam duo sufficiunt: pluralis enim elocutio duorum numero contenta est.*

§. 339. I Testimonj ultronei non fan prova alcuna in Giudizio, ma bisogna, che sien citati. *Rit.* 129.. E pria di esaminarsi, devono giurare. *L.* 9. *Cod. de Test.*. *Jurisjurandi religione, Testes priusquam perhibeant Testimonium,*

jam-

jamdudum arctari præcipimus: & ut honestioribus potius Testibus, fides adhibeatur. In somma il Giudice dovrà in tutt' i conti attendere ad appurare la verità, da desumerla non già dal numero de' Testimonj, ma dalla probità di queili. *L.* 21. *ff. de Test.. Ob carmen famosum . . . . & §.* 3. *in fine. Non enim ad moltitudinem respici oportet, sed ad sinceram Testimoniorum fidem; & Testimonia, quibus potius lux veritatis adsistit*. *L.* 13. *ff. de Probat. & Præsumpt.*

§. 340. Gl' Inquisitori devono ammonire i Testimonj, che dicano la verità, e che mettino da banda gli odj, le preghiere, e gli amori, facendo loro capir la forza del giuramento, e 'l male dello spergiuro; indi devono scrivere i nomi, li cognomi, e la Padria de' Testimonj, e la diloro qualità personale: poicchè siccome è la dignità di ciascuno, così cresce la dilor fede. Devono scriversi le diloro deposizioni per intere, e cogli stessi termini, che da essi Testimonj si depongono; guardandosi gl' Inquisitori d' inciampare in quell' abusiva, e proibita pratica di scrivere i detti de' Testimonj, che son favorevoli al

Fisco, omettendosi quelle circostanze, che forse sono favorevoli al Reo; qual pernicioso abuso è stato proibito dalle nostre Prammatiche, e specialmente dalla *Pramm.* 4. *de Offic. Magist. Justit.* §. *Item quia nobis: Scribæ in informationibus capiendis, scribant dicta Testium integra, & per extensum, etiam contra Fiscum* (Si notino queste parole); e colla *Pramm. sotto lo stesso tit.* vedesi ancora comminata la pena di falso contro degl' Inquisitori, che non scrivono tutto, e quanto depone il Testimonio, anco contra del Fisco, qual pena vedesi accresciuta colla *Pramm.* 27. *dello stesso tit.*. *Cap.* 12. *de Gratiis conces. per Ducem Ossunæ, inter Capitul. & Privileg. Neapol. fol.* 174. *Bovadil. lib.* 3. *Cap.* 15. *num.* 45., *& seq. Foller. super interpetrat. de ict. scopp. n.* 117.

TITOLO VI.

Confessione.

§. 341. LA seconda prova specifica nasce dalla *Confessione Giudiziaria*, che fa il Reo alla presenza del proprio Giudice.

§. 342.

§. 342. I Rei mediante le proprie confessioni condannano se stessi. *L.* 1. *ff. de Confess. Confessus pro judicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur*: *L.* 3., *& 6. eodem*: *Certum est confessus pro judicato erit, & l. unic. C. de Confes. Confessos in jure pro Judicatis haberi*; da quali Leggi è nata la definizione della Confessione. *Einec. in Pandect. part.* 4. *tit.* 2. *lib.* 42. *Affirmatio facti ab ipso faciente, sciente, & intelligente in jure facta*. Si dice *in jure*, perchè deesi la confessione fare nella presenza del proprio Giudice, chiamata siffatta confessione da' Criminalisti *Giudiziaria*, e *Spontanea*.

§. 343. La confessione del Reo per far prova, e per potersi su della medesima giudicare, bisogna che sia vestita dalle seguenti circostanze. I. Si deve la confessione ricevere dal proprio Giudice, *Curia pro Tribunali sedente*, dove sogliono sedere i Magistrati. *L.* 11. *ff. de Just., & Jur. vers. alia significatione*: *Ubicunque Prætor salva Majestate Imperii sui, salvoque more majorum jus dicere constituit, is locus, recte jus appellatur*. II. Deve il delitto, che si confessa esser certo, cioè, che costi

dalla sua prova generica. *L. 11. ff. ad l. Aquil., & l. 1. ff. de S. C. Silan. §. 24.. Item illud .... Liquere igitur debet scelere interemptum, ut Senatusconsulto locus sit. Ant. Fabr. in C. lib. 9. defin. 17.. Proditum quidem est, non esse quemquam de homicidio condemnandum, quantumcumque probationes urgeant, & indubitatæ videantur, adeoque licet confessio ipsius concurrat, quin prius constet de corpore mortuo.* III. Non deve la confessione esser fatta per errore, perchè in questo rincontro può il Reo rivocarla. *L. 11. ff. de Interlocutio: in jure faciend. §. 10.. Qui justo errore ductus ... venia dignus est*, niente importando, che la confessione fusse stata più volte ripetuta. *Cabal. Cas. 186. nuu. 2. Sebastian. Guazzin. defensio Reorum cap. 13.*

§. 344. Per sortire il suo effetto la Confessione, e far prova in Giudizio, bisogna che il Reo sia maggior d'età, cioè di anni 18. compiti, altrimenti deesi riputare per nulla, se si omettesse la dazione del Curatore al Minore. *L. 4. C. de Auctorit. præstanda. Imper. Justinianus .... Sancimus omnino debere, & agentibus, & pulsatis in criminalibus causis mi-*

noribus 25. annis adesse Tutores, vel Curatores ... cum cautius, & melius sit cum suasione perfectissima, & responsa facere minores ....

§. 345. La pratica presente è quella, che il Curatore deve star presente nel tempo che il minore presta il giuramento, non però quando s' interroga del fatto. *Farinae. qu.* 81. *n.* 476.. Carlantonio de Rosa all' incontro nella sua pratica Criminale *cap.* 12. *n.* 38. sostiene, che il Curatore deesi dare al Reo minore, non solamente per farsi il giudizio colla persona legittima, e per convalidare, e sostanziare gli atti, ma perchè la persona del Curatore influisce del coraggio al minore, di poter stare in giudizio, che atterrisce anche gli uomini forti, e per non essere il minore circonvenuto dagli allettamenti, o dagl' interrogatorj suggestivi, dovendo essere il Curatore informato del Processo. *D. l.* 4. *C. de Auctorit. præstan. ... Ne ex sua imperitia, vel juvenili calore, aliquid vel dicant, vel taceant, quod si fuisset prolatum, vel non expressum, prodesse eis poterat, & a deteriore calculo eos eripere.*

§. 346. La confessione estorta al Reo per

mezzo delle lusinghe, della speranza del perdono, o della impunità, non fa prova in giudizio. *Farinac. quæst.* 81. *num.* 276. *ad* 314. *Gomez. variar. resolut. lib.* 3. *cap.* 12, *n.* 6. *Advertendum tamen, quod licet unica sola confessio ipsius Rei delinquentis sufficiat ad condemnationem, tamen debet intelligi, præterquam si fiat cum maxima Judicis persuasione, & promissione veniæ, & liberationis, quia talis confessio est nulla, & prætextu ejus Reus delinquens nullo modo potest condemnari, quia dolo, & fraude judicis fuit inducta. L.* 11. *ff. Quod met. caus. Joan. Imol. in consiliis* 106., potendo i Giudici per mezzo delle congetture, e delle presunzioni condannare a proporzione i Rei. *Farinac. dict. quæst. n.* 293. *Covarr. princip. Variar. cap.* 2. *n.* 16.

§. 347. Deve la confessione contenere la causa del delitto commesso. *Gram. decis.* 34. *num.* 59., per cui Cicerone scrivendo *pro Roscio. Amer.*, *Sic vita hominum est, ut ad maleficium nemo conetur sine spe, atque emolumento.*

§. 348. Finalmente la confessione deve essere verosimile; probabile, specifica, chiara, cer-

certa, e lampante, nè deve lasciare ombra di dubio alla mente del Giudice del delitto commesso. *Foller. prax. Crim. n.* 59. *Guazzin. defens.* 32. *cap.* 1. *per totum*.

TITOLO VII.

Prova Indiziaria.

§. 349. LA prova Indiziaria nasce dagl' Indizj, i quali possono definirsi . . . *Argumenta non obscura, quibus Magistratus imperium merum exercens, vel ad inquisitionem, vel ad quæstionem jure potest pervenire. L.* 1. §. 4. *ff. de Quæstion.*

§. 350. Farinacio nella sua *prat. Crim. qu.* 56. *num.* 7. dice, che gl' Indizj sieno taluni segni, o circostanze, per li quali si giudica delle altrui azioni: Il Reggente de Rosa nella sua *prax. Crim. lib.* 1. *cap.* 8. *n.* 3. definisce gl' Indizj così: *Omnia ex quibus aliquo modo colligi potest, quis sit criminis Reus. L.* 8. *C. de quæstion.* §. 1. *Oportet autem Judices, nec in his criminibus, quæ publicorum judicioruu sunt ad investigationem veritatis a tormentis initium*

sume-

sumere: sed argumentis primum verisimilibus, probabilibusque uti. Et si his veluti certis indiciis ducti . . .

§. 351. Per aversi una qualche idea della vasta, ed intrigata materia degl' indizj; lasciando da banda le divisioni rapportate da Farinacio, e da molti altri valenti Criminalisti, possono gl' Indizj dividersi in Indizj generali, e speciali, in Indizj prossimi, e rimoti, leggieri, e gravi, urgenti, ed indubitati.

§. 352. Gl' Indizj generali sono quelli, che possono adattarsi a tutti i delitti, ed inducono la presunzione; come sarebbero l' apparto, la fuga, la frequenza nel luogo del delitto commesso ec.

§. 353. Gl' Indizj speciali poi son quelli, che adattati ad un delitto, non inducono presunzione alcuna per un' altro delitto; come sarebbe la spada insanguinata, che fa indizio speciale nell' omicidio, non fa all' opposto indizio speciale per il furto, od altro consimile delitto.

§. 354. Gl' Indizj prossimi sono quelli, che immediatamente rendono palese il delitto, o l' atto prossimo al delitto, mediante i sensi del-

della veduta, e dell' udito. Quali indizj prossimi si dividono in indizj prossimi leggieri, ed in indizj prossimi gravi.

§. 355. L' Indizio prossimo leggiero spesse volte è scompagnato dalla verità. *Caravit. Instit. Crim. lib. 2. cap. 2. . . . Quod sæpe a vero alienum contingit.* L' Indizio prossimo grave poi è quello, che spesse fiate è unito colla verità . . . *Quod frequenter inest veritati.*

§. 356. Gl' Indizj rimoti sono fuori del delitto, nè riguardano il fatto immediatamente, nè molto meno dimostrano la persona del Reo, ma solamente hanno riguardo alle conseguenze del medesimo fatto. *Laganar. ad Rovit. addit. super Prag. 37. de Offic. Magist. Justit. . . .* Come sarebbero la *Fama*, l'*Inimicizia*, lo *Allontanamento*, le *Minaccie*, le *Allocuzioni segrete col Delinquente*, l' *Assertiva giurata dell' Offeso*, e particolarmente nel punto di morte. *L. Si quis in gravi §. si moriens, ff. de Senatu Consul. Silan. Gomez. Variar. resolut. lib. 3. cap. 13. n. 16.*

§. 357. Gl' Indizj urgenti sono quelli, che dimostrano con molta probabilità, e verisimilitudine la persona del Delinquente.

§. 358.

§. 358. Gl' Indizj indubitati in fine sono quelli, che con grandissima probabilità, e verisimilitudine dimostrano il Delinquente: quali Indizj indubitati concorrendo nella prova di qualche delitto, per Legge del nostro Regno sono bastevoli a condannare il Reo alla pena ordinaria. *Pram.* 12. *de Offic. Judicis* . . . (sono parole della stessa Prammatica) *dichiarando quell' Indizj indubitati, che sono tali, chè provati legittimamente, inducono la mente del Giudice a credere fermamente il delitto esser commesso dall' Inquisito, quietando il suo intelletto in questa ferma credenza*; qual facoltà di condannare gl' Inquisiti con i soli indizj indubitati alla pena ordinaria è stata accordata a' soli Tribunali Collegiati Regj. *Pram.* 13. *d. tit.*

§. 359. In quelle cause poi, che detti Tribunali collegiati procedono *ex Delegatione*, occorrendo, che i Rei debbansi condannare alla morte colli soli Indizj indubitati; pria di eseguirsi la Sentenza, ne devono formare distinta, e circostanziata Relazione al Sovrano: *d. Pram.* 13. *eodem tit.*

§. 360. Tutt' i Dottori, che commentano la *L. Milites* 8. *C. de Quæstion.* §. 1. *Oportet*, sono

no di concorde sentimento, che gl'Indizj devono essere chiari, verosimili, perfetti nella diloro specie, e che sussistono per legge, e non già leggieri, e vaghi. *Dec. consil.* 85. *lib.* 1. *Farinac. q.* 37. *n.* 3., a segno che il Giudice coll' acquistata prova indiziaria si renda certo del Delinquente, e che manchi solamente la confessione del Reo. *De Ros. Prax. Crim. cap.* 8. *num.* 63.

§. 361. Per provarsi gl' Indizj, i Criminalisti usano questa distinzione: o si tratta dell' indizio prossimo, e basta un solo Testimonio maggiore d' ogni eccezione per dirsi provato; o si tratta dell' Indizio rimoto, ed in questo rincontro si richiedono due Testimonj per ogn' Indizio. *Clar. qu.* 22. *Gomez. variar. cap.* 13. *n.* 18.; ma gli più appurati Criminalisti, ad onta della suddetta distinzione, sostengono, che per dirsi provato l' Indizio debbono esaminarsi due Testimonj, e che questi sieno contesti . . . *Guazzin. defens.* 30. *cap.* 31. *Farinac. Consil.* 65. *n.* 53.. *De Rosa prax. Crim. lib.* 1. *cap.* 8. *n.* 64.

TITOLO VIII.

Prova del Delitto notorio.

§. 362. IL Magistrato di Polizia pe' Delitti notorj, e di sua Delegazione punisce subito i Delinquenti, per evitare così li scandali, e mantenere lo Stato tranquillo; onde non è fuor di proposito far istruita la Gioventù, del che cosa mai sia il Notorio, e quai prove concorrer debbono per dirsi il delitto notorio.

§. 363. Il notorio si definisce .., *Notorium: Quod omnibus constare potest, & calore ullo obfuscatur, nec probatione indiget. Alciatus lib. 1. de Verbor. significat.*, Menochio poi *de Receptis arbitr. Judic. cas.* 156., definisce il notorio così: *Notorium: Quod ita clarum, & evidens est, cujus testis ipse Populus; vel id, quod palam, & inspectante Populo, vel in conspectu Judicis, & circumstantium corona perpetratum est. L. 4. C. de Accusat. Anton. Matth. tit.* 48. *tit.* 15. *cap.* 1. *n.* 2.. Si divide il notorio, in notorio di dritto, ed in notorio di fatto.

§. 364.

§. 364. Il Notorio di Dritto può derivare dalla spontanea confessione del Reo fatta in presenza del Giudice competente. *Capic. Latro: Decis. 167. num. 42.*. Può derivare ancora dalla prova chiara, ed indubitata, e dalla Sentenza del Giudice, che non si può ulteriormente rivocare. *Christin. Dec. 100.*, ovvero quando il delitto si commette nella presenza del Giudice *pro Tribunali sedente*. *Gomez. variar. lib. 3. cap. 1. n. 48. . . . quia illud dicitur mere notorium, cum ibi concurrat præsentia Judicis, & aliorum*,

§. 365. Il Notorio di fatto dicesi quel delitto, del quale non si dubita dal Popolo, o dalla maggior parte del medesimo di essere stato commesso da Tizio... *Notorium facti scilicet, quando commissum, vel factum non dubitatur a Populo, vel majori parte Populi, & per evidentiam rei, nulla potest tergiversatione celari, nec oportet omnes circumstantias facti esse notas, Cap. Cum dilectus de purgatione canonica*.

§. 366. I Criminalisti discordano circa il numero delle Persone, che devono concorrere a far rendere il delitto notorio. Taluni opinano

nano di dover essere non men che dieci persone per dirsi il delitto notorio, tirando l'argomento della *L. Prætor ait ff. de Vi bonorum rapt.*. Altri all'opposto sostengono, che non avendo la Legge stabilito numero di Persone, debba quello rimettersi all'arbitrio del Giudice, traendo l'argomento dalla *L.* 1. §. 2. *ff. de Jure deliber.*. *Cum dicit tempus, & non adjicit diem, sine dubio ostendit, esse in jus dicentis potestatem, quem diem præstituat*; e questa sembrami l'opinione più sicura.

§. 367. Non devono le prove del delitto notorio essere precipitose, siccome vuole il Dritto Canonico, ma sebbene preponderate *cit. L.* 4. *C. de Accus.*. Il Giureconsulto *Gomez. Variar. resolut. tom.* 3. *cap.* 1. *num.* 4., & 42. avvertisce il Giudice di accertarsi del delitto notorio, col deposto di più Testimonj, e che la maggior parte di essi sieno del convicinato... *Judex examinare debet plures testes, & sic majorem partem viciniæ, ubi delictum esset commissum, ut clare constat de notorietate*.

§. 368. Non si permette a' Giudici di procedere *ex abrupto* ne' delitti notorj di dritto. *Carav. super Rit.* 258., nè può al Reo nega-

re

re il rimedio dell' appellazione, Pel delitto notorio di fatto, dee il Giudice osservare l'ordine giudiziario per poters' il Reo difendere, ed allegare le sue eccezioni. *Menoch. de Arbitr. Judicial. lib. 2. cas. 562. Rov. super Prag. 4. de Off. Mag. Just. n. 4. Farinac. prax. Crim. quæst. 21.*

§. 369. Se il Reo vien colto in *flagranti*, come notorio delinquente, puole subito punirsi, sendo non però, il Giudice obbligato accertarsi del Delitto, *Sarn. Prax. Crim. par. 1. cap. 29. n. 19.*: potendosi eseguire la condanna, mediante qualche decreto, senza profferirsi la Sentenza. *Gramm. decis. 36. n. 46. Carav. Inst. Crim. lib. 2. cap. 11. pag. 307. n. 3. Affl. in Const. Regni Humani, n. 39. De Ang. de Delict., & pœn. par. 1. cap. 126. per totum.*

TITOLO IX.

Prove de' Delitti di special Delegazione del Magistrato di Polizia, e primamente della Mendicità.

§. 370. Carcerato qualche Mendico, e condotto alla presenza del Giudice, lo farà attentamente osservare da' Medici, e vedere se 'l Mendico realmente sia storpio, cieco ec.. Se le piaghe sieno artificiali: Se mai siesi servito di talun' erbe, che cagionano del gonfiore, e se la pituita sia soprapposta ec.. Seguita tal ricognizione da' Medici, ne farà il Giudice distendere la diloro deposizione, e conoscendo dalla perizia, che 'l Mendico affettava i voluti difetti, a tenore delle circostanze, e de' gradi del dolo, lo condannerà alle pene prescritte contro i Mendici validi, e rapportate nel *libro II. tit.* 11. §. 135., sotto il titolo della Mendicità.

TITOLO X.

Prova della Vagabonderia.

§. 371. LA prova specifica della Vagabonderia si confonde colla prova generica, perciò arrestato qualche Vagabondo, si dee subito esaminare, interrogandosi della sua Padria, e da quanto tempo manchi dalla medesima, per quale occasione ne sia partito, e che faccia in questa Città (ed essendo Cittadino, si lasciano i sopraddetti due interrogatorj) che arte, o mestiere esercita, come vive, come si sostiene, dove abita, e quanto spende il giorno per vitto, e per dormire, servendos' il Giudice di quegl' interrogatorj analoghi all' oggetto, ed alle risposte del Vagabondo; e se forse fusse Giocatore, deesi interrogare da quanto tempo non ha giocato; se tiene Meretrici ec., proccurando convincersi di mendacio, a tenore delle circostanze.

§. 372. Scritte le dimande, e le risposte fatte dal Vagabondo; devonsi esaminare quelle Persone, che 'l voluto Vagabondo ha nominate colla sua deposizione, in discarico dell' addossato-

gli delitto; per conoscersi se le scuse allegate sieno vere, altrimenti resterà convinto di Vagabonderia.

§. 373. Sarebbe anche a proposito farsi diligenza, ed inquirere, se 'l voluto Vagabondo sia Ruffiano, se conversi con Persone cattive, che non sia stato mai veduto faticare, od applicato a qualche mestiere, se veste, e mangia lautamente, se giuoca, e faccia altro senza rendita; per cui benissimo puol giudicarsi di esser uomo pieno di vizj, con condannarsi alle pene prescritte dalle Leggi contro i Vagabondi, adattandosi le medesime a proporzione delle prove ricavate dal preceduto esame. Come nel *lib. II. Tit.* 111. §. 150. sotto il *tit.* della Vagabonderia.

TITOLO XI.

Prova pe' Rissosi, ed Inquietatori de' Quartieri.

§. 374. SE 'l Giudice Commessario di Polizia, o per accusa, o per rapporto degl' Ispettori, presentisca, che nel suo Quartiere vi sie-

sieno de' Rissosi, Petulanti, ed Inquietatori, i quali con parole illecite, od altre punibili operazioni inquietino, e cimentino la Gente, e disturbino la pace altrui; dev' esaminare i Testimonj, interrogandoli sul fatto principale dell' inquietezza, petolenza ec., e deve in oltre interrogare gli stessi Testimonj sulla condotta di tali persone discole; perchè il più delle volte suol darsi, che i Rissosi, ed Inquietatori sieno anche Vagabondi, perciò costando al Giudice colle prove acquistate, parimenti la vagabonderia; condannerà i medesimi non solo come Rissosi, ed Inquietatori, ma benanche come Vagabondi, giusta le pene prescritte nel *lib. II. Tit. IV.* §. 161. delle presenti Istituzioni.

TITOLO XII.

Prova delle armi proibite.

§. 375. PEr apparecchiare con qualche precisione la prova delle armature; è necessario, che si finga la prova della semplice asportazione delle armi proibite, senza flagranza, la qua-

le colla Prammatica del dì primo Gennajo 1804., vien anche punita, a tenore delle circostanze, del luogo, e della cattiva condotta dell' Asportatore delle medesime. Che si finga altresì la prova delle armi proibite, che in flagranza si trovano addosso dell' Asportatore. Se l' Asportatore delle armi, le buttasse a terra, e fugisse. Il come debbasi provare la detenzione delle armi suddette. Ed in fine, se gli Asportatori, o Detentori sien noti, o no a' Testimonj per adattarci li dovuti interrogatorj.

§. 376. La prova pella semplice asportazione delle armi, giusta il prescritto colla citata Prammatica, è che non potendosi quelle riconoscere, per la mancanza della flagranza, vi supplirà quella di tre, o più Testimonj degni di fede, i quali depongono di veduta l' asportazione delle armi proibite, nel concorso della cattiva condotta dell' Asportatore, e di qualche altra circostanza gravante, descritta nella stessa Prammatica. Siffatta pruova basta per punire taluno come semplice Asportatore di armi proibite. Sebbene, giusta il senso della testè citata Prammatica, bisogna esaminarsi altri Testimonj, che accertino la buona opinione

de'

de' Testimonj suppliti pella mancanza della flagranza, siccome abbiam scritto pe'l Processo Verbale. E se arrestato l' Asportatore, confessasse l' asportazione delle armi; la sua confessione supplisce alla mancanza della prova testimoniale. *d. Pramm. num.* 31., *&* 32.

§. 377. Se poi vien' arrestato l' Asportatore delle armi proibite nella flagranza, i Testimonj devono giurare in faccia del medesimo, indi deporre sul modo del dicostui arresto; da chi fu preso; dove; in presenza di chi; e con quali armi; dicendo essi Testimonj di essere stati presenti nell' atto della flagranza.

§. 378. Deesi usar tutta la diligenza in descrivere, e figurare nel processo informativo le armature prese sopra al Reo, e mostrarsi a' Testimonj stessi come sono state descritte, e figurate nel processo, assieme colle armi medesime, che furon ritrovate addosso all' Arrestato.

§. 379. Le formole di tai deposizioni potran riscontrarsi ne' Pratici Criminalisti; e nell' Opera Pratica dell' Avvocato Luigi Michele Greco germano fratello dell' Autore.

§. 380. Devons' in oltre esaminare due Pe-

riti, per riconoscere le armature, se sieno, o no atte ad offendere, specificandone minutamente la qualità; ed essendo arme da fuoco, devono i Periti osservare se sieno cariche a polvere, e palle, con iscaricarle, oppure sparare in faccia a qualche muro, od in altro luogo, nel quale possa conoscersi di essere state le armi cariche a polvere, e palle.

§. 381. Dandos' il caso, che la persona colta nella flagranza non sia conosciuta da' Testimonj, deesi fare in questo rincontro tutto e quanto si è detto di sopra, e perchè i Testimonj non conoscono l' Asportatore delle armi, lo devono individuare con segni nelle diloro deposizioni, altrimenti commettono una falsità, deponendo di aver veduto, e conosciuto N. N., quando no 'l conoscono. Puol' accadere che talun Asportatore di armi per non esser colto nella flagranza, le butti a terra, e fugga; in questo rincontro deesi fare la ricognizione dell' armatura, servendo la medesima per prova generica, ed indi si userà la stessa pratica di sopra enunciata.

§. 382. Venendo taluno denunziato come detentore, o fabbricatore di armi proibite, deve

il

il Giudice subito portarsi alla casa, o luogo denunziato colla Gente armata, e co' Testimonj *extra guardiam*, e fare diligente perquisizione per poterle rinvenire; e trovando la casa chiusa, potrà chiamare gli artefici per aprirla, o scassarla; lo stesso potrà praticare nelle casse, foderi, od altri luoghi dove creda di esser riposte le armature, e ritrovandosi, le farà distintamente descrivere, e di tutto l'accaduto ne formerà un atto: *Nicolin. Prax. Crim. Decr. M. C. V. n.* 17.

§. 383. Dopo farà riconoscere le armi da due Periti, individuando la qualità delle medesime nella maniera di sopra descritta; indi si esamineranno i Testimonj *extra guardiam*, i quali dovran deporre sulla invenzione di dette armature; dovendole specificare distintamente, e dinotare il luogo ove stavan riposte, lo stesso dovranno deporre i birri intervenuti in tale atto.

§. 384. E' d'avvertirsi, che carcerato taluno colle armi proibite, non si presta a' Birri capienti credenz' alcuna, ma devono esaminars' in terzo; e 'l diloro deposto allora merita credenza, quando viene intieramente contesta-

stato da' Testimonj *extra guardiam*: *de Franch. decis.* 779. *Rov. Fragm.* 4. *n.* 6. *de Arm. Farinac. de Carcer. & Carcerat. quæs.* 32. *n.* 80.

TITOLO XIII.

Prova pe' sospetti Ladri, de' Fugitivi delle Galee ec., e della condizionata dimora e rivela de' Forastieri.

§. 385. LA prova specifica pe' sospetti Ladri si confonde colla prova generica, onde inquirendosi contro taluno, che si suppone sospetto Ladro, devonsi esaminare più Testimonj, i quali contestamente depongano, che colui si vuole per sospetto Ladro vive splendidamente, senza mestiere, senza rendite, od esercizio meccanico, co' quali potesse guadagnare, che spende più di quello che ha di entrata, e specialmente se sia giovine robusto, che veste galantemente, nudrendo i vizj, e che non va mendicando.

§. 386. Tutte le indicate circostanze, ed altre simili, fanno supporre con certezza, che quel Tizio vive di furti, giusta l' opinione d' Iser-

d' Isernia nella Costituzione *Hi qui per inquisitiones. Nam ex his, quæ quis habet debet expensas metiri:* Perciò compilato il Processo nelle debite forme, si passa alla condanna di colui, che trovasi inquisito, ed arrestato, come sospetto Ladro.

§. 387. Per li Fugitivi dagli Ergastoli, dalle Galee, o da' Presidj, non bisogna, che si compili un Processo formale, ma subito arrestato per Fugitivo da uno de' suddetti Luoghi; fatte le debite perquisizioni, se si troverà reo di altri delitti, dovrà castigarsi a tenore delle Leggi, ma sendo solamente fugitivo, soggiacerà alla pena descritta nel *lib. II. Tit. VII.* §. 178..

§. 388. Rispetto alla prova della condizionata dimora, e rivela de' Forastieri, si dovrà sulle prime provare la mancanza del Rapporto non fatto al Giudice del Quartiere, del Forastiere non rivelato, ed occultato; ed a tenore delle circostanze, più o meno gravanti, subirà le pene contenute nel *Bando* de' 30. *Agosto* 1804.

§. 389. Non si può dare un sistema certo pell' assodamento della prova de' delitti pos-

sonsi commettere da' Domestici, ossieno Gente di servizio, ne' luoghi pubblici, ove si unisce Gente, perciò a tenore de' casi occorrono, deesi adattare la prova, dovendosi sempre assodare la prova generica per procedersi regolarmente, ed avviarsi le Processure nelle regole, e pelle rispettive pene leggans' i *Titoli VIII.* §. 192., & 199., *Tit. X.* §. 233. *lib.* 2.

TITOLO XIV.

Prova de' Giuocatori di professione, e de' giuochi proibiti:

§. 390. LA prova per i Giuocatori di professione, è quella di dover contestare i Testimonj, che Tizio continuamente gioca nelle Taverne, od in altri luoghi; senz' attendere ad altro uffizio, arte, od implego; oppure che tiene carte da giuoco, dadi, o altri stromenti atti a' giuochi proibiti, improntandoli ad altri. La prova contro li Giuocatori di Professione ce la somministra l' Imperatore Federico nella *cit. Const. Mores dissolute viventium . . . Sic ex quadam consuetudine ludunt;*

& in

& in ludo ipso continuo conversantur, ut nulli alio vacant.

§. 391. La prova poi de' giuochi proibiti consiste nella invenzione delle carte di giuoco, o di altr' istrumenti simili a giuocare, e che i Giuocatori siansi riuniti in qualche luogo per giuocare, prescrivendo la *Pram. de' 15. Novembre 1753*, e 'l *Dispaccio de' 16. Aprile 1757.*, che la sola invenzione delle carte, o d' altr' istrumenti di Giuochi, basti a far punire i Delinquenti.

§. 392. Può darsi, che taluna volta trovinsi le carte, ma che non si giochi a giuochi proibiti; in qual caso basta esaminarsi tre Testimonj, ancorchè femine, od altre Persone anche inabili per dritto, non per fatto, purchè sieno contesti; e basta similmente la prova di tre Testimonj, benchè singolari, ma d' intera fede §. 12., *&* 13. *dict. Pram.* 15. per pruovarsi, che quelli giuocavano a giuochi proibiti; e potersi adattare le pene stabilite. *Tit. XI.* §. 254. *lib.* 2. delle presenti Istituzioni.

TITOLO XV.

Prova della Prostituzione, ossia Meretricio.

§. 393. COnsiste la prova della prostituzione, ossia Meretricio nel costarsi, che Tizia pubblicamente lo eserciti, e per causa di lucro: su di questi due assunti devonsi esaminare i Testimonj degni di fede, deponendo *de causa scientiæ*, o perche vicini, o per altra occasione ec., di aver veduta la casa di quella tal Donna, che si vuole per Meretrice, frequentarsi di giorno, e di notte da Giovani dissoluti, e d' altra Gente solita a frequentare i lupanari, o che quella tal Donna sia stata veduta ne' luoghi ove dimoran pubbliche Meretrici, o ne' luoghi dove si dà il commodo per commetters' il Meretricio: che l' abbian vedut' accompagnata con Persone di mala fama, e dissolute, o ch' esercitano lo stesso mestiere per far guadagno: che quella tal Donna sia sfacciata nel discorrere, dissonesta nel vestire, oziosa, e che continuamente se ne sta in fenestra, in balconi bassi, od in altri luoghi, invitando la Gente per tirarla al dilei desiderio,

rio, e che di tutto ne corra pubblica voce, e fama, vestendo le deposizioni di altre circostanze, che inducono il notorio. *L.* 31. *ff. de V. S. Palam est &c. Alciatus in d. l.*

§. 394. Provata la Prostituzione, ossia pubblico Meretricio colle descritte circostanze, che inducono la vera notorietà del fatto, dee la Donna prostituta soggiacere alle pene stabilite dalle Regie Prammatiche, e Bandi. *Farinac. quæst.* 70. *n.* 4., siccome dal *Tit. XII.* §. 269., & 279. *lib.* 2. delle presenti Istituzioni.

TITOLO XVI.

Prova del Lenocinio, ossia Ruffianesima.

§. 395. LA prova specifica del Ruffianesimo, si confonde colla generica, mentre il Lenocinio ad altro non consiste, se non a parole seducenti, lettere amorose, dissolute, regali ec.. E riuscendo d' aversi tali lettere, dalle quali si potesse venir in chiaro delle imbasciate, od inviti lascivi, si avrebbe la prova generica del Lenocinio. *Pragm.* 1. *de Lenon.*, & *Prag.* 2. *de Meretric.*

§. 396.

§. 396. Devono i Testimonj deporre *de causa scientiæ*, che le parole lascive di quel Tizio, o Caja tendeano a tentare la pudicizia della donna per farla prostituire, o che la donna tentata, avesse sgridato, ed ingiuriato quel Tizio, che volea sedurla; potendosi ancora interrogare i Testimonj sopra la insolita conversazione, le allocuzioni segrete, e la mala fama di colui che s' inquire per Lenone, o per Lena.

§. 397. Deve il Giudice Inquisitore avvertire, che 'l Lenocinio, ossia Ruffianesimo sia stato commesso per causa di lucro, o che taluno abbia indotta qualche Donna ch' esisteva sotto la dilui potestà al postribolo. E' d' avvertirsi parimenti, che s' incorra al Delitto di Lenocinio, ancorchè non siasi devenuto al consumamento dell' atto, attesa la ripulsa della Donna, per la ragione, che per parte del Lenone, o Ruffiana sia consumato l' atto del Lenocinio; e perciò a seconda delle circostanze, devonsi esaminare i Testimonj per convalidarsi le pruove del Lenocinio, e per punirsi Tizio, o quella Caja a tenore delle *LL. Cabal. Cas.* 171. *Afflict. Const. Len. Rub.* 4. *n.* 2. *& Tit. XIII. lib.* 2. §. 289., *& seq.*

TI-

TITOLO XVII.

Process' offensivo, ossia ripetitivo.

§. 398. COmpilato dal Fisco il processo informativo, e dopo il Costituto, ossia deposizione giurata del Reo si deviene alla pubblicazione del processo. *Cap. Qualiter* 24. §. *debet. De Accusat.*

§. 399. La pubblicazione del processo altra dicesi *pronunziativa*, altra *insinuativa*. La pronunziativa, è quando il Giudice pronuncia, e decreta aprirsi, e pubblicars' il processo Fiscale, ma non ancora si puol consegnare originalmente, o per copia all'Avvocato, o Procuratore del Reo: qual' atto si fa appena seguito il costituto del Reo.

§. 400. La pubblicazione insinuativa poi è quella, che legittimato il processo, il Giudice comanda, che con effetto si apri, e s'insinui all' Avvocato, o Procuratore del Reo, acciò si legga, e si consideri per apparecchiare le difese, e le necessarie eccezioni. *Guazzin. definit.* 22. *Farinac. quæst.* 75. *n.* 2.

§. 401. Non ostante il decreto di pubblica-

zione per cui dovrebbesi consegnare il processo informativo all' Avvocato del Reo, per apparecchiare le difese, pure non gli si può consegnare, se pria del Reo non si dichiari *penes acta* di avere per *rite*, & *recte*, esaminati li Testimonj Fiscali, approvati, o ratificati; e ricusando di fare la suddetta dichiarazione, ossia ratifica; dovrà il Fisco procedere alla ripetizione de' Testimonj per legittimare il Processo informativo, perchè i Testimonj esaminati, *parte non citata in Criminalibus*, ancorchè fussero stati mille, niente provano; e se tutti mille avessero deposto nella tortura, ed ancorchè il Giudice avesse tutto l' arbitrio a procedere, ed avesse la mano Regia; e si trattasse di Delitti eccettuatissimi, sempre, ed in ogni caso è necessaria la legittimazione del Processo informativo, o mediante la ratifica del Reo, o colla ripetizione de' Testimonj Fiscali. *L. Sed & si quando ver. Sed cum oportet. C. de Testibus*; & *Auth.*: *Sed si quis C. eodem. Sed & si quis ab aliquo aliquid patiatur contra leges, aut aliter læsus, aut damnum patiens, & testes apud Judicem producere voluerit, & eorum testimonia*

pu-

publicare; adversarius moneatur a judice, & sic eo præsente, Judex attestationes recipiat. Prag. 10. *de Offic. Judic. num.* 87. *Farinac. de Testib. qu.* 72. *n.* 87. *Guazzin. Defens.* 24. *cap.* 9., *& Defens.* 30. *cap.* 40. *Clarus §. final. qu.* 45. *n.* 13.

§. 402. Vi sono cinque casi, ne' quali non è necessaria la ripetizione de' Testimonj fiscali, ed il Processo informativo s' ha per legittimato. *Ruffin. de Legitim. process. qu.* 70. *n.* 1. *cum sequ.*

§. 403. Primo. Si legittima il Processo informativo colla dichiarazione fatta presso gli atti dal Reo di avere per *rite*, *& recte* esaminati gli Testimonj fiscali. II. Colla confessione intera fatta dal Reo, e ciò si dee intendere, quando il Reo è interamente confesso. *Prag.* 10. *de Offic. Judic. n.* 87.. III. Colla confessione finta, ossia contumaciale, IV. Colla confrontazione del Reo, perchè nello stesso atto della confrontazione si fa la ripetizione de' Testimonj. V. Finalmente quando si tratta di delitto atroce, e notorio. *Matth. de Crimin. lib.* 48.

§.404. All' infuori de' suddetti casi; debbonsi sempre ripetere, i Testimonj fiscali, *citato il Reo*

a vederli giurare per dirsi legittimato il processo informativo.

§. 405. La Ripetizione vien definita da *Farinac. qu. 66. n. 307. Nova Testium super eisdem examinatio*; cioè un nuovo esame sopra delle istesse cose, stante li Testimonj nel primo esame, ossia nel processo informativo deposero su degl' interrogatorj fattigli dal Giudice, senza citarsi la parte a vederli giurare. Nel processo offensivo, ossia ripetitivo, si riesaminano li stessi Testimonj, che devono pria giurare nella presenza del Reo, fondandosi viepiù l'intenzione del Fisco.

TITOLO XVIII.

Processo Difensivo.

§. 406. LA difesa che deve darsi ai Rei nasce *dal Dritto Naturale, delle Genti, Canonico, e Civile. L. 3. ff. de Justit., & jur. Clement. Pastoralis 2. de Sent. & Re Judic.. De Crimine gravi delato defensionis, quæ a jure proveniunt naturali, facultas adimi valuisset: cum illa*

illa Imperatori tollere non licuerit, quæ juris naturalis existunt. Afflict. dec. 191.

§. 407. Le difese si ponno restringere *ad tempus, & horas*; in taluni delitti enormi, e di esempio, acciò gli Malfattori atterriti dalla pena, e dal modo di procedere, si astenghino di commettere simili Delitti . . . *Ut non tantum a pœna, verum etiam a modo procedendi deterriti, a malefaciendo abstineant, & ut Status atroci crimine turbatus ejus cæleri supplicio lætetur. Cavalc. de Brach. Reg. part.* 1. *n.* 177. *&* 181. *Mar. Burg. de Modo proceden. ex abrup. part.* 11. *n.* 37., 38., *&* 39. *Guazzin. defens.* 31. *cap.* 1. *n.* 4.. Come sarebbero ancora i casi espressi nella Prammatica 1. *de Delegat., & Pram.* 84. §. 6. *de Offic. S. R. C.*, ed in taluni altri per i quali la G. C., attenta la sua preminenza procede *ad horas: de Franch. dec.* 510.

§. 408. Il solo Principe per giuste, ed urgenti cause può negare la difesa a' Rei, e farli condannare senza essere intesi, specialmente ne' quattro casi rapportati da Lessio *de justit. & jur. lib.* 2. *cap.* 29. *tit. de judic. n.* 100.. I. Quando il delitto è pubblico, cioè notorio, e commesso nel luogo dell' accusa-

tore, e testimonj, ne lascia al Reo dritto alcuno di difendersi. II. Se il delitto è manifesto al Principe, e tre altre persone, così che possa provarsi giuridicamente, e trascurandosi di punire il Reo, ne potrebbe nascere un grave scandalo. III. Se taluno machinasse danno contro lo Stato, e che non potesse altrimente impedirsi. IV. Quando vi sarebbe pericolo di ribellione, o di altro grave disturbo, se vorrebbesi procedere *juris ordine servato*. *De Rosa Prax. Crim. Decret. cap. 6. n. 2., 3., e 4. Reg. Revert. Dec. 189.*. Sebbene dai Principi molto raro si ordina di procedersi alla condanna de' Rei, senza accordargli la difesa.

§. 409. Compilato il Processo informativo dal Fisco, e quello ripetito nelle legittime forme, si consegnarà all'Avvocato, e Procuratore del Reo per formare gli Articoli a difesa, ne' quali proporrà le sue eccezzioni, e su di essi articoli s'esamineranno gli Testimonj, e si compilerà il Processo difensivo.

§. 410. Per farsi bene la difesa de' Rei, deve l'Avvocato riflettere minutissimamente su 'l corpo del delitto, che dicesi delitto *in genere*, e se le sue parti sieno state ben prova-

te,

te, perchè se gli riuscisse di dimostrare, che il corpo del delitto non sia stato ben provato dal Fisco, tutta la processura si rende inutile. *L. Illud ff. ad S. C. Sillan. Ambrosin. de Proces. Informat. lib.* 2. *n.* 5. *Sanfel. decis.* 28. *in fin.*. Deve l' Avvocato diligentemente scrutinare l' esame de' Testimonj fiscali, affine d' infrangerlo, o per difetto delle persone, che si sono esaminate, o per i diloro detti. *Guazz. defens.* 29. *cap.* 3. *n.* 8.; o per difetto dell' ordine non tenuto nella compilazione del processo, rendendosi così la Processura nulla. *Pram. omn. de Ordine Judic.*, o per le persone de' Testimonj, se acciaccati dalli quattro requisiti. *Fortuna*, perchè socj e partecipi del delitto. *L. Quoniam liberi C. de Test.*. *Natura*, perchè di età minore. *L.* 26. *ff. de Jurejuran.*. *Moribus*, perchè infami. *L.* 2. §. *ait Prætor ff. de His qui notant. infam.*. *Animo*, perchè Nemici. *Farinac. de Testib. q.* 53. *n.* 57.. *L. final. & seq. de Test.*. Per i *Detti*, se i Testimonj sieno singolari, varj, contrarj, e falsi. *L.* 3. *ff. de Testibus* §. *ideoque*. Tutte le indicate circostanze, ed altre, che saprà meglio escogitare, dovrà ben pesare l' Avvocato

del Reo per riuscire nella dilui difesa, ed esentarlo dalle altrui calunnie.

§. 411. Cogli stessi articoli a difesa dee l'Avvocato procurare di annullare, o rivocare la confessione fatta dal Reo nel suo Costituto, o dagli atti medesimi, o con nuovi Testimonj. *Afflict. in Const. Super incision. n.* 4. *Clar. q.* 49.

§. 412. Deve inoltre evacuare gl' indizj speciali acquistati dal Fisco contro dell' Inquisito, producendo de' nuovi Testimonj. *Farinac. qu.* 49. *n.* 109. *Guazz. de Pace q.* 9. *Gomez. Variar. tom.* 4. *cap.* 13. *n.* 11.

§. 413. Le indicate nozioni, sembri, che bastino per avviare la Gioventù a conoscere la struttura del Processo; il resto lo deve ricavare dagli Autori pratici Criminalisti, che a lungo han trattato l'ordine giudiziario Criminale in tutta la sua estenzione.

TI-

TITOLO XIX.

Del Processo Verbale ordinato dalla Prammatica de' 7. Novembre 1798. pe' delitti delegati al Magistrato di Polizia.

§. 414. Coll' Articolo VI. di detta Prammatica s' ordina, che pei Delitti contenuti nell' Art. III. della medesima; deesi formar il Processo Verbale: „ Pei casi appartenenti al-„ la *Polizia* dichiarati nell'istesso articolo III. „ di questa Prammatica, si farà dal medesimo „ coll' ajuto de' suoi Scrivani un Processo „ Sommario, e Verbale, e su d'essi condan-„ nerà alle respettive pene i rei, o assolve-„ rà gl' imputati, e tali processi coi decreti „ di *Polizia*, che saranno tutti scritti in Ita-„ liano, passeranno al *Direttore Generale* (og-„ gi al Capo Generale) di *Polizia* per essere „ dal medesimo confermati, o annullati, con „ doversi poi inappellabilmente eseguire quan-„ to dal *Capo Generale di Polizia* sugli as-„ sunti verrà stabilito ". E nelle Istruzioni Generali circa il modo di trattare gl' oggetti di Polizia in tutte le Provincie del Regno, e con-

concatenarli con quelli della Polizia della Capitale de' 22. Settembre 1801. viene ancora stabilito così: „ Gli stessi Incaricati locali fra „ venti giorni improrogabilmente debbono com- „ pire le cause di *Polizia*, e dar conto al „ Capo Ripartimento.

§. 415. Dal disposto della citata Prammatica ed Istruzioni si vede chiara la volontà del Sovrano di voler con sollecitudine punire i delitti delegati alla Polizia, come quelli, che più da vicino disturbano la pubblica tranquillità, con formarsi all' oggetto una spedita processura, al dir del Criminalista *Ant. Cardo. in sua prax. Jud. & Advoc. n.* 13. *Admonet Judices, ut vigilent, & attendant . . . . Ut delicta puniantur, & procedatur cum cæleritate contra malefactores . . .*

§. 416. Dicesi Processo, perchè si passa avanti ad altre operazioni: *Processus quia progreditur ultra ad alios actus. Rosa Prax. Decret. Civil. part.* 1. . Al Processo alle volte si dà il nome di *Atti*, *quia in Scripturam reducantur. Auson. Popm. de Differentiis verb. lib.* 1.

§. 417. Il Processo criminale, al par che il civile si divide in processo *Ordinario*, ed *Estraordinario*, o sia *Sommario*. §. 418.

§. 418. Tanto il Processo ordinario, quanto il sommario, per far soggiacere i Rei alle meritate pene, devono contenere in se stessi i tre processi, *Informativo*, cioè, *l'Offensivo*, ossia *Ripetitivo*, ed il *Difensivo*; con differenza però, che nel Processo *Ordinario* si devon' osservare tutte le sollennità richieste dalle *LL.*, e *Pramm.*; nel *Processo Verbale* poi ossia *Sommario*, si abbrevierà il rito, e si procederà colle sole diligenze.

§. 419. Il Giudizio Criminale Sommario ha luogo nelle cause, ove si procede con Delegazione prescritta, o dalle LL., o dal Principe; perciò il Magistrato di Polizia colla facoltà delegata procede in quei delitti espressi nell' *art.* 3. *della cit. Pramm. de'* 7. *Novembre* 1798., formando i Processi Verbali, ossieno Sommarj, abbreviando i giorni, e risecando le dilazioni, giusta il disposto della *Pramm.* 1. *de Delegat.*, non dovendo però trascurare i tre indicati Processi, come parte sostanziale della intera processura criminale.

§. 420. Il Processo Verbale, ossia Sommario incomincia, o coll' accusa dell' offeso, o colla denunzia dell' Ispettore, o Subispettore

si

si fa del delitto accaduto al Giudice del Quartiere. In vista dell' accusa, o relazione, si scriverà dal Giudice Commessario il decreto in volgare; di praticarsi le diligenze, che si sogliono commettere allo Scrivano del Quartiere coll' assistenza dell' Ispettore, o di sentir nella dilui presenza i Testimonj, scrivendosi i diloro detti colla possibile brevità, chiarezza, e circostanziatamente; assicurandosi prima di ogn' altro la prova generica.

§. 421. Se il Reo è presente, devono i Testimonj fiscali giurargl' in faccia, indi esaminarsi per potersi trascurare il processo *offensivo*, e la ripetizione de' Testimonj, giacchè esaminati costoro, senzacchè il Reo gli avesse veduti giurare, ovvero citato a vedere il lor giuramento, ancorchè mille fussero i Testimonj esaminati, niente provano in dilui danno. *Clar. §. fin. qu.* 45. *n.* 13. *Farinac. de Test. qu.* 72. *n.* 87.

§. 422. Il Giudice inquisitore è tenuto *ex officio* indagare, e ricercare le difese del Reo. *Mastrill. n.* 206. *in repetit. in l. únic. Cod. de raptu Virg.. Grammat. in ejus Consil.* 1. *posito in dec. suis Neap. post decis.* 105. *Cabal. Casu* 60. *n.* 13..

§. 423.

§. 423. Per irrogarsi ritualmente le pene col Processo Verbale, deve il Giudice Inquisitore ponderare il detto de' Testimonj, e la dilor qualità, siccome prescrive la *L.* 3. §. 1. *ff. de Test.*: *Ideoque eum, qui judicat magis posse scire, quanta fides habenda sit Testibus* . . . „ perciò colla Prammatica del dì 1. Gennajo „ 1804. *art.* 31., parlandosi della mancanza del- „ la flagranza delle armi, dice bastare la de- „ posizione di due, o tre Testimonj degni di „ fede, che vedono l'asportazione " : *e per dirsi Testimonj degni di fede, bisogna, che altri Testimonj si esaminino sulla qualità de' Testimonj fiscali*. Pare dunque giusto, che per condannarsi i Rei col Processo Verbale, o Sommario, il Giudice Inquisitore metta in sicuro la sua coscienza, con esaminare altri Testimonj probi, degni di fede, e del convicinato su della qualità de' Testimonj esaminati per parte del Fisco, acciò possa con più certezza irrogare le pene.

§. 424. Ordita la Processura Verbale, ossia Sommaria nella suddescritta maniera, si costituisce il Reo avanti al Giudice, e deesegli accordare il termine a difesa, anche contra la pro-

pria

pria confessione fatta spontaneamente, coll' abbreviazione del termine, che si computa per la metà del termine solito ad impartirsi nel Process' ordinario. *Dict. Pragm.* 1. *de Delegat.*.

§. 425. Non puol' il Magistrato di Polizia negare la difesa a' Rei, anche per quei delitti, ne' quali procede con delegazione; siccome non può togliersi a' medesimi da nessun Principe così Secolare, che Chiesastico. *Guazzin. Defens.* 29. *cap.* 4. *n.* 2.. Ponno bensì le difese restringersi a tempo, ed abbreviarsi per ore, in taluni delitti enormi, e d'esempio. *Farinac. de Indit., & Tortur. qu.* 39. *n.* 26., *& n.* 112., nascendo la difesa dal Dritto Naturale, delle Genti, Canonico, e Civile. *L.* 1. §. 1. *ff. de Vi & vi arm. Cap. Dilecto de Sentent. Excommun. in* 6.. *Doctores in lege Ut vim ff. de J. & J. Capic. Lat. dec.* 75. *n.* 14. *& seq. Farinac. dict. qu.* 39. *n.* 18.

§. 426. Compilato così il Processo Verbale, si profferirà dal Giudice Commessario del Quartiere il decreto corrispondente analogo alle Leggi, ed a' Stabilimenti di Polizia; ne può mandars' in esecuzione, se pria esso decreto non venghi confirmato dal Capo Generale di Polizia.

TI-

TITOLO XX.

Corrispondenza della Polizia di questa Capitale, con quella del Regno.

§. 427. CON Real Dispaccio del dì 11. Maggio 1803. volle la Maestà del Sovrano stabilire la Polizia delle Provincie del Regno, concatenandola colla Polizia della Capitale, acciò la tranquillità, e pubblica sicurezza venissero da tutti godute, fu perciò comandato, che si fusse posto in esecuzione il Real Dispaccio de' 22. Settembre 1801., dividendosi le Provincie in tanti Ripartimenti, dovendo ogni Ripartimento abbracciare un competente numero di Governi Regj, e Baronali; uno di essi stabilirsi per Capo Ripartimento, proccurandosi di essere un luogo Regio, quanto più si può centrale cogli altri luoghi del Ripartimento medesimo, e della più facile comunicazione cogli altri Capi Ripartimenti.

§. 428. La Polizia delle Provincie è tutta dipendente dalla Polizia di questa Capitale. Sono stat' incaricati pelle funzioni della medesima i Governatori locali pe'l diloro Territorio,

rio, i Capi Ripartimenti pe'l diloro Riparto, ed i Presidi respettivi pell' intera Provincia, e per Terra di Lavoro il Commessario di Campagna, concatenati fra loro, sendo il Governatore del Riparto subordinato al Capo del Ripartimento; questi subordinato al Preside, e 'l Preside al Magistrato di Polizia di questa Capitale, giusta il prescritto colle generali istruzioni circa il modo di trattare gli oggetti di Polizia in tutte le Provincie del Regno, le quali in sostanza contengono le cause, suddelegate agl' incaricati locali; la divisione de' Ripartimenti di ogni rispettiva Provincia, e 'l dovere di ciascun' Incaricato; ed in fine il modo da tenersi pelle persone ch' entrano nel Regno.

TITOLO XXI.

Cause suddelegate agl' Incaricati Locali per gli oggetti di Polizia.

§. 429. LE cause suddelegate agl' incaricati di cadauna Provincia, sono l' Estirpazione de' Vagabondi, de' Rissosi, e de' pubblici Inquietatori,

tori, degli Asportatori, e Venditori di armi proibite, della pubblica Prostituzione, de' Fuggitivi da' Presidj, dagli Ergastoli, e dalle Galee.

§. 430. Il come devonsi punire i suddetti delitti, e quali mai debban esser le prove per cadauno di essi delitti, si potran riscontrare all' oggetto i corrispondenti titoli ne' *lib.* 2. e 3. delle presenti istituzioni.

TITOLO XXII.

Divisione de' Capi Ripartimenti delle Provincie.

§. 431. TUtte le Province di questo Regno son divise in tanti Ripartimenti; ogni Ripartimento abbraccia un competente numero di Governatori Regi, e Baronali. Un luogo più comodo, ossia Regio, ossia Baronale, avrà il nome di Capo Riparto, ossia Centrale, più comodo agli altri Governatori, per aversi così la facile comunicazione fra loro ne' casi occorrenti.

§. 432. La ripartizione de' Capi Ripartimenti giusta l' ultimo piano è la seguente:

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Questa Provincia è divisa in dieci Ripartimenti, e sono v3.

Aversa	*Caserta*
Capua	*Valde*
Gaeta	*Somma*
S. Germano	*Torre del Greco*
Arpino	*Procida*

PROVINCIA DI SALERNO:

Questa Provincia è divisa in nove Ripartimenti, cioè

Agerola	*Novi*
Cava	*Bonati*
Eboli	*Polla*
Capaccio	*Controne*
Monteforte	

PROVINCIA DI MONTEFUSCO.

Questa Provincia è divisa in sette Ripartimenti, cioè

Montefusco	*S. Giorgio la Molare*
S. Angelo a Scala	*S. Angelo all' Esca.*
Airola	*Frigento*
Ariano	

PROVINCIA DI LUCERA, OSSIA CAPITANATA.

Questa Provincia è divisa in sei Ripartimenti:

Isernia	*S. Bartolomeo*
Campobasso	*Foggia*
Montefalcone	*S. Marco in Lamis*

PROVINCIA DI MATERA, OSSIA BASILICATA.

Questa Provincia è divisa in sei Ripartimenti.

Tolve	*Marsicovetere*
Bella	*Carbone*
Venosa	*Pollicoro*

PROVINCIA DI TRANI.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti cinque Ripartimenti.

Barletta	*Brititto*
Bari	*Altamura*
Monopoli	

PROVINCIA DI LECCE.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti sei Ripartimenti:

Lecce	*Gallipoli*
Miggiano	*Francavilla*
Otranto	*Massafra*

PROVINCIA DI CHIETI.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti sei Ripartimenti:

Chieti	*S. Salvo*
S. Valentino	*Bomba*
Lanciano	*Agnone*

PROVINCIA DI TERAMO.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti cinque Ripartimenti:

Teramo	*Penna*
Corropoli	*Pianella*
Atri	

PROVINCIA DELL' AQUILA.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti sei Ripartimenti:

Aquila	*Civitaducale*
Montereale	*Poggio Cinolfo*
Bussi	*Pescocostanzo*

PROVINCIA DI COSENZA, OSSIA CALABRIA CITRA.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti nove Ripartimenti:

Amantea	*S. Demetrio*
Canna	*Scigliano*
Mormanno	*Verzino*
Mongrassano	*Cosenza*
Rogliano	

PROVINCIA DI CATANZARO, OSSIA CALABRIA ULTRA.

Questa Provincia è divisa ne' seguenti otto Ripartimenti:

Taverna	*Reggio*
Gasparina	*Monteleone*
Stilo,	*Soreano*
Bova	*Nicastro.*

TITOLO XXIII.

Cariche suddelegate al Commessario di Campagna e Presidi di Provincie.

§. 433. IL Commessario di Campagna, e Presidi di Provincie hanno il carteggio col Sovrantendente Generale di Polizia, trasmettendo al medesimo mese per mese un' elenco de' fatti, che ricavano dalle rappresentanze de' Governatori locali.

§. 434. Non possono da loro stessi esaminare, e risolvere le cause di Polizia, senz'adoperare gli Assessori respettivi, che con Reale approvazione tengono presso di loro. Dalle

prov-

provvidenze, e decretazioni de' Presidi, possono produrs' i gravami al Capo Generale di Polizia in questa Capitale per discuterli, e dare quelle provvidenze, che stimerà più giuste, e non essendovi gravami, si eseguono le disposizioni date da essi Presidi col parere dei loro Assessore; i quali, per quelle cause, che finiscono in Provincia devono farsene carichi, ed enunciarle nel rapporto mensuale, che fanno al Sovrantendente Generale di Polizia.

§. 435. I Presidi nel caso di dover dare qualche ordine di esecuzione, di cui stimassero non farne inteso il Governatore del Capo Riparto, ne preverranno il medesimo in termini generali.

§. 436. Devon badare di far restare assegnata ad ogni Ripartimento una Squadra del Tribunale, coll' obbligo di dover questa continuamente pattugliare per tutto il Ripartimento, restando responsabile nel caso di sua mancanza di qualunque furto, sconcio, o disordine accadesse contro la Polizia, dovendo essa Squadra dipendere in tutto dagli ordini de' Presidi respettivi, e Governatori situati ne' Capi Ripartimenti.

§. 437. Ciascuna di dette Squadre in ogni due mesi dovrà aver la muta da un Ripartimento ad un' altro; purchè i Presidi coll' intesa de' Governatori de' Capi Riparti altrimenti non stimassero convenire ai casi particolari, che mai potessero avvenire; dandone non però l' avviso alla Polizia di questa Capitale.

§. 438. Son obbligati essi Presidi tener un registro esatto di tutt' i nati, e morti, cadauno per la sua Provincia, con ordine alfabetico; e colle specificazioni ricevute da' rapporti de' Governatori de' Capi Riparti, rimettendone una copia in Napoli in ogni fine di mese al Sovrantendente Generale della Polizia.

§. 439. Devon' anche mese per mese riferire ad esso Sovrantendente il contenuto di tutte quelle note, che i Governadori locali uniti a' Parrochi, e Sindaci han mandato a' Governatori de' Capi Ripartimenti, riguardanti i Vagabondi, e riferir ancora un elenco di tutte le querele, e denuncie avutesi da tutta la Provincia.

§. 440. Se a' Governatori de' Capi Riparti bisogna della forza militare per riuscire in qualche disimpegno, daranno essi Presi-

di

di gli ordini opportuni al Capo delle Milizie, sistenti ne' luoghi dello stesso Riparto.

TITOLO XXIV.

Incarichi de' Governatori di ciascun Capo Ripartimento.

§. 441. I Governatori de' Capi Ripartimenti sono dipendenti da' Presidi: regolano le mósse, e le operazioni della Squadra del loro Ripartimento, impiegandola dove l'urgenza la richiede.

§. 442. Hanno essi Capi Riparti la facoltà di riunire, ed impiegare le forze Baronali de' luoghi del diloro Riparto, ne' soli casi però di urgenza; come sarebbe di perseguitarsi qualche Comitiva, che s' introducesse nel diloro Riparto, o di qualche altro grave sconcerto, che mai potesse accadere, potendo andar di concerto fra loro, e riuscir vieppiù nell' esecuzione dell' impresa; dandone immediatamente parte a' Presidi rispettivi, acciò sappian questi tutte le mosse, e posson accorrere allo stess' oggetto colle diloro ulteriori provvi-

den-

denze, dalle quali essi Governadori dovranno interamente dipendere.

§. 443. I Governatori del Capo Riparto devon' invigilare sulla condotta de' Governadori Baronali del Ripartimento, de' Subalterni, che vi si portano per disimpegnare qualche incarico, e di qualunque altro esecutore di Giustizia, con darne parte a' Presidi, ed al Sovrantendente Generale di Polizia addrittura. Ed accadendo qualche sconcio per colpa di essi Esecutori, s' intenderanno incors' i Capi Riparti nella stessa pena, che meriterebbe il fatto, o l' accaduto, di cui non avran dato parte o per malizia, o per negligenza.

§. 444. Son tenuti i Capi Riparti riferire a' Presidi delle rispettive Provincie settimana per settimana i rapporti ricevuti dagl' Incaricati locali continenti i nati, e i morti del suo Ripartimento, e di rimettere ancora tutte le note de' Vagabondi, giusta le citate Reali Istruzioni.

§. 445. Son parimenti nell' obbligo di esaminare fra due giorni i decreti, che si son' emanati da' Governatori del suo Riparto pelle materie di Polizia, e trovandoli regolari,

l' ap-

l' approveranno, e le mandano in esecuzione, purchè non vi sia gravame, dandone conto a' Presidi per farne il rapporto al Sovrantendente Generale. E nel casocchè essi Governatori del Capo Riparto non trovassero in regola il decreto, lo riformano, e modificano: beninteso, che tanto in caso di modificazione, quanto in caso di gravame, nel termine di quattro giorni devono mandar le carte a' Presidi rispettivi, i quali coi di loro Assessori riveggono la causa, dando quelle provvidenze stimano più opportune.

§. 446. Sono finalmente essi Governatori Capo Riparti nell' obbligo di passare immediatamente l' avviso a' Presidi con diloro rapporto, di tutt' i delitti, e delle altre notizie ricevono dagl' incaricati locali, per riferirsi da esso Preside al Sovrantendente Generale di Polizia.

TITOLO XXV.

Incarichi de' Governatori locali in rapporto a' Capi Ripartimenti.

§. 447. Tutt' i Governatori Regj, e Baronali possono ne' casi urgenti, e momentanei di Scorreria, per lo diloro rispettivo Territorio, o per altro interessante oggetto di Real Servizio servirsi della Squadra del Riparto, che si trovasse a portata di accorrere al bisogno, priacchè ne potessero avere le disposizioni dal Governatore del Caporiparto, sendo nell' obbligo il Capo della Squadra ubbidire ad ogni dilor ordine.

§. 448. Son tenuti essi Governatori appena ricevute le querele, o le denuncie delle cause, o delitti attinenti alla Polizia communicarli all' incaricato del Capo Riparto, con certziorarle le disposizioni avran date, per passarsene le corrispondenti notizie al Preside della Provincia.

§. 449. Son tenuti ancora di dare immediatamente avviso al Governatore del Capo Riparto di tutti coloro, che per occasion di delit-

ti

ti prendono la fuga, o si buttano in campagna, descrivendo le fattezze de' medesimi nella miglior maniera che potranno, ed indicandone la direzione quando potesser averne notizia.

§. 450. Devono invigilare su gli andamenti di tutte le persone sospette, precisamente in materia di furti. Su de' Vagabondi, Rissosi, Incorrigibili, Perturbatori della pubblica quiete, e di coloro, che senza oggetto plausibile spesso si vedono allontanare dalla diloro Padria. Su de' Forastieri di Paesi non conosciuti, ed anche di quei conosciuti, che non abbian plausibili motivi di andar vagabondi; o che per qualunque altra cagione si rendessero sospetti: e su di quelle persone, che meritassero particolar vigilanza del Magistrato, con darne conto circostanziato al Governatore Capo-Riparto, ed all' Incaricato Provinciale, per attenderne, ed eseguire le disposizioni. Ben inteso, che quando vi capitassero Delinquenti, o Persone, la cui condotta si vedesse apertamente criminosa, possan dare quei passi, che convengono, cerziorandone subito i suddetti Incaricati.

§. 451.

§. 451. Sono nell' obbligo riferire al Capo Riparto distintamente tutt' i Forastieri, che si trovassero di permanenza ne' luoghi di loro Giurisdizione, specificando la Padria di cadauno, il tempo della loro dimora nel Regno; e 'l mestiere, dovendo anche avvisare la diloro partenza.

§. 452. Riguardo alle unioni illecite, devono essi Governatori subito far relazione al Sovrantendente Generale, od al Capo Generale della Polizia, dopo presi con accerto i dovuti lumi. E se il caso avrà bisogno di un momentaneo riparo, ne avvisano contemporaneamente il Preside, per ricevere, ed eseguire le dicostui disposizioni.

§. 453. Son tenuti frallo spazio di giorni venti improrogabilmente compiere le cause di Polizia, e darne conto al Capo Ripartimento.

§. 454. Devon' essi Governatori ogni settimana riferire all' Incaricato del Capo-Riparto tutti coloro, che nascono, o che muojono, individuando la qualità del morbo; e son tenuti ancora di unita co' Parrochi, e Sindaci far distinta nota de' Vagabondi della diloro Giuridizione, facendoli obbligare all' esercizio di qual-

qualche mestiere frallo spazio di giorni 15. sotto pena di anni cinque di Relegazione, avvisandone il Capo-Riparto.

§. 455. Gl' Incaricati tutti di Polizia sono nell' obbligo di far nota distinta di tutti gli Artisti della loro Giurisdizione, specificando l' arte istessa; e dovranno fare un registro esatto delle Chiese, Monisteri, Conventi, Opere di Pietà, e Beneficenza di qualunque luogo; da Chi vengono amministrate, e quali sono le Persone addette all' opere stesse; colla distinzione, se sono Religiosi, Sacerdoti, o Laici: e riferiranno ancora lo Stato delle case de' Projetti, giusta la di loro rispettiva incombenza.

§. 456. Inoltre, ogn' incaricato locale di unita col Paroco, e col Sindaco della Città, o Paese, faranno lo stato esatto delle anime di tutti i luoghi della Giurisdizione dello stesso Governatore; manderanno lo stesso Stato all' Incaricato del Capo-Riparto, e costui a quello della Provincia, il quale ne farà mappa, e la manderà al Soprantendente Generale della Polizia.

Donde venite?

Dove andate?

Per qual' oggetto?

In qual locanda anderete a fermarvi, od a chi siete diretto?

Quanto contate trattenervi?

Quali sono i nomi, e le Padrie de' Domestici, se ne ha?

„ Nel cartello suddetto si descriveranno le „ risposte corrispondenti alle domande, di ca- „ rattere del Forastiere, e non sapendo scri- „ vere, si adempirà dallo stesso Incaricato di „ Polizia, da cui dovrà anche sottoscriversi.

„ Avute queste risposte l' Incaricato di Po- „ lizia rifletterà con esse il passaporto, ed „ osserverà se corrisponde, e precisamente „ la filiazione, la Padria ec.. Se troverà de- „ gli equivoci, come per esempio, se si di- „ ca suddito, e parla com' estero, o l' ogget- „ to sia il Peregrinaggio, o ciarlataneria, o „ cantar sfrottole, o la mendicità, l'annoterà „ nel cartello medesimo.

„ L' Incaricato di Polizia noterà nel passa- „ porto, che gli è stato esibito il giorno del „ suo arrivo, e di essersi adempito alle fun-

„ strarlo per ovunque transiterà. Se però le
„ sue direzioni son' opposte al luogo, che pa-
„ lesa, si arresterà, e se ne darà parte in
„ Napoli. Ugualmente si arresterà, e se ne
„ darà conto in Napoli, se il Forastiere en-
„ trato all'elasso del termine, che regolarmen-
„ te si esigerà per giungere al luogo del tra-
„ vaglio, si trovasse altrove. Ma ne' casi ac-
„ cidentali, che un Forastiere non possa, o
„ non sappia esattamente far la rotta del ca-
„ mino indicato; o che nel tratto del cami-
„ no pensi di mutare direzione, oppure per
„ caso di malattia, od altro impedimento, non
„ giunga al luogo, che ha designato, allora
„ basterà, che nel luogo ove muta pensiero,
„ o si accorga, che si richieda maggior tem-
„ po a giungere, o s' incontri l' impedimento
„ di malattia, ad altro, si presenti all' Incari-
„ cato locale, manifestando l' idea, che ha
„ mutata di andare al luogo designato, all' im-
„ pedimento, che si frappone a giungervi nel
„ tempo prefisso nella rotta; e l' Incaricato
„ locale descriverà nella rotta medesima, o
„ il luogo dove pensa il Forastiere di passa-
„ re, o l' impedimento, per lo quale non

„ giunga al tempo prefisso nel luogo in quel-
„ la designato. Si negherà però sempre l'in-
„ gresso se le Persone suddette sien sospette
„ di delitti.

„ Simili precauzioni devono usarsi per tutti
„ coloro, che s' introdurranno per mare nel
„ Regno. In tutt' i Porti perciò, Città, e
„ Paesi marittimi, ne' quali arrivasse un Basti-
„ mento Estero, o Regnicolo, da Guerra, o
„ Mercantile, insieme coll' Uffiziale di Sanità,
„ che va a visitarlo, dee andarvi l' Incaricato
„ di Polizia del luogo. Costui oltre le do-
„ mande dell' Uffiziale di Sanità, farà partico-
„ larmente le seguenti

DOMANDE	RISPOSTE

1. Qual' è il carico del Bastimento?

2. Donde provviene?

3. Vi son Passaggieri?

„ Se ne' carichi, se nel luogo donde prov-
„ viene non vi sieno soggetti di particolar
„ veduta della Polizia, e se non vi sono Pas-
„ saggieri, non dee intrigarsi a nulla, e re-

„ sta

„ sta solo a prender cura se nel Paese ri-
„ mang' alcuno dell' equipaggio.

„ Se nel carico vi sono generi, de' quali
„ ne fusse proibita l' introduzione nel Regno,
„ o che provvenga da' luoghi, co' quali sarà
„ interdetto il commercio, ne impedirà lo
„ sbarco, e darà conto di tutto alla Polizia,
„ in Napoli.

„ In quanto poi a' Passaggieri, se la rispo-
„ sta sarà affirmativa, l' Incaricato di Polizia,
„ nel casocchè fussero Regnicoli, che si ri-
„ tirano d' altri Domini, basta, che noti i no-
„ mi, e cognomi, Padria, il tempo che han
„ dimorato fuori Regno, donde provengono,
„ e quando son partiti, e ne avviserà l' In-
„ caricato dell'intera Provincia, il quale in ogni
„ mese dee mandare la nota esattissima in Na-
„ poli al Sovrantendente Generale della Poli-
„ zia. Se poi fossero Forastieri, farà presen-
„ tarl' in sua presenza, e si regolerà nella
„ maniera prefissa di sopra pe' Forastieri, ch'
„ entrano per terra. L' incaricato stesso di
„ Polizia noterà in oltre, non solo le risposte
„ fatte alle sue domande; ma anche quelle,
„ riguardano la sanità, e le diriggerà subito

„ allo stesso Soprantendente Generale, ed all'
„ Incaricato della Provincia come sopra, colla
„ indicazione del Bastimento, in cui giun-
„ gono.

„ Per tutto però il Littorale soggetto alla
„ direzione generale de' Porti, e Marine dell'
„ Adriatico, saranno per le funzioni di Poli-
„ zia su coloro, che s' introducono nel Re-
„ gno per mare, incaricati Funzionarj stessi
„ della generale direzione medesima.

„ Come intanto gli Uffiziali di Sanità non
„ si presentano a tutte le barchette del Pae-
„ se, o Paesi vicini, che vanno, e ritornano
„ frequentemente, così la Polizia Locale dee
„ invigilare, perchè col mezzo di quelle non
„ s' introducano uomini incogniti, o Forastie-
„ ri, che sbarcano in alto mare, e co' picco-
„ li legni fanno condursi atterra per introdur-
„ si occultamente.

„ Se ad onta di questa vigilanza, s' intro-
„ ducesse alcun Forastiere per mare, tutti
„ gl' Incaricati di Polizia, capitando quegli nel
„ dilor Riparto, si regoleranno nel modo,
„ che si è prescritto per coloro, che s' in-
„ troducono per Terra.

„ Ba-

„ Baderanno però tutti gl' Incaricati di Po-
„ lizia di trattare i Forastieri colla massima
„ decenza, e con tutt' i riguardi, senza farli
„ perdere menomo tempo, e facilitando lo-
„ ro quello, che gli potesse occorrere.

„ Resteranno finalmente tutti coloro, che
„ introdurranno Forastieri, o li ricovereran-
„ no, o l' accompagneranno, o li somminis-
„ streranno cavalli, o qualunque specie di
„ vettura, obbligati nell' atto stesso, che i Fo-
„ rastieri arriveranno nel luogo dell' alloggio,
„ o dove prenderanno guida, o vettura, di dar-
„ ne parte all' Incaricato Locale di Polizia, per
„ adempire alle funzioni di Polizia soprain-
„ dicate; e non essendov' in quel luogo In-
„ caricato, l' eseguiranno nell' altro più vici-
„ no, sotto pena di docati 50., e tre mesi
„ di carcere a coloro, che avranno introdot-
„ to, ricoverato, od accompagnato i Forastie-
„ ri stessi, senz' averlo denunziato; e se vi con-
„ correrà mala fede, soggiaceranno ad altre
„ pene a proporzione del dolo: e di questi
„ tali Forastieri, che saranno per passaggio, o
„ per permanenza per fine di abitare in qual-
„ che luogo della Provincia, l' Incaricato Lo-

„ cale farà il rapporto direttamente al Presi-
„ de, e questi poi avrà la cura di farlo al
„ Capo della Polizia in Napoli.

„ Perchè questi stabilimenti fussero sempre
„ presenti, si prescrive agl' Incaricati della
„ Polizia per le rispettive Provincie di fare
„ affiggere in una Tavola con lettere ben chia-
„ re la seguente Iscrizione:

FORMOLA DELLA TAVOLA.

Chiunque introdurrà nel Regno, o riceverà in sua casa, o accompagnerà Forastieri, sia tenuto di farlo noto all' Incaricato di Polizia del luogo, dove si riceverà, o si prenderà la Persona per accompagnarla, sotto pena di docati 50., e tre mesi di carcere.

In quanto poi ai Forastieri, che capiteranno per mare nelle marine di Napoli, il Guardiano del Porto dee subito mandarne nota al Giudice di Polizia de tinato pella visita del Cratere. Se mai per qualcheduno, o più Forastieri non trovasse passaporto legale, e dubio sopra i suoi requisiti, allora pria di permettere lo sbarco, dovrà passarne subito l'avviso

al

al Giudice di Polizia destinato pella visita del Cratere, acciò possa il medesimo adempiere alle funzioni, che convengono.

I Parrochi, i Medici, e Rettori degli Ospedali, e delle Comunità tutte, sieno Religiose, sieno Militari, sieno Pagane, rimangono rispettivamente incaricati di fare giorno per giorno i rapporti agli Governatori Locali di tutti quelli, che nascono, o muojono, individuando il morbo, e quale sia stato, in generale, o violentemente, e per quale specie di violenza, sotto pena di docati 50., e se si mancherà per frode, soggiaceranno ad altre pene a proporzione del dolo.

In tutti i carteggi poi degl' Incaricati di Polizia delle Provincie nelle soprascritte, si apporrà = *Polizia*.

Prammatica de' 7. Novembre 1792.

LA *Polizia* di Napoli ha formato sempre l' oggetto delle Nostre vigilanti cure, per cui varj Regolamenti abbiam da tempo in tempo pubblicati per riparare ai disordini, che vi avevamo scorti; ma il più serio esame, le

più

più mature considerazioni, e l'esperienza ci hanno persuasi, che mai avressimo potuto giugnere al desiderato intento di veder la *Polizia* stabilita con quell'ordine, che ad un Ramo così essenziale per la pubblica sicurezza si richiede, senza riordinarla, in modo, che tutta tendesse all'oggetto, cui è diretta. Le circostanze attuali dello Stato rendono sempreppiù urgente lo stabilimento d'una efficace, e valida *Polizia*, ci hanno determinati a farne la formazione in una maniera stabile, ed energica, provvedendola d'un numero competente d'Individui atti alla moltiplicità, ed alla serietà delle loro incumbenze, con competenti, e discreti salarj; dichiarando le materie, che debbono alla *Polizia* appartenere, e separandone del tutto le funzioni dal Corpo dei differenti Tribunali, e Magistrati della Capitale; affinchè gl'impiegati nella *Polizia* si occupino soltanto de' gravi oggetti della medesima, ed i Tribunali, ed i differenti Giudici della Capitale non siano distratti dalle cure della *Polizia* e possano occuparsi tutti intieri nell'amministrazione della giustizia ne' rami, che sono stati ad essi loro confidati.

L. E

I. E siccome la *Polizia della Capitale* è stata sinora esercitata dal Reggente, e dai Giudici della G. C. Criminale, e dai *Deputati di Polizia*; così rivocando tutti quei stabilimenti a tale effetto sinora emanati, veniamo primieramente ad abolire la carica di Reggente, ed in di lui luogo a creare un Presidente della G. C. della Vicaria, costituendolo Capo della G. C. Civile, e Criminale con tutte le facoltà, e prerogative degli altri Capi di Tribunali.

II. Vogliamo quindi, che la G. C. Criminale, e il di lei Presidente non prendano da ora in avanti alcuna ingerenza qualunque nella materia di *Polizia*, ma queste restino soltanto delegate privativamente, ed abdicativamente nel nuovo *Magistrato di Polizia*, che ora formiamo, e stabiliamo, il quale sarà composto de' seguenti Individui, cioè: di un *Direttore Generale di Polizia*, di 12. *Giudici Commessarj*, di 36. *Ispettori*, e di 72. *Subispettori*, coll' altro numero di *Subalterni*, che più sotto stabiliremo. Tutti i sopradetti Individui disimpegneranno le funzioni della *Polizia* nel modo, che verrà spiegato quì appresso, quando

ver-

verremo a fissare di ciascuno di essi le rispettive incumbenze.

III. E perchè sia chiaro e noto a tutti quale sia il ramo, che viene alla *Polizia* delegato, dichiariamo, che la medesima abbraccia per tutta l' estensione di Napoli, tutti i regolamenti pella prevenzione de' delitti, le pene, e correzioni, che sono imposte a coloro, che contravengono ai Bandi, e Leggi fatte per prevenire i disordini, ed i delitti, gli arresti de' delinquenti di qualunque giurisdizione, e foro anche privilegiatissimo, l' assodamento della prima pruova nelle informazioni criminali, pe' delitti, che si commettono nella Capitale, l' estirpazione della mendicità, l' estirpazione, e la punizione de' vagabondi, de' rissosi, degl' inquietatori de' Quartieri, degli asportatori, e venditori di arme proibite, de' sospetti Ladri, e de' fuggitivi da' Presidj, dagli Ergastoli, e dalle Galee, i regolamenti, e le applicazioni delle pene per i controventori di quelli, emanati, e da emanarsi per la condizionata, e limitata dimora de' Forastieri nella Capitale, per i domestici, o siano gente di servizio, per i luoghi pubblici, per quelli

si dove si unisce gente, e finalmente l'estirpazione, e la punizione de' Giuocatori di professione, de' giuochi proibiti, e delle donne prostitute.

L' esecuzione delle Leggi sinora pubblicate per tutti questi oggetti, e di quelle, che di tratto in tratto per li medesimi si andran da Noi facendo, apparterrà dal dì della pubblicazione di questo Nostro Reale Editto al nuovo *Magistrato di Polizia* nel modo che vereremo in questa stessa Nostra Sovrana Legge a stabilire, senza che verun altro Giudice, o Tribunale della Capitale possa mai più prendervi alcuna ingerenza.

IV. Il *Magistrato di Polizia* eserciterà nelle materie a lui delegate la sua giurisdizione sopra tutt' i 12. Quartieri della Capitale, ed anche su quella porzione di essi Quartieri, che per la sua vicinanza al Nostro Regal Palazzo, ed ai Reali Castelli, e luoghi di Guarnigione fu detto Quartier Militare. In detto Quartier Militare procederà la *Polizia*, come Delegata dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, siccome per gli arresti, ed informazioni han proceduto in detto Quartiere il Reggente,

te, ed il Proreggente *pro tempore*; ma la giudicatura de' delitti comuni commessi nel Quartier Militare continuerà ad appartenere all' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, serbandosi colla stessa della *Polizia* l'istesso metodo che si serberà cogli altri Tribunali, e che da Noi verrà in seguito in questo Reale Editto dichiarato.

DEL DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA.

V. Il nuovo *Magistrato di Polizia* avrà alla sua testa un *Direttor Generale*, che sceglieremo tra i Magistrati i più abili, i più attivi, i più fedeli, ed i più probi.

Sarà egli insignito della Toga; ed avrà tutte le onorificenze, e prerogative de' Capi di Tribunali.

Presterà giuramento in mano de' Capi di Tribunali, come lo prestava il Reggente.

Avrà quattro de' più abili, e probi Scrivani Fiscali con competente salario, dei quali si avvalerà ne' disimpegni, che dovrà egli stesso fare.

Destinerà egli i Scrivani Fiscali a ciascheduna

dun Commessario di Quartiere; ed il ramo degli Scrivani Fiscali, essendo sotto l' intera sua scelta, gli Scrivani Fiscali saranno amovibili *ad nutum* del medesimo.

Il *Direttor Generale* avrà la suprema direzione di tutte le *Guardie di Polizia*.

Riceverà tutti i rapporti, gli avvisi, e le notizie da' *Giudici di Polizia*, dando loro quegli ordini, che stimerà opportuni, per l' arresto dei delinquenti, per l' appuramento de' delitti, delle contravvenzioni ai regolamenti di *Polizia*, e per tuttocciò, che riguarda il mantenimento dell' ordine pubblico, e la sicurezza, e tranquillità della Capitale.

Rivedrà inappellabilmente i Decreti in materia di *Polizia*; che i *Giudici Commessarj di Polizia* avranno pronunziati.

Accorrerà in persona in caso d' incendj e di ogni altro avvenimento, che possa turbare la pubblica tranquillità, domandando braccio forte al Ramo Militare in tutte le occorrenze, nelle quali necessiterà.

Darà le disposizioni per prevenire i disordini ne' luoghi, ne' quali per feste, o per al-

altre occasioni il Popolo si raduna.

Trasmetterà ogni giorno un Rapporto al Capitan Generale D. Francesco Pignatelli, che formerà il consimile per S. M., e per la Real Segreteria di Giustizia.

La prevenzione de' delitti essendo specialmente delegata al *Direttor Generale di Polizia*, potrà dare egli a tale uopo tutte quelle disposizioni, che crederà necessarie, sia nelle circostanze da per se, sia ne' punti generali, coll' approvazione Nostra.

Viene al *Direttore Generale di Polizia* da Noi specialmente delegata la prima prova de' delitti commessi nella Capitale, nel modo, e tempo che dichiareremo, quando dettaglieremo in questo Reale Editto i doveri, e le facoltà del *Giudice Commessario di Polizia*, e seguito l' assodamento del delitto, passerà le carte ai Tribunali competenti, siano ordinarj, siano privilegiati, co' lumi corrispondenti, che la *Polizia* avrà acquistati.

Deleghiamo pure al *Direttore Generale* l' arresto nella Capitale di tutti i delinquenti, di qualunque Foro, e Giurisdizione, anche privilegiatissima.

Qua-

Qualunque arresto debba farsi nella Capitale, anche per disposizione degli altri Magistrati, e Tribunali, dovrà eseguirsi per mezzo del *Direttor Generale di Polizia*, a cui con lettera di uffizio de' Commessarj ne' rispettivi Tribunali e Magistrati delegati sarà significato l' ordine *de capiendo*, che vi sia contro un Individuo. La *Polizia* lo farà arrestare, e seguito l' arresto, ne passerà l' avviso ai Commessarj, e Delegati.

Il *Direttor Generale* però procedendo all'arresto di persone che godono privilegio, ed esenzion di Foro, lo farà eseguire come Delegato del Foro privilegiato, a cui la persona che deve arrestarsi appartiene, e la riterrà in carcere in nome del Foro che gode, per quindi passarla al medesimo, dopo l' assodamento della prima pruova co' lumi corrispondenti, per prendersi dal Foro competente la giudiziaria informazione, ed indi dallo stesso proprio competente Foro giudicarsi. Dichiarando ben'anche che quando si dovrà dal *Direttor Generale* per delitti comuni, e per materie appartenenti alla *Polizia* fare eseguire l' arresto di un Ufiziale de' Reali Eserciti se ne darà dal-

la medesima avviso al Ramo Militare, che lo farà eseguire. Per i semplici Soldati, e Bassi Ufiziali nella flagranza di delitti comuni, e delle materie appartenenti alla *Polizia*, il *Direttor Generale* farà procedere a dirittura all' arresto, e pe' casi fuori della flagranza domanderà l'assistenza ed il braccio forte al ramo Militare. Vogliamo poi che i rispettivi Tribunali nel recinto de' Tribunali stessi possano procedere per mezzo de' proprj subalterni all' arresto delle persone, senza che vi sia bisogno di farlo eseguire per mezzo del *Direttor Gener le di Folizia*; e che i medesimi, o Giudici privilegiati possano procedere ben anche a dirittura, all' arresto per le mancanze in officio degli individui sudditi delli stessi Tribunali, e de' Giudici privilegiati.

Il *Direttor Generale di Polizia* riunirà in lui tutte le facoltà che accordaremo più sotto ai *Giudici Commessarj di Polizia*, i quali non debbono considerarsi che come tanti cooperatori del *Direttor Generale* ne' proprj Quartieri, ed interamente a lui subordinati in guisa tale che ciascun *Giudice Commessario di Polizia* nel proprio Quartiere potrà disimpegna-

re

re tuttocciò che riguarda la *Polizia*, dando di tutto l' avviso al *Direttor Generale*, il quale, quando trovi che ciò che fanno va in regola, li lascerà agire; ma quando vegga che vi sia bisogno di provvedimento di sua parte, o egli stesso personalmente vi prenderà l' opportuna ingerenza, o pure darà la norma, e le prescrizioni convenienti al *Giudice Commessario*. Le relazioni però tra la *Polizia*, ed il Governo, e tra quella ed i Magistrati della Capitale, e delle Provincie non debbano aver luogo che per mezzo del *Direttor Generale*.

La suprema direzione, e Sopraintendenza di tutte le carceri della Capitale l' avrà il *Direttor Generale di Polizia*, il quale destinerà per ciascun carcere un *Giudice Commessario di Polizia*, che avrà la cura sotto i di lui ordini d' invigilarvi.

Il *Direttor Generale* userà sempre la più esatta vigilanza sopra tutti gl' individui della *Polizia*, prendendo stretto conto da tutti delle loro operazioni.

Il *Sopraintendente delle Guardie di Polizia*

della Capitale sarà ben' anche interamente subordinato al *Direttor Generale*.

DE' GIUDICI COMMESSARJ DI POLIZIA.

VI. Vi sarà un *Giudice Commessario di Polizia* per ogni Quartiere.

Ogni *Giudice di Polizia* sarà decorato dell' onor della Toga, e sarà nel suo Quartiere un vero Magistrato.

Riceverà tutti gli avvisi, notizie, e rapporti dagl' Ispettori, e darà su di quelli i convenienti ordini, e li passerà al *Direttor Generale*.

Avrà due Scrivani fiscali salariati, che saranno a di lui disposizione, e che gli verranno assegnati dal *Direttor Generale*.

Invigilerà, affinchè i *Subispettori*, e gl'*Ispettori di Polizia* facciano esattamente il loro dovere.

Subito che qualche delitto grave sarà accaduto si trasporterà sulla faccia del luogo, e prenderà l'ingenere, assistito da uno de' due Scrivani fiscali, che ha presso di se. Prenderà

le

le deposizioni de' Principali, e ne farà stendere il detto in sua presenza, e disporrà il pronto ed immediato arresto de' delinquenti. Dovrà prendere una sommaria cognizione del fatto, con esaminare stragiudizialmente tutte quelle persone, che ne siano probabilmente intese, notare i detti loro, e formare del risultato una brieve, e distinta relazione, onde si abbia una chiara idea, del successo, e delle circostanze, che lo hanno accompagnato. Tutto ciò dal *Giudice Commessario di Polizia* si farà con semplici diligenze, nè potrà occupassi di cotesta sommaria cognizione del fatto, che pel corso di una sola settimana a contare dal dì del delitto commesso; ed elasso l'anzidetto termine di sette giorni, quando non si tratti di materie appartenenti alla *Polizia* dichiarate nell'Articolo III., passerà le carte al *Direttor Generale di Polizia*, che ne disporrà dal canto suo il passaggio ai Tribunali competenti per lo procedimento ulteriore in giustizia. Pe' delitti leggieri potrà commettere l'ingenere, e l'esame de' testimonj ad uno de' suoi Scrivani Fiscali, che glie ne renderà conto.

Pei casi appartenenti alla *Polizia* dichiarati nell' istesso Articolo III. di questa Prammatica, si farà dal medesimo coll' ajuto de' suoi Scrivani, un processo sommario, e verbale, e su di essi condannerà alle rispettive pene i rei, o assolverà gl' imputati; e tali processi coi decreti di *Polizia*, che saranno tutti scritti in Italiano, passeranno al *Direttor Generale di Polizia*, per essere dal medesimo confermati, o annullati, con doversi poi inappellabilmente eseguire quanto dal *Direttor Generale di Polizia* sugli assunti verrà stabilito.

Il *Giudice Commessario di Polizia* procurerà che non si turbi in verun modo l' ordine, e la tranquillità pubblica.

Procurerà di concordare bonariamente tutte le picciole risse, o dissenzioni, con far mandato alle parti di non offendersi, e dando sempre di tutto parte al *Direttore Generale di Polizia*.

Il *Giudice Commessario di Polizia* sarà nel proprio Quartiere un vero *Direttore di Polizia*, rivestito di tutta la giurisdizione della stessa, ma dipendente in tutto dal *Direttor Generale*, il quale per tal cagione ha in tutti i

ti i Quartieri la stessa facoltà de' *Giudici Commessarj*. Per la celerità delle operazioni deve, e può sempre agire da se, dare le oppurtune provvidenze, e partecipare il tutto al *Direttor Generale*, attendendo ad eseguire i di lui ordini, quando in seguito gliene dia, e domandandoglieli ne' casi dubj, e gravi, dopo date le provvidenze interine, che il bisogno richiedesse.

Sarà della ispezione privativa del *Giudice Commessario di Polizia* del Quartiere d'ora in avanti di decidere, e conoscere sommariamente de' piccioli debiti al di sotto de' dieci ducati: proccurando prima pe' debitori poveri bracciali, e che vivono della loro giornaliera mercede, di concordarli co' creditori a tenore dell' ultima Nostra Sovrana risoluzione, e quindi, non riuscendogli, passare alla coazione, siccome nella citata Nostra Sovrana risoluzione venne disposto. Per tali piccioli debiti procederà il *Giudice Commessario di Polizia* definitivamente, ed inappellabilmente, a meno che non trattisi di affari, che meritano la cognizione ordinaria; dovendo allora il *Giudice*

Commessario di Polizia disporre, che debbano le parti adire i Tribunali competenti.

Accordiamo al *Giudice Commessario di Polizia* la facoltà di arrestare nel proprio Quartiere i delinquenti tutti, siccome si è accordato in tutta l' estensione della Capitale al *Direttor Generale*, e colle medesime limitazioni, e norme.

Il *Giudice Commessario di Polizia* curerà la stretta osservanza de' regolamenti di *Polizia*, e farà egli stesso delle visite ne' luoghi soggetti ai regolamenti della stessa, per assicurarsi, che gli stabilimenti si osservino, per punire i trasgressori, e per dar di tutto parte al *Direttor Generale*.

Vedrà il *Giudice Commessario* suddetto se gl' *Ispettori di Polizia* rondano la notte quando loro spetta colle Guardie, e se i medesimi eseguono il loro dovere.

Avrà l' occhio vigilantissimo sopra i due Scrivani Fiscali al medesimo addetti, e gli punirà severamente, coll' intelligenza del *Direttor Generale*, sommariamente, e coll' istesso procedimento di *Polizia*.

In

In somma il *Giudice Commessario di Polizia* sarà colui che veglierà costantemente all'esecuzione de' regolamenti di *Polizia* nel proprio Quartiere, a punire i contravventori, ed a mantenere in tutti i migliori modi l'ordine pubblico, e la pubblica sicurezza, e tranquillità.

Accorderemo ai *Giudici Commessarj di Polizia* gli ascensi alle altre Magistrature della Capitale, a proporzione de' loro meriti, e requisiti.

DEGL' ISPETTORI DI POLIZIA.

VII. L'*Ispettore di Polizia* riceverà gli avvisi e le notizie dal *Subispettore*, e ne passerà il rapporto al *Commessario di Polizia* del Quartiere. Ronderà la notte, e soprantenderà alla Guardia. Proccurerà l'arresto de' malviventi, vagabondi, e di chiunque contravverrà ai Regolamenti, e Bandi di *Polizia*. Avrà cura del buon ordine della famiglia armata, e dell'esecuzione degli stabilimenti circa alla medesima.

L'*Ispettore di Polizia* eseguirà tutti gli ordini,

dini, che gli verranno dati dal *Giudice Commessario di Polizia*, e dal *Direttor Generale*.

Vi saranno in ogni Quartiere tre *Ispettori di Polizia*: uno di essi ronderà la notte, e sarà franco il giorno susseguente da ogni incumbenza, ed il giorno appresso sarà di giorno d' Ispezione.

Gl' *Ispettori di Polizia* saranno scelti dal ceto de' Dottori, e riceveranno da Noi a misura de' loro meriti, e requisiti i proporzionati ascensi, sia alla Magistratura Provinciale, sia a quella della Capitale, potendo anche aspirare alla carica di *Giudice Commessario di Polizia*, ed a quella di *Giudice della G. C.*, quando saranno da Noi reputati idonei, e che si siano acquistati meriti corrispondenti.

DE' SUBISPETTORI DI POLIZIA.

VIII. Il primo dovere del *Subispettore di Polizia* sarà quello di far passare il più sollecito avviso all' *Ispettore* del Quartiere di qualunque disordine, sconcerto, turbamento dell' ordine pubblico, ed altro delitto qualunque, che accaderà nel proprio Dipartimento.

Pren-

Prenderà nota di tutte le circostanze del delitto, e delle persone, che possono per l'appuramento de' rei deporre la verità.

Renderà conto il *Subispettore di Polizia* all' *Ispettore del Quartiere* di tutti coloro i quali non avranno un mestiere, o meneranno una vita vagabonda nel di lui Ripartimento, di tutti i mendichi, che lo frequentano, di tutte le feste, che vi si fanno, e di tutte le contravvenzioni agli stabilimenti di *Polizia*.

Tutti quelli, che abitano nel di lui Dipartimento, saranno obbligati di dargli il loro nome, il numero della casa dove abitano, specificando l'appartamento della medesima, che vi occupano col numero delle persone, che compongono la famiglia: ed il *Subispettore* sarà tenuto di passar di tutto l'avviso all' *Ispettore di Polizia* del proprio Dipartimento.

I *Subispettori* eseguiranno tutti quegli ordini, e commessioni, che loro verrano date dall' *Ispettore del Ripartimento*, dal *Giudice Commessario del Quartiere*, e dal *Direttor Generale di Polizia*.

Le 1315. strade, e vicli della Capitale sa-

ran-

ranno divise tra i 72. *Subispettori* in guisa che ognuno di essi avrà un ripartimento di circa 19. strade, e vichi, de' quali gli si darà la corrispondente mappa, e nota. Una di dette mappe resterà presso di loro, un'altra sarà presso l'*Ispettore del Ripartimento*, la terza presso il *Commessario del Quartiere*, e finalmente la quarta presso il *Direttor Generale di Polizia*, in guisa che tutti cotesti individui sappiano all'istante, nelle occasioni, a quale *Subispettore* appartenga una strada qualunque della Capitale.

Ciaschedun Quartiere avrà meno, o più *Subispettori* in proporzione del numero delle strade, ed ampiezza delle medesime.

I *Subispettori di Polizia* avranno i loro ascensi proporzionati a tenore, de' loro meriti, e requisiti, e potranno aspirare alle cariche d'*Ispettori di Polizia*, di *Giudici*, e di *Governatori Regj*.

IX. La *Suprema Delegazione del buon Governo*, in quanto ai Ministri, che la compongono, resterà abolita, e vogliamo che l'esecuzione della Prammatica de' 23. Giugno 1792. colla quale detta Giunta procedeva per i casi espres-

espressi nella medesima, sia Delegata per Napoli al Corpo della nuova *Magistratura di Polizia*, e per il Regno al *Presidente della G.C.*, ed ai due Consiglieri Capiruota della Nostra G. C. Criminale; con che però per i casi che non riguardano la Capitale, ma le Provincie del Regno, ne' quali debbono procedere d'ora innanzi il Presidente della G. C., e i due Capiruota Criminali, quando si tratti di stabilire la deportazione in via economica, siccome in detta Prammatica venne prescritto, vi debba concorrere il voto unanime di tutti e tre i detti Ministri, cioè del Presidente, e dei due Capiruota della G. C. Criminale; E rispetto ai casi che riguardano Napoli, il *Giudice Commessario di Polizia* del Quartiere dell'arrestato pronunzierà la deportazione a norma della Prammatica suddetta, ed il di lui decreto sarà riveduto dal *Direttor Generale di Polizia*, e da due altri *Giudici Commessarj di Polizia*, che stabiliremo a questo effetto a proposta del *Direttor Generale*; nè si potrà eseguire la deportazione in via economica se nella revisione non siano stati d'unanime voto per la deportazione il *Direttor Generale*, e i due ac-

cen-

cennati *Giudici Commessarj di Polizia*. Restando fermo il disposto della suddetta Prammatica, colla quale venne eletta la *Sprema Delegazione del buon Governo* rispetto ai casi in quella preveduti per la Deportazione in via economica, per la relazione da farsi a Noi per la Nostra Sovrana intelligenza, ed approvazione, e per tutto il rimanente, che riguarda la procedura stabilita, ed ogni altra cosa alla quale qui in questo Nostro Reale Editto non si sia espressamente derogato.

X. Vogliamo inoltre, che si formi colla maggior sollecitudine un *Codice di Polizia*, aggiugnendovisi tutti quei regolamenti, che si stimeranno adesso adattati alle circostanze, per supplirsi alle mancanze di precisi stabilimenti in qualche ramo modificandosi, e variandosi tutto ciò che converrà.

Cotesto *Codice* dovrà essere breve, e chiaro, e dovrà a Noi rassegnarsi tra lo spazio di tre mesi al più tardi per lo Nostro Sovrano esame, ed approvazione. E per la formazione del medesimo deleghiamo il Direttor Generale, e quattro Giudici Commessarj, che

vo-

vogliamo che vengano subito proposti dal Direttor Generale suddetto.

XI. Dichiariamo inoltre, che gli ultimi Nostri stabilimenti riguardanti la somministrazione della forza Militare alla *Polizia* ne' casi ne' quali l' urgenza della *Polizia* lo richiedesse, restino nel loro intiero vigore, ed osservanza, intendendosela direttamente col *Direttor Generale di Polizia* i Superiori Militari allora destinati all'effetto in tuttocciò che in affari di *Polizia* dovesse prender parte la Dipendenza Militare nella stessa conformità da Noi stabilita con Sovrana Nostra Risoluzione de' 3. Maggio corrente anno presa per il canale del Nostro Consigliere di Stato in attività Capitan Generale Cavalier Acton, e diretta al Nostro Capitan Generale D. Francesco Pignatelli.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi nei soliti luoghi di questa Fedelissima Città, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita del sigillo delle

No-

Nostre Reali Armi, e riconosciuta dal Nostro Consigliere, e Segretario di Stato pel Dispaccio di Grazia, e Giustizia, vista dal Nostro Vice-Protonotario, coll' autentica del Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. Dato in Caserta 7. Novembre mille settecento novant'otto = FERDINANDO = Fabrizio Ruffo.

Real Decreto del dì 11. *Maggio* 1803.

LE circostanze de' passati tempi non hanno fin' ora permesso di adempirsi convenientemente, quanto colla Reale Prammatica de' 7. Novembre 1798. venne stabilito intorno alla Polizia di questa Capitale; la quale Prammatica aveva per principale oggetto quello della prevenzione de' delitti, e l' altro della sicura conservazione della pubblica quiete, e preparava la strada per ottenere tuttociò anche nelle Provincie del Regno. Pertanto volendo il Re Nostro Signore, che si dia la corrispondente esecuzione al citato stabilimento, e se n' estenda l' effetto a tutte quelle altre

tre parti di cui la successiva esperienza delle cose ha dimostrato esser necessario; e venuto a comandare, che temporaneamente si formi una Commissione di Polizia Generale da durare fino a nuov' ordine, per quanto il bisogno lo richiederà, colle seguenti condizioni; la quale Commessione sarà composta da un Soprantendente Generale della Polizia, e della Giustizia Criminale, e da un Capo della stessa Polizia Generale subordinato ad esso Soprantendente; de' quali il primo eserciterà la sua duplice incumbenza per la Capitale, e pel resto del Regno, ed avrà particolarmente l' Ispezione sopra la Gran Corte Criminale, ed il secondo sotto gli ordini del primo, in qualità di Capo della Polizia Generale, disimpegnerà tutte le funzioni attribuite fin' ora al Direttore Generale di Polizia nella Capitale, (la di cui carica perciò rimane abolita), e quel che può aver rapporto alla Polizia delle Provincie del Regno.

I. S. M. conferisce l' indicata eminente carica temporanea di Soprantendente Generale della Polizia, e della Giustizia Criminale al suo fedele, ed amato Vassallo Duca di Ascoli Te-

Campo al Soprantendente Generale Tenente Colonnello Duca di Ascoli, i due Ajutanti di Campo, che gli furono addettì, quando egli esercitò la Commessione di Vicario Generale della Puglia, cioè l' Ufiziale della Real Segreteria di Stato, e Guerra Capitano D. Francesco Frillì, ed il Capitan Tenente del Reggimento di Fanteria Principessa D. Niccola Folgori, i quali in vece degli attuali loro averi, goderanno ormai gli averi di Capitani Comandanti di Cavalleria, continuando il Frilli ad essere tuttavia incardinato da Ufiziale della Real Segreteria di Stato, e Guerra, e passando il Folgore a Capitano di Fanteria aggregato all' Esercito: colla circostanza che il primo sia destinato presso del Soprantendente Generale pel carteggio negli affari relativi ad assunti militari, e per le operazioni di particolar fiducia di esso Soprantendente in tali affari; ed il secondo vi sia destinato per la giornaliera corrispondenza occorrente tra il Soprantendente medesimo, e la dipendenza militare di questa Piazza. Inoltre assegna una Guardia militare di dodici Uomini di Fanteria comandata da un Basso-Ufiziale, la quale

o eserciteranno quelle funzioni nelle occorrenze i Caporuota della Vicaria Criminale: dovendo perciò egli non solamente metter in maggior attività i Funzionarj attuali della Polizia, e suggerire gli ulteriori mezzi tendenti al duplice oggetto indicato; ma ancora (tenendo presente lo stabilimento ordinato a sua proposta per Segreteria di Guerra con Real Dispaccio de' 22. Settembre 1801. circa il modo come trattare gli oggetti di Polizia nelle Provincie del passato Vicariato Generale della Puglia, e nelle altre Provincie del Regno, e concatenarli colla Polizia della Capitale) formare prontamente le Istruzioni generali per dare esecuzione a quello stabilimento colle variazioni ch' esige il novello regolamento della Polizia Generale del Regno; Istruzioni da esaminarsi da S. M. prima di mandarsi ad effetto.

V. Siccome nel X. Articolo della enunciata Prammatica del 1798. fu ordinato di formarsi fra tre mesi un Codice di Polizia, il quale non è stato poi compilato; così comanda S.M., che il Soprantendente Generale nell' indicato termine compili quel Codice di Polizia, te-

nendo presenti le avvertenze fatte nel IV. Paragrafo di questo Real Decreto; ed in tale frattempo vada umiliando alla M. S. di mano in mano, e con quella sollecitudine che il caso richiede, le rappresentanze relative agli Articoli più urgenti del ramo della Polizia Generale, per prendersi le corrispondenti Sovrane disposizioni, le quali serviranno di norma nella formazione del Codice suddetto, che dovrà essere umiliato a S. M. per la Sovrana sanzione. E poichè fra gli assunti di premurosa importanza nella Polizia della Capitale vi sono quelli riguardanti 1. alle funzioni degl' Ispettori, e Subispettori di Polizia. 2. Alla combinazione della forza militare colla politica per gli arresti de' Militari, e de' Pagani colpevoli. 3. Alla perfetta, ed utile organizzazione delle Squadre di Polizia. 4. Al divieto dell' asportazione delle armi; perciò è volontà del Re, che il Soprantendente Generale, pel primo, e quarto Articolo distenda subito le Istruzioni analoghe da munirsi della Sovrana approvazione: pel secondo Articolo vegga, ed osservi quel che attualmente si pratica, ed i Reali Decreti de' 3. Aprile 1800., 14. Set-

tem-

tembre 1801.; e 22. Marzo 1803., emanati per Segreteria di Guerra, e proponga quel che ulteriormente convenga; dovendo intanto il Comandante della Piazza di Napoli concorrere energicamente dal suo canto a far agire con libertà la dipendenza della Polizia; servati gli stabilimenti, e le regole militari: e pel terzo Articolo, osservato che sia lo stato attuale delle Squadre di Polizia, indichi subito le provvidenze per porre tali Squadre nel dovuto buon sistema, e nel grado di essere utili al servizio cui sono destinate.

VI. Desidera S. M. che il Soprantendente Generale abbia un attenzione particolare per la retta amministrazione di tutti i fondi addetti, o da addirsi al ramo della Polizia, e per tenersene un conto regolare, ed esatto.

VII. Acciocchè il Soprantendente Generale possa agire con sollecitudine, e senza ostacoli nel disimpegno della sua luminosa commissione; S. M. vuole che tutte le Autorità Militari, Politiche, ed Ecclesiastiche si prestino con prontezza alle richieste di lui relative a quella commissione; osservandosi per le militari, le regole fissate nelle Reali Ordinanze,

e negli altri stabilimenti militari; ed inoltre gli concede la facoltà così di rimuovere gl' Ispettori, e Subispettori, ed altri individui minori della Polizia, e della Giustizia Criminale, con dover indi darne parte al Real Trono; come di proporre con rappresentanza a S. M. ne' casi occorrenti la sospensione, ed anche la privazione d' impiego de' Giudici di Polizia, e della Giustizia Criminale.

VIII. Finalmente S. M. dichiara essere ben sicura che egli nella descritta importantissima Commessione addossatagli si condurrà con quel verace zelo di cui ha dato finora luminose ripruove negli altri incarichi di Real Servizio. Sua Maestà ha ordinato, che il presente Real Decreto sia comunicato pel mio mezzo, conforme si esegue, al Duca di Ascoli, alle Reali Segreterie di Stato, ed al Supremo Consiglio delle Finanze per lo corrispondente adempimento. Napoli 11. Maggio 1803. = Giovanni Acton.

IL FINE.

IN-

INDICE DE' CAPITOLI

CAP. I. *Dell' origine del Dritto di Polizia.* pag. 2
CAP. II. *Del dritto di Polizia Criminale.* 10

INDICE

Delle Rubriche secondo l' ordine delli Libri, e Titoli.

LIBRO PRIMO.

TIT. I. *Dell' Officio, e potestà del Soprantendente Generale della Polizia, e Giustizia Criminale.* 12
II. *Dell' Officio, e Potestà del Capo Generale della Polizia.* 19
III. *Dell' Officio de' Giudici Commessarj di Polizia.* 29

IV.

IV. *Dell' Officio degl' Ispettori di Polizia.* 35
V. *Dell' Officio de' Subispettori di Polizia.* 36
VI. *Generale Definizione, e divisione de' delitti, e delle pene, e d' altre cose notabili.* 38
VII. *Dell' Infamia, e delitti infamanti.* 43
VIII. *Della definizione, e divisione delle pene.* 47
IX. *Maniera da tenersi dai Giudici nell' infligere le pene a delinquenti.* 55

LIBRO SECONDO.

TIT. I. *De' delitti di special Delegazione del Magistrato di Polizia contenuti nell' Articolo 3. della Prammatica de' 7. Novembre 1798.* 66
II. *Della Mendicità,* 68
III. *Della Vagabonderia, e della limitata, e condizionata dimora de' Forastieri nella Capitale, e della diloro immigrazione, ed emigrazione,* 74
Pene, 79
IV. *De' Rissosi,* 83
Pene, 85
V. *Degl' Inquietatori de' Quartieri.* 88

Pene. 90
VI. *Degl' Asportatori, Venditori, e Detentori delle armi proibite, e rispettive pene.* 92
VII. *De' sospetti ladri, e de' Fuggitivi da' Presidj, dagl' Ergastoli, e dalle Galee; e de' Regolamenti, ed applicazione delle pene per i Controventori.* 100 *ad* 112
Altri regolamenti penali pell' istesso oggetto. 113
VIII. *Per i Domestici, ossiano Gente di servizio.* 116
Pene. 121
Pene comminate dal S. C. Silaniano. 128
IX. *Per i luoghi Pubblici.* 131
X. *Per i luoghi dove si unisce Gente.* 141
Pene. 146
XI. *Pell' estirpazione, e punizione de' Giocatori di professione, e de' giuochi proibiti.* 151
Pene. 155
XII. *Dell' estirpazione delle Donne prostitute.* 158
XIII. *Del Lenocinio.* 163
XIV. *Delle Carceri, Custodi, e Carcerati.* 174
Pene. 179

LIBRO TERZO.

TIT. I. *Ordine de' Giudizj, e della corrispondenza della Polizia del Regno colla Polizia della Capitale.* 186

II. *Del Processo informativo, e delle diverse specie delle prove.* 189

III. *Prova Generica.* 190

IV. *Nozioni generali della prova specifica.* 192

V. *Prova Testimoniale.* 193

VI. *Confessione del Reo.* 196

VII. *Della prova Indiziaria.* 201

VIII. *Del delitto notorio.* 206

IX. *Prove de' delitti di special Delegazione del Magistrato di Polizia, e primamente della Mendicità.* 210

X. *Prova della Vagabonderia.* 211

XI. *Prova per i Rissosi, ed Inquietatori de' Quartieri.* 212

XII. *Prova delle armi proibite.* 213

XIII. *Prova per i sospetti Ladri, de' Fuggitivi delle Galee ec., e della condizionata dimora, e rivela de' Forastieri.* 218

XIV.

XIV. *Prova de' Giocatori di professione, e de' giuochi proibiti.* 220

XV. *Prova della Prostituzione, ossia Meretricio.* 222

XVI. *Prova del Lenocinio, ossia Ruffianesimo.* 223

XVII. *Processo Offensivo, ossia Ripetitivo.* 225

XVIII. *Processo Difensivo.* 228

XIX. *Processo Verbale ordinato dalla Prammatica de' 7. Novembre 1798. pe' delitti delegati al Magistrato di Polizia.* 233

XX. *Corrispondenza della Polizia di questa Capitale con quella del Regno.* 239

XXI. *Cause suddelegate agl' Incaricati locali per l' oggetti di Polizia.* 240

XXII. *Divisione de' Capi Ripartimenti delle Provincie.* 241

XXIII. *Cause suddelegate al Commessario di Campagna, e Presidi di Provincie.* 246

XXIV. *Incarichi de' Governatori di ciascun Capo Ripartimento.* 249

XXV. *Incarichi de' Governatori locali in rapporto a' Capi Ripartimenti.* 252

XXVI. *Metodo da tenersi pelle Persone ch' entra-*

trano nel Regno . . . 256
Formola della Tavola . . . 264
Prammatica de' 7. Novembre 1798. 265
Real Decreto del dì 11. Maggio 1803. 288